

XCVII^a TORNATA**VENERDÌ 18 DICEMBRE 1925****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi	Pag. 4122
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia, Duca di Genova »	4131
« Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta »	4132
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale »	4132
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo all'unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali »	4142
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali »	4144
« Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti:	
1º l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;	
2º il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-1924;	
3º l'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-12 1912-13 e 1913-14;	
4º la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13 »	4146
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1º 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50% emissione 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;	
2º 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50% ed agevolazione di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle »	4318

« Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo »	Pag. 4321
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistematizzazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo »	4322
« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara »	4323
« Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera »	4324
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento ed altri cereali »	4325
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino e del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle pастe di frumento »	4326
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonché i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul grānturco giallo »	4327
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione della tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli »	4328
« Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1º novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo nonché ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere »	4329

(Discussione di):	
« Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza »	4122
Oratori:	
FEDERZONI, ministro dell'interno	4123
MILANO FRANCO D' ARAGONA, relatore	4127
PEANO	4122
« Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole »	4134
Oratori:	
ANGIULLI, relatore	4139
CICCOTTI	4137
GIURIATI, ministro dei lavori pubblici	4135, 4138
MAYER.	4134, 4142
(Presentazione di)	4136
Relazioni (Presentazione di)	4127, 4136, 4144
Sull'ordine del giorno	4334
Uffici (Riunione degli)	4122
Votazione a scrutinio segreto (per la nomina di Commissari alla Cassa Depositi e prestiti e all'Amministrazione del Fondo per il culto)	4332
(Risultato di)	4331, 4333

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per l'aeronautica, la giustizia ed affari di culto.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bombig e Sormani per giorni 5, Segrè per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Annuncio di riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 14 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza » (N. 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 203).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Io ho domandato la parola per trattare un argomento speciale, che riguarderebbe piuttosto gli articoli anzichè la discussione generale. Ma poichè la materia è conglobata nella delega data al governo, e poichè la questione è stata trattata in particolare nella relazione dell'Ufficio centrale, così io credo di farne cenno nella discussione generale.

La questione che io intendo trattare è quella che si riferisce alla vigilanza che l'autorità di pubblica sicurezza esercita sulle pubbliche agenzie.

Il titolo di « agenzie pubbliche » di cui al capo IV della legge di pubblica sicurezza, è diventato così comprensivo che abbraccia tanto le agenzie dei Monti di pietà, quanto le agenzie per il collocamento del personale di servizio, quanto quelle di vendita e di affitti, come le grandi agenzie che riflettono le spedizioni ed i trasporti. Non è giusto sottoporre queste ultime agenzie alla stessa vigilanza cui sono sottoposte le agenzie sopra ricordate.

Le grandi agenzie di trasporto rispondono oggi ai bisogni del commercio mondiale, sono vere e proprie società di commercio e già vengono regolate dalle norme di quel codice, e di più sono iscritte nel registro delle Camere di Commercio.

Ritengo adunque che queste grandi agenzie di spedizioni e di trasporto che hanno milioni di capitali, e un movimento di affari grandissimo non possano essere sottoposte alla stessa vigilanza di quelle altre piccole e minute agenzie di affari, con cui nulla hanno di comune,

e che nell'interesse della pubblica fede richiedono una speciale vigilanza. Questa applicata alle agenzie di trasporto non riesce né utile né effettiva. Perciò, se date le espressioni late della legge si comprende la giurisprudenza sia amministrativa che giudiziaria, che si svolse sotto l'impero della vigente legge e che tutte le parificò, siccome ciò non è in alcun modo giustificato dalle attuali mutate condizioni di fatto, così mi permetto di domandare che, nella riforma della legge di pubblica sicurezza, si tenga conto di queste mie osservazioni che hanno la loro base in una così diversa situazione giuridica. Non è possibile trattare alla stessa stregua le agenzie di trasporto e quelle di polizia privata oppure di collocamento.

Queste sono le osservazioni che mi permetto di fare sulla relazione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, m'incombe l'obbligo di esporre con la maggiore possibile brevità alcune osservazioni che possono chiarire i punti essenziali sui quali forse non è stata apportata luce sufficiente dalla mia relazione che accompagnò la presentazione di questo disegno di legge; e neanche dalla stessa, pur pregevolissima e diligenterissima relazione della Commissione speciale.

In una materia così delicata, importante e complessa come è quella attinente alla legge di pubblica sicurezza, credo sia non solo apprezzabile ma indispensabile questo desiderio di chiarezza, anche se sia mancata una discussione in materia. Nella relazione al Senato del Regno è stata nettamente affermata la necessità di coordinare coi nuovi codici le norme contenute nelle leggi attuali di pubblica sicurezza e le modificazioni che a dette leggi dovranno essere apportate. Peraltro questa necessità di coordinamento deve essere intesa in modo non formale ma sostanziale. Il nuovo diritto di polizia deve, cioè, anche esso chiaramente esprimere e realizzare le esigenze e le aspirazioni della rinnovata coscienza etica e giuridica del paese.

Anzitutto occorre ben fissare questo concetto, che il magistero di polizia è del tutto autonomo e distinto dal magistero penale. Il magistero di

polizia non ha, evidentemente, carattere repressivo ma preventivo; il suo presupposto, cioè, non è il reato, ossia una lesione dell'ordine giuridico già avvenuta, sia pure come semplice tentativo; ma la possibilità di una lesione dell'ordine giuridico non ancora avvenuta nemmeno come tentativo. Fu detto che protagonista della giustizia penale è il delinquente, e infatti le teoriche generali delle diverse scuole giuridiche tentano di spiegare la pena sempre dal punto di vista del delinquente, sia che la concepiscono come una vendetta contro di lui, sia che la raffigurino come emenda o come intimidazione o come retribuzione giuridica del reato o come difesa della società nei confronti del delinquente stesso, concepito quale un malato o quale un anormale.

Invece protagonista del magistero di polizia è lo Stato, e la considerazione degli individui, in confronto dei quali il magistero si esercita, diventa del tutto secondaria.

Quando si annuncia una riunione pubblica pericolosa dal punto di vista dell'ordine e della pubblica sicurezza, è perfettamente irrilevante indagare se il suo impedimento costituisca nei riguardi delle persone dei promotori un provvedimento destinato a emendarli o a reprimerne l'attività illecita; quello che interessa è impedire che l'ordinè dello Stato sia comunque turbato.

Se le leggi di polizia proibiscono l'esposizione in luogo pubblico di una bandiera o di un emblema che siano simboli di sovvertimento sociale o di rivolta o di vilipendio contro le istituzioni dello Stato, è anche perfettamente irrilevante ricercare i motivi di tale proibizione dal punto di vista subiettivo dell'individuo fazioso o ribelle, in quanto essa mira invece soprattutto a impedire un elemento obiettivo di disordine.

Dal principio che ufficio del magistero di polizia è il prevenire, e che esso deve essere ben tenuto distinto dal magistero repressivo penale, consegue che agli organi di polizia non possano essere attribuite funzioni di giurisdizione penale; perciò la proposta di conferire ai funzionari di polizia la competenza di giudicare alcuni reati contravvenzionali merita manifestamente di essere scartata. All'incontro però è opportuno che sia rivendicato agli organi amministrativi di polizia, sia pure di natura col-

legiale e composti anche di magistrati, la competenza di adottare provvedimenti essenzialmente di prevenzione quali l'ammonizione, il domicilio coatto, la chiusura di case di meretricio e simili. Il riconoscimento di un magistero autonomo di polizia importa, egualmente, il riconoscimento della diretta esecutorietà ed eseguibilità dei provvedimenti emanati dagli organi di polizia nei limiti del diritto obbligatorio. La facoltà dell'esecuzione è essenzialmente connessa a ogni attività d'imperio, e, se si volesse usare il linguaggio di Spinoza, si potrebbe dire che l'eseguibilità è un attributo della sostanza *imperio*.

Da un altro punto di vista, se il protagonista del magistero di polizia è lo Stato, ogni atto di polizia deve avere come sua causa una ragione di pubblico interesse. Da questo principio deriva la revocabilità in qualsiasi momento delle concessioni ed autorizzazioni di polizia di qualunque natura in caso di abuso da parte del titolare.

Questi principii fondamentali, ove si prescinda dai quali è impossibile raffigurarsi l'esercizio di una attività di prevenzione, non furono sempre tenuti presenti dal legislatore del 1889. Mentre, infatti, l'articolo 32 dello Statuto esplicitamente sottopone alla legge di polizia le adunanze in luogo pubblico o aperte al pubblico, la legge di pubblica sicurezza nell'articolo 1º non riconosce all'autorità di pubblica sicurezza nemmeno la facoltà di proibire le riunioni quando esse minaccino di turbare l'ordine pubblico.

Ebbi l'onore di dire, parlando all'altro ramo del Parlamento, che ritenevo opportuno non occuparmi in sede di riforma delle leggi di polizia del diritto di riunirsi in luogo privato, ma è evidente che per quanto riguarda le adunanze in luogo pubblico o aperto al pubblico la legge di pubblica sicurezza non può non dettare norme precise e categoriche.

Equalmente occorrerà eliminare alcune discordanze della legge vigente. Per esempio, l'attuale legge di pubblica sicurezza sottopone ad una più severa disciplina di polizia gli esercizi pubblici che non le tipografie, le litografie, e simili; per l'esercizio delle quali non si richiede nemmeno una licenza, mentre è ovvio che può essere assai più pericoloso, come avvelenatore del popolo, un tipografo

senza scrupoli che non uno spacciatore di bibite.

Occorre altresì colmare varie lacune. Manca nella legge attuale di pubblica sicurezza ogni possibilità di controllo sui viaggiatori, in quanto nessuna disposizione li obbliga a dichiarare le loro esatte generalità agli albergatori ed ai locandieri; manca la possibilità d'impedire a persone pregiudicate o pericolose la detenzione delle armi comuni; manca la possibilità di sottoporre all'ammonizione la peggiore categoria di parassiti sociali, quella degli sfruttatori di donne; manca la possibilità di sottrarre alla pubblica vista figure o disegni o iscrizioni che feriscono la dignità e il prestigio delle istituzioni o dei poteri dello Stato, ovvero iscrizioni che offendano la morale e il buon costume, come fra l'altro certe forme di pubblicità per pseudo-ritrovati scientifici, diretti ad impedire la generazione; manca la facoltà d'impedire l'esercizio di quelle sedicenti scuole di ballo (*approvazioni*) che sono spesso i più pericolosi focolari d'infezione morale dell'adolescenza; manca, mentre si riconosce l'utilità di reprimere l'alcoolismo, la possibilità, d'impedire il moltiplicarsi di quegli altri pseudo circoli che sorgono all'unico scopo di frodare le leggi di polizia che limitano il numero dei pubblici esercizi; manca infine la facoltà di sospendere un esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e per il buon costume.

Questi brevi accenni stanno, onorevoli senatori, a dimostrare la necessità di integrare le leggi attuali di polizia in connessione alla riforma dei codici: necessità che è stata lucidamente e autorevolmente riconosciuta nella dotta relazione presentata dall'onorevole senatore Milano Franco d'Aragona per la Commissione Speciale del Senato; relazione sulla quale è mio dovere anche soffermarmi brevemente.

L'onorevole Commissione conviene nell'opportunità di stabilire l'obbligo della licenza del ministro dell'interno per l'esportazione e l'importazione delle armi da guerra: conviene anche nell'opportunità di correggere la formula dell'art. 17 della legge attuale della pubblica sicurezza, per chiarire in maniera esplicita che non può essere concessa licenza di portare armi a chi non sia in grado di provare la sua buona condotta.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

L'onorevole Commissione speciale afferma peraltro la necessità di una più ampia riforma delle attuali norme delle leggi di pubblica sicurezza che regolano il commercio delle armi. Convengo pienamente nella sostanza delle osservazioni acutamente svolte sull'argomento dall'onorevole relatore, e non ho difficoltà a dichiarare al Senato che, negli studi per la riforma, si è già stabilito di sottoporre a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario anche le fabbriche di armi proprie e di far obbligo della licenza stessa a chi intenda importare dall'estero dette armi. Si è stabilito altresì che le licenze di armi sono valide esclusivamente per le persone e per i locali indicati nelle licenze stesse, e che non si può cedere la licenza ad altri, ma si può soltanto condurre una fabbrica, un deposito od un magazzino di smercio e vendita di armi col mezzo di rappresentante, purchè la nomina di esso sia approvata dall'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso la licenza.

Si è altresì stabilito che i fabbricanti e i commercianti di armi e coloro che esercitano le industrie di riparazione delle armi siano obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere da essi compiute, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute. Tale registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

Si è stabilito formalmente il divieto di vendere armi a minorenni ed a persone che non comprovano con documenti attendibili la propria identità personale, comminando congrue pene a carico dei venditori che contravvengono a tale divieto (*bene*); integrando infine una lacuna del Regio decreto 3 agosto 1919, si è stabilita la facoltà nei prefetti di vietare la detenzione o la conservazione delle armi di qualsiasi specie a persone ritenute capaci di abusarne.

L'onorevole relatore vorrebbe che fosse stabilito l'obbligo del commerciante di armi di non cedere l'arma a chi non fosse in grado di esibire la licenza di porto d'arme. In tal modo, in definitiva, si verrebbe a stabilire l'obbligo della licenza non solo per il porto d'armi fuori della propria abitazione o delle pertinenze di essa, ma anche per la semplice detenzione di un'arma nella propria casa. E

questo, anche dal punto di vista dell'onere fiscale, potrebbe parere veramente eccessivo. Osserva al riguardo l'onorevole relatore che l'acquirente dell'arma, per trasportarla dal negozio al proprio domicilio, ha bisogno della licenza di porto d'armi; ma è facile rispondere che questo acquirente può chiedere al venditore che gli mandi l'arma a casa, come è previsto dall'art. 14 della vigente legge. In ogni modo, è mio intendimento, negli studi per la riforma, di disciplinare meglio un documento di polizia che potrà servire come ottimo mezzo generale di identificazione: il passaporto per l'interno. Esso sarà disciplinato come un documento destinato ad attestare non soltanto l'identità personale del titolare; ma anche la sua buona condotta e non potrà essere rilasciato senza l'autorizzazione dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza.

Come il Senato può vedere, io mi sono preoccupato di eliminare con un complesso di norme, gli inconvenienti giustamente rilevati nella relazione della Commissione speciale. Non mancherò di mantenere sull'importante argomento tutta la mia attenzione, anche nell'ulteriore corso della elaborazione della riforma.

Non mi nasconde che questi perfezionamenti delle disposizioni che regolano la delicata materia, porteranno necessariamente una complicazione regolamentare e burocratica, che potrà in qualche caso molestare anche i cittadini, e ad ogni modo aggravare il lavoro degli uffici. Ma si tratta di argomento così grave e così importante, che attiene direttamente al buon ordine ed alla tranquillità della vita sociale, per cui mette conto anche di imporre e alla pubblica amministrazione e ai cittadini qualche sacrificio.

È giusto il rilievo dell'Ufficio centrale circa la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica contro gli eventuali abusi della radiotelegrafia e radiotelefonìa. Occorre però tener presente che la materia ha formato già oggetto del regio decreto 8 febbraio 1923, successivamente modificato.

Inoltre per le radio-audizioni circolari vige il regio decreto 23 ottobre 1925, che disciplina la fabbricazione, il commercio e l'uso degli apparecchi relativi. Parmi dunque che la materia non rientri nell'attuale sede di riforma delle leggi di pubblica sicurezza.

Convengo pienamente con l'oratore sull'opportunità di sottoporre le agenzie di spedizione e di trasporto alla disciplina di polizia prevista dall'articolo 69 della vigente legge di pubblica sicurezza. In questo senso ebbi già a fare nell'altro ramo del parlamento precise dichiarazioni, che non ripeterò per non tediare inutilmente il Senato. Soltanto, in relazione ai rilievi testè fatti dell'on. senatore Peano, io non posso che dichiarar questo. Mi rendo conto che l'inconveniente da lui denunziato ha senza dubbio un fondamento notevole e mi riprometto, nella redazione del testo di legge, di tener presente quanto sarà possibile le sue osservazioni, per la tutela dei legittimi interessi privati in armonia con quella degli interessi pubblici di cui dobbiamo pure preoccuparci.

Sono pienamente d'accordo con l'onorevole relatore su parecchi altri punti importanti: per una più efficace repressione del mal costume, per quel che riguarda le questioni relative all'esercizio del mestiere di guida, per il rimatrio obbligatorio, su cui l'onorevole relatore ha formulato alcune osservazioni di tale giustezza che io le posso pienamente sottoscrivere, e per quanto riguarda la disciplina degli istituti privati di polizia, che bene spesso, invece di essere utili elementi di collaborazione per la polizia responsabile, finiscono per attraversarle la via o stabilire con essa una veramente illecita concorrenza.

È mio obbligo sopra tutto di ringraziare l'onorevole relatore per l'autorevole adesione data ai concetti direttivi da me espressi nella relazione, con cui ho presentato il disegno di legge.

E veniamo ad un punto singolarmente interessante, cioè, a quanto riguarda i due istituti dell'ammonizione e del domicilio coatto.

Io qui posso riportarmi alle dichiarazioni che ho fatto al principio di questo mio breve discorso, specialmente alle necessità di ordine logico e di ordine giuridico, di tenere ben distinto il magistero di polizia dal magistero penale e di rivendicare agli organi amministrativi di polizia, sia pure di natura collegiale, e composti anche di magistrati, la competenza di adottare provvedimenti essenzialmente di prevenzione quali sono appunto l'ammonizione e il domicilio coatto. Per questa materia noi ci troviamo tradizionalmente di fronte a una spe-

cie di rispetto umano più o meno ideologico che tante volte ha paralizzato o turbato in qualche modo l'azione dei poteri responsabili. Mi è accaduto di rileggere in questi giorni una pagina veramente significativa, che credo opportuno di far presente a questa Alta Assemblea.

Nel famoso discorso del 7 maggio 1880 all'Associazione Costituzionale di Bergamo, Silvio Spaventa testualmente diceva: « Il fatto grave è che la polizia preventiva italiana nè prima nè dopo il 1865 ha potuto o saputo contenersi nelle facoltà che le erano date; ed è stata costretta dalla forza delle cose ad uscire dai cancelli della legge, come ha fatto per il domicilio coatto, assegnando, talvolta, il domicilio coatto senza la condanna per contravvenzione, o prolungando il domicilio coatto, tal altra, oltre il termine permesso dalla legge. E questo procedere non si può non qualificare prettamente arbitrario. Se le necessità d'ordine pubblico richiedevano questi provvedimenti, l'amore della legalità, il rispetto della legge che è la virtù cardinale di uno Stato libero, avrebbe dovuto consigliare di chiedere al Parlamento le leggi sufficienti. Ma è ciò che gli uomini politici in Italia, massime di Sinistra, non hanno voluto né intendere né fare per un falso scrupolo di liberalismo, che pur di non concedere autorità ai pubblici poteri che paiono soverchi, ma sono necessari in date circostanze, si contenta che vi si provveda senza l'appoggio e la consacrazione della legge ».

Ora quello che il Governo desidera, è di non essere costretto a commettere arbitrii. Quindi anche in questo argomento, come è sua consuetudine, e come vuole il rispetto verso il Parlamento, parla chiaro.

Dirò dunque, molto semplicemente, che io sono dolente di non poter condividere l'opinione del relatore, circa l'opportunità di non portare innovazioni nelle leggi attuali di pubblica sicurezza, per quanto riguarda i delitti contro la Patria, contro l'augusta persona del Re, e contro la sicurezza dello Stato in generale, nonché i delitti di eccitamento alla guerra civile! È esatto che la sede propria per la repressione di tali reati deve restare il Codice Penale, ma ciò non esclude che in linea di prevenzione, e non già di repressione, se ne occupi la legge di pubblica sicurezza. Qua-

lunque sospetto di persecuzione politica sarebbe ingiusto, perchè come dissi nella relazione al disegno di legge, non possono essere considerati come reati politici, cioè come espressione delittuosa di partiti in lotta fra di loro, i reati contro la Patria, contro l'Augusta persona del Re, contro la sicurezza dello Stato, e di eccitamento alla guerra civile, in quanto essi, onorevoli senatori, non offendono gli interessi particolari di una parte politica, ma la coscienza universale della Nazione, e le basi fondamentali dello stesso ordine sociale.

Debbo ringraziare l'onorevole relatore per avere accolto il principio dell'esecutorietà delle ordinanze di polizia, da me difeso nella relazione al disegno di legge, nonchè per avere egli aderito alla opportunità di stabilire un termine per l'esperimento del ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando la legge non vi abbia espressamente provveduto. Duolmi però di non potere accogliere il concetto da lui espresso per quanto riguarda la modifica dell'articolo 434 del Codice Penale, che io ritengo necessaria soprattutto per chiarire che esiste l'obbligo del cittadino di comparire dinanzi alla autorità di pubblica sicurezza quando vi sia invitato. Più che di una modifica innovativa si tratta di una interpretazione autentica dell'articolo stesso. Infatti l'onorevole relatore non ignora che la suprema Corte di Cassazione con varie sentenze ha affermato l'obbligo del cittadino di presentarsi innanzi alle autorità di pubblica sicurezza ove vi sia invitato per affari che lo riguardano. Del resto i funzionari di pubblica sicurezza non sono soltanto ufficiali di polizia giudiziaria, ma anche magistrati amministrativi di polizia, e, nei limiti stabiliti dal diritto obiettivo, la funzione di polizia ha, come tutte le funzioni dello Stato, carattere autoritativo e d'imperio, che non può essere, come disse la Corte di Cassazione in un suo memorabile pronunziato nel 1894, « incappata dall'ignoranza o dalla malizia del privato cittadino per innato sentimento di indipendenza sempre inclinevole alla resistenza ».

Confido che il Senato vorrà dare la sua approvazione a questi concetti direttivi i quali ispireranno il nuovo codice di polizia che il Governo fascista intende dare alla nazione rinnovata, riunendo ed integrando in un *corpus*

legum organico le disposizioni dirette ad assicurarle il buon ordine e la pubblica tranquillità (*applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mosconi, Morpurgo e Reggio a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Per la costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza) ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civili distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra ».

REGGIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mosconi, Morpurgo e Reggio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 203.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Dopo l'elevata, dotta ed autorevole parola dell'onorevole ministro dell'interno - al quale porgo sentiti ringraziamenti per le gentili e lusinghiere espressioni rivolte alla Commissione ed al modesto lavoro del relatore - il compito mio è di gran lunga agevolato; eppoi se mai mi dilungassi, guasterei l'assieme così bellamente esposto e compendiato dall'onorevole ministro di tutti i punti che egli intende trattare nella

compilazione della legge di pubblica sicurezza. E in quanto a questa legge l'onorevole ministro aveva già prefisso nella sua relazione al Senato che non si trattava di apportarvi radicali riforme, ma solamente quelle modificazioni e quegli emendamenti che erano e sono suggeriti dalla evoluzione del diritto e dalle contingenze sociali. Io credo che per questo riflesso, nonchè per l'altro del coordinamento che la legge di pubblica sicurezza deve avere con il codice penale e con quello di procedura penale non vi sia dubbio per il Senato che si possa concedere la facoltà al Governo del Re di addivenire alla modifica dell'attuale legge di pubblica sicurezza, la quale non è così giovane come il codice di procedura penale, ma, invece, rimonta a ben sette lustri perchè è del 1889. L'onorevole ministro dell'interno aveva con la massima accuratezza e diligenza nella sua relazione prefissi i punti principali sui quali dovevano vertere la riforma e le modificazioni da apportare alla legge di pubblica sicurezza. Ed è importante che nel suo magistrale discorso odierno egli abbia completato questi punti, con i chiarimenti che ha dato e con l'indicazione di altre modifiche che pure sono necessarie.

La Commissione a mio mezzo dichiara di consentire pienamente nei criteri giuridici che l'onorevole ministro degli interni ha indicati relativamente alla distinzione che deve stabilirsi tra il magistero autonomo di polizia e il magistero penale: per quanto l'onorevole ministro abbia soggiunto, relativamente alle riunioni pubbliche e a tutte le altre misure di prevenzione nell'interesse dell'ordine pubblico e sociale, che l'autorità di pubblica sicurezza ha bene il diritto e la necessità di tutelare. Quindi, poichè egli ha chiarito così bene il suo concetto, non occorre che io mi dilunghi a tale proposito ulteriormente e vengo perciò ai punti più essenziali delle modifiche che debbono essere portate alle leggi di pubblica sicurezza.

Uno dei punti più rilevanti è quello che riflette le armi; l'onorevole ministro nella sua relazione ha preso in esame tutto quanto riflette il sistema delle armi, cominciando dalle armi da guerra e terminando con le raccolte di armi proprie, con l'esportazione ed importazione di esse e con la vendita delle medesime. Quindi è inutile che io ritorni su questo

argomento che da parte mia, cioè da parte della Commissione, è stato trattato a lungo nella relazione.

E infatti, relativamente allo smercio delle armi ed al possesso ed acquisto delle medesime l'onorevole ministro ha pienamente consentito nelle idée che sono state esposte dalla Commissione. Io mi limiterò semplicemente a far rilevare che è di somma importanza che l'acquisto e il possesso delle armi sia nella legge assolutamente, imperiosamente vietato a tutte le persone che non fossero riconosciute di buona condotta, e che quindi venga eliminata da tale concessione ogni persona che può essere pericolosa per la società allorchè venga in possesso di tali armi. L'onorevole ministro ha già accolto la proposta della Commissione, secondo la quale l'armaiuolo che venisse a contravvenire a queste disposizioni dovrebbe essere assoggettato anch'esso a una penalità. Come pure, secondo la nostra proposta, dovrebbe essere stabilito che qualora dei cittadini pacifici e onesti in qualche contingenza si trovassero a possedere un'arma vietata, dovrebbero avere un trattamento ben distinto da coloro i quali fossero pericolosi alla società e avessero trasgredito all'obbligo della licenza del porto d'armi.

Per un pacifico cittadino la trasgressione alla legge per una contingenza qualsiasi potrebbe essere punita con una pena pecuniaria, mentre per l'individuo pericoloso alla società, il quale clandestinamente si può procurare un'arma vietata, la trasgressione, appunto per l'abuso commesso, che torna così deleterio e dannoso per la società, deve portare a una pena ben più rilevante.

E relativamente poi al suggerimento che io avevo sottomesso all'approvazione del Governo e del Senato e che d'altronde anche altra volta quando io presi la parola su questo argomento mi venne suggerito da parecchi onorevoli senatori, suggerimento diretto a far-si che chi deve acquistare un'arma presso un venditore qualsiasi debba esibire la licenza del porto di armi, appunto perchè si abbia l'identificazione della persona, l'onorevole ministro ha preferito un altro rimedio che può benissimo essere accettato: egli ha intenzione di stabilire che l'armaiuolo per consegnare un'arma insidiosa o proibita debba accertarsi, mediante documenta-

zione, della identità personale dell'acquirente, perchè altrimenti sarebbe frustrato e reso vano il fatto della annotazione prescritta dalla legge su d'un apposito registro da parte dell'armaiuolo, annotazione contenente oltre alle generalità del compratore, anche la specie dell'arma venduta. Quando questo dovere dell'armaiuolo fosse eseguito in base ad una documentazione che accerti l'identità dell'acquirente, e non si fa questione di uno piuttosto che di un altro documento, purchè vi sia la documentazione idonea come quella suggerita dall'onorevole ministro dell'interno, la Commissione si dichiara soddisfatta in proposito.

Ma su di un punto importante credo doveroso richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro, cioè su quello che si riferisce alla discussione avvenuta ieri in Senato, riguardo agli emendamenti da apportarsi al Codice penale. Fu a tale proposito deplorato dall'onorevole ministro Guardasigilli e dall'onorevole Garofalo, relatore di quel disegno di legge, il notevole incremento dei reati di sangue, e fu opportunamente domandato che le pene relative ad omicidi e lesioni personali, da stabilirsi del nuovo Codice penale, venissero notevolmente aggravate. Ed io domando che si addivenga, non solo ad un aumento di pena per gli omicidi in genere, ma che vi sia un aggravio maggiore per gli omicidi e le lesioni commesse con armi insidiose e con armi da fuoco, specialmente rivoltelle e pistole. Vi è infatti il costume riprovevole, nel volgo e nel nostro popolo, di trascendere a reati sifatti, a tali deplorevoli eccessi di delinquenza, mercè rivoltelle, pistole ed armi da fuoco. Avviene sovente, anche nella capitale, nelle vie pubbliche degli abitati, che si trascenda a vendette personali o di altra natura, esplodendosi colpi di rivoltella contro determinate persone, con il grave pericolo che qualcuno di questi colpi vada a ferire od uccidere un innocuo passante, una innocente creatura; ed in generale poi avviene che questi replicati colpi sono il più delle volte micidiali, perchè colpiscono nel segno e quindi troppo di sovente si hanno a deporare perdite di vite umane.

Io credo sia dovere del legislatore, per curare un male così inveterato e grave, di colpire a preferenza con pene gravissime gli autori di omicidi e di lesioni commesse con siffatte

armi insidiose o altrimenti pericolose; e passo oltre.

Relativamente alle pubbliche agenzie di affari e di trasporti mi rimetto completamente a quanto ha dichiarato l'onorevole ministro dell'interno, anche accogliendo un desiderio espresso a mezzo dell'autorevole parola del nostro collega onorevole Peano.

Nella nostra relazione abbiamo esposto i termini della legge attuale e la giurisprudenza concorde della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato sulla materia controversa; quindi allo stato attuale della legislazione non si può fare altro, come ha opinato anche l'onorevole ministro dell'interno; ma quando si addiverrà alla compilazione dell'articolo relativo della nuova legge, sarà il caso di prendere in considerazione solo le imprese più importanti, che danno la maggior fiducia, oltre all'avere già la garanzia della loro iscrizione nelle Camere di commercio e della sottomissione alle norme all'uopo compilate nel Codice di commercio.

Sono grato all'onorevole ministro dell'interno, che abbia condiviso le preoccupazioni della Commissione, relativamente alla radiotelegrafia, nonchè agli istituti privati di polizia, i quali istituti non hanno nessuna norma cui sottostare per formarsi; basta infatti che essi facciano una semplice dichiarazione all'ufficio di pubblica sicurezza della loro costituzione ed esistenza, senza per altro essere soggetti ad alcuna precauzione speciale.

Quindi è bene che nel compilare le adatte nuove disposizioni, il legislatore si preoccupi di prefiggere delle cautele a questo riguardo.

E mi affretto ad esporre le ultime considerazioni che si riferiscono a due istituti importanti di polizia e di prevenzione sociale, quali l'ammonizione ed il domicilio coatto. Relativamente a questi istituti io condivido perfettamente le osservazioni dell'onorevole ministro dell'interno, riguardo all'esecuzione ed applicazione del magistero autonomo di polizia.

Circa l'ammonizione, la nostra legislazione si può dire quasi perfetta, e solo piccoli emendamenti potranno essere apportati perchè, come sanno i signori senatori, la denunzia compete all'autorità di pubblica sicurezza, ma la dichiarazione del precezzo di ammonizione è devoluta al magistrato sia di primo che di secondo grado, e vi sono tutte le cautele che la civiltà

ed il diritto possono consentire, perchè il prevenuto può essere interrogato, e addurre il suo difensivo e, ove lo domandi, può essere assistito dal difensore e produrre appello, in casi determinati, al magistrato superiore; e quindi anche in questa sede può essere interrogato con l'assistenza del proprio difensore.

Io credo che, permanendo come magistero di polizia, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza possa fare la denuncia, quando resti confidata la decisione del magistrato ordinario, vi sono tutte le cautele possibili anche per la difesa che può spettare al prevenuto.

In quanto all'altro istituto, ancor più delicato, del domicilio coatto, va osservato che anche esso è confidato all'autorità di pubblica sicurezza; e non è il solo magistrato che ha la competenza della determinazione e della decisione, ma vi è anche un'apposita Commissione presieduta dal prefetto o da un suo rappresentante e con l'intervento - questo è importante - del presidente del tribunale e del procuratore del Re, o da magistrati da ciascuno di essi all'uopo delegati. Quindi vi sono anche in quella Commissione delle garanzie, e conseguentemente poco vi sarà da modificare o da emendare.

Devo nondimeno richiamare l'attenzione del Governo e dell'onorevole ministro dell'interno sulla applicazione di questo provvedimento, e cioè come si svolge e come si attua oggi nella pratica. Io credo che siano pericolose, anzichè vantaggiose, le conseguenze che si possono trarre dal provvedimento.

E senza dilungarmi - perchè parlo al Senato ed all'onorevole ministro dell'interno - dirò brevemente che quelle colonie di coatti, come sono attualmente organizzate, sono niente più che delle colonie di perdizione, in conseguenza della riunione e dell'affiatamento di tutta quella gente pericolosa, la quale per lo più vive nell'ozio. È vero che la legge dice che, ove non abbiano i mezzi di sussistenza e ove non se li possano procurare, l'autorità locale di pubblica sicurezza si può ingegnare a trovar ad essi un qualche lavoro. Ma noi sappiamo dall'esperienza che queste colonie sono costituite da gente vagabonda e dissoluta, vivente nell'ozio. Non solo, perchè non vi è speranza di emendamento, ma perchè vi è certezza che coloro i quali vanno nelle colonie, con limitate cognizioni di

delinquenza, ne tornano con un maggior corredo, acquistato nel contatto di più pericolosi compagni.

Quindi, a tale riguardo, domanderei all'onorevole ministro dell'interno se convenga studiare che queste colonie siano trasformate in colonie agricole, dove vi sia l'obbligo del lavoro. Non già che questo lavoro si debba procurare o cercare, ma occorre che ad esso si sia obbligati effettivamente e positivamente fornendosi i mezzi adeguati per disimpegnarlo nell'aria pura e libera dei campi. Il lavoro è il solo mezzo che può valere a far rigenerare ed emendarè l'individuo. E occorre precisamente che il lavoro avvenga in aperta campagna, che sia lavoro agricolo col quale più facilmente può ottenersi l'emendamento dell'individuo rendendolo utile a sè ed alla società.

E relativamente a questi due istituti dell'ammonizione e del domicilio coatto mi compete l'obbligo di una riguardosa risposta all'onorevole ministro dell'interno, in ordine a quella speciale categoria a cui egli ha alluso e che si vorrebbe aver la potestà di potere includere tra quelle persone che possono essere soggette al provvedimento dell'ammonizione e del domicilio coatto.

Io non ho inteso, onorevoli senatori, di negare che per qualcuno dei reati accennati dall'onorevole ministro dell'interno, vale a dire per i reati contro la Patria, nonchè, per alcuni reati che possono essere commessi contro la sacra persona del Re, non vi possa essere l'applicazione di simili espedienti; ma io ho alluso come era mio dovere, a quei reati propriamente politici che sono classificati e definiti nel codice penale; io non domando altro. Non credo che a tale proposito si vorrà modificare il codice penale, perchè relativamente a questo obbietto non si è fatta parola; ma, finchè il codice penale dovrà esistere colla classifica dei reati politici, quale è ora determinata, e finchè nessuna innovazione si potrà apportare a questa classifica, allora i reati politici sono quelli designati nella legge comune e non si può includerli e ritenerli altrove con diversa definizione. Quindi, a questo proposito, riportandomi a tali principi, io ritengo che la Commissione che dovrà coadiuvare l'onorevole ministro della giustizia e l'onorevole ministro dell'interno nella compilazione del codice pe-

nale e della legge di pubblica sicurezza, di conserva con le Commissioni parlamentari, quando avranno concordemente bene determinati e precisati i reati politici, non potrà comprendere questi nell'applicazione degli istituti dell'ammonizione e del domicilio coatto.

E, finalmente, una parola sola relativamente all'art. 434 del Codice penale, vale a dire al rifiuto di obbedienza all'autorità.

Senza dubbio che quando l'ufficiale di pubblica sicurezza procede quale ufficiale di polizia giudiziaria, egli ha il diritto di chiamare qualsiasi cittadino, ed allora egli non è che un magistrato, e quindi bisogna corrispondere al suo invito; si avrà perciò rifiuto di obbedienza quando si manchi all'invito dell'autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano altre incombenze che sono determinate dalla legge, quando cioè l'ufficiale di pubblica sicurezza procede in adempimento di una disposizione specifica ed apposita di legge, allora egli è l'esecutore della legge e quindi ha bene il diritto di chiamare il cittadino e questo ha il dovere di corrispondere alla chiamata. Ma quando, o signori, nella pratica della vita a cui dobbiamo riportarci, un delegato qualsiasi, e qualche volta un agente subalterno, si permette di mandare a chiamare un cittadino e ciò faccia, non alla stregua di una precisa disposizione di legge, in tal caso questo cittadino non commette un rifiuto di obbedienza, una trasgressione alla legge non presentandosi: una diversa interpretazione assolutamente - e parlo a tal proposito a nome della Commissione - non si può ammettere.

Vuol dire che quando su tale argomento si verrà alla formazione della disposizione adeguata, si dovrà stabilire che si tratti sempre di atti legittimi dell'autorità, e su questi atti legittimi sarà chiamato il magistrato a interloquire e il magistrato dirà se si tratti o non di atto legittimo e, se non abbia la sua corrispondenza nella legge, non potrà ammettere il rifiuto di obbedienza. Per cui, io credo che tutto ciò potrà essere giuridicamente modificato nella statuizione delle apposite disposizioni di legge, del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza. E sono sicuro, anzi confido, che con questi criteri, quali li ha espressi l'onorevole ministro dell'interno nel suo magistrale discorso odierno, e con le osservazioni che la

Commissione ha creduto di arrecare, si potrà formare un testo unico della legge di pubblica sicurezza che sia degno delle tradizioni gloriose del diritto italiano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il governo del Re è autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel codice penale, nel codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza sarà sottoposto all'esame e al parere della sottocommissione parlamentare chiamata a esaminare il codice penale emendato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia duca di Genova » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia, duca di Genova ».

Prego il senatore, segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENG0, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'appannaggio assegnato con la legge 26 aprile 1883, n.1292 (serie 3^a) al principe Tomaso

Alberto Vittorio di Savoia, Duca di Genova, è elevato a lire un milione.

(I senatori ed i ministri ascoltano in piedi la lettura dell'articolo, ed applaudono lungamente).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta » (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta ».

Prego il senatore, segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'appannaggio di lire quattrocentomila assegnato con legge 27 marzo 1890, n. 6698, (serie 3^a) al Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, è elevato a lire un milione.

(I senatori ed i ministri ascoltano in piedi la lettura dell'articolo, ed applaudono lungamente).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera Nazionale » (numero 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre

1623, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera Nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.

Art. 2.

Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come per quelle usate dalla marina mercantile e dagli enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 3.

Le bandiere nazionali degli enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

Art. 4.

Gli enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli enti, purchè questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto.

L'autorità governativa può ordinare, secondo

le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle provincie, dei comuni e degli enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale.

In caso di trasgressione, il prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 5.

In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche ceremonie funebri.

Art. 6.

Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Art. 7.

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una.

In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della, o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da lire 1000 a 5000.

ALLEGATO.

Testo del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno *ad interim* degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Bandiera nazionale, o di Stato, è formata da un drappo di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale, e con le cravatte azzurre.

La Bandiera nazionale da usarsi nelle residenze Reali della Reale famiglia, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi ha lo stemma coronato.

Art. 3.

Per le Bandiere nazionali del Regio esercito e della Regia marina, come per le bandiere della Marina mercantile, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 4.

Le Bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

Art. 5.

Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purchè accompagnati alla Bandiera nazionale.

L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Province, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la Bandiera nazionale.

In caso di trasgressione il Prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 6.

In segno di lutto ufficiale si copriranno con veli neri le cravatte delle Bandiere. Durante le funzioni funebri le bandiere saranno tenute a mezz'asta.

Art. 7.

Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la Bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uffi-

ciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIELLO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'organizzazione degli Uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole ».

Prego il senatore segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge;
(V. *Stampato N. 288*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni aventi vigore di legge per regolare, nell'interesse del Mezzogiorno e delle Isole e mediante modificazioni agli ordinamenti attuali, il decentramento e l'unificazione delle funzioni ora esercitate dai diversi Ministeri per l'esecuzione delle opere pubbliche nonché per l'adozione di tutte le provvidenze comunque dirette al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle provincie meridionali.

(Approvato).

Art. 2.

Con Decreti Reali da presentarsi al Parlamento per la ratifica, il Governo del Re potrà stanziare nel bilancio dei lavori pubblici i fondi necessari al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle somme già assegnate nel detto bilancio per il dodicennio dal 1924-25 al 1935-36.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Non ho chiesto la parola nella discussione generale perchè non volevo dare neanche l'apparenza d'intralciare in alcun modo il proponimento del Governo di risolvere una buona volta, i problemi igienici, economici e sociali del Mezzogiorno, che, indubbiamente, sono problemi nazionali. Se la questione meridionale è ancora oggi viva e dolorante, merita ampia lode il Governo quando si accinge a portare balsamo e conforto, in guisa da far subentrare alle troppe parole, alle troppe promesse, i fatti e le opere.

Ho votato perciò consapevolmente l'articolo uno del disegno di legge che delega al Governo del Re i pieni poteri per l'adozione di tutte le provvidenze comunque dirette al miglioramento delle condizioni economiche igieniche e sociali del Mezzogiorno e delle isole. Ma l'articolo 2 di questo disegno di legge, pure colle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ha bisogno di un chiarimento che io mi permetto di sollecitare dall'onorevole ministro.

Dice l'art. 2 che con decreti Reali da presentarsi al Parlamento per la ratifica, il Governo potrà stanziare sul bilancio dei lavori pubblici i fondi necessari ai fini di cui all'art. 1, indipendentemente dalle somme già stanziate in detto bilancio per il dodicennio dal 1924-25 al 1935-36.

Si tratta dunque di una facoltà non limitata né per quanto riguarda il tempo, né per quanto riguarda la spesa; e nessun cenno è contenuto nella relazione ministeriale intorno ai mezzi finanziari coi quali s'intende di farvi fronte.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha detto alla Camera, ed ha ripetuto alla Commissione centrale del Senato, che dovendo il Governo emanare i provvedimenti a seguito di studi e di esame di progetti da redigersi dagli

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

uffici tecnici competenti, non era possibile prevedere e stanziare fino da ora una cifra di spesa. Quello che occorre - aggiunse - era di non ripetere gli errori passati e sopra tutto di spendere bene.

E siamo d'accordo. Ma occorre altresì che la facoltà concessa al Governo non produca una grave perturbazione al nostro bilancio ed una permanente limitazione al controllo finanziario demandato al Parlamento.

Il Senato ha votato pochi giorni or sono la legge concedente la facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche ed il relativo art. 3 precisa che con decreto Reale possono emanarsi norme aventi forza di legge, quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione.

Con l'art. 2 di questa legge noi accordiamo la delega al Governo e non poniamo limiti.

Voi sapete, onorevoli senatori, che il bilancio dei lavori pubblici è gravato da un'annualità di lire un miliardo e 179 milioni per annualità riferentisi ad opere straordinarie: voi sapete che gli stanziamenti annuali comprensivi di tutti i Ministeri per spese effettive straordinarie, rappresentano un'annualità di oltre due miliardi e 100 milioni.

Non vi sembri dunque fuori di luogo se io chiedo al Governo l'assicurazione di fare un uso molto limitato, di tali facoltà: e se dovrà emanare i provvedimenti finanziari di cui è parola in questo art. 2, li restrin ga alle necessità urgentissime, in modo da non compromettere, oltre all'efficacia del controllo parlamentare sulla pubblica spesa, la sistemazione del nostro bilancio raggiunta dopo tante ansiose trepidazioni e con tanta fatica.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Onorevoli Senatori. Le osservazioni del senatore Mayer mi permettono di fare al Senato alcune dichiarazioni che forse non sono senza interesse e che permetteranno a questa legge di non passare agli atti, regolarmente votata sì, ma senza una parola che ne ponga in luce tutta l'importanza e tutto il rilievo.

La legge arriva alla discussione del Senato in condizioni a mio parere diverse e migliori di quelle in cui è giunta alla discussione del-

l'altro ramo del Parlamento; perchè la legge ha avuto oggi già un principio di esecuzione, poichè, non solo in seguito al voto della Camera il Governo si è ritenuto autorizzato ad emanare i provvedimenti che istituiscono i Provveditorati alle opere del mezzogiorno, ma questi Provveditorati già funzionano dal 15 agosto e già si hanno i primi risultati della loro azione. Onde è evidente che il Senato, nel votare la delegazione dei poteri potrà trarre norma da quel tanto di esperienza che in linea di applicazione già è stata fatta dal Governo.

Questa osservazione, se vale per l'articolo 1 della legge tanto, più vale per l'articolo 2, che ha suscitato le cortesi osservazioni del senatore Mayer, in quanto esse trovano una prima risposta nel decreto che istituisce i Provveditorati alle opere.

Questo decreto, stabilendo che i Provveditori in un termine di sei mesi debbono presentare il piano regolatore di tutte le opere che si debbono compiere nella regione a ciascuno di essi affidata, evidentemente chiarisce la portata dell'articolo 2. Il senatore Mayer dice: l'articolo 2 non determina una cifra, e questo può essere pericoloso per il bilancio. Mi consenta l'on. Mayer di replicare che la storia così triste del Mezzogiorno d'Italia è tutta fatta di leggi le quali precisavano cifre, aprivano conti correnti a favore delle singole popolazioni del Mezzogiorno; ma nessuna di quelle cifre ha migliorato la realtà. (*Vivissime approvazioni*). Io ho preferito ed il Governo ha preferito seguire il sistema opposto e dal momento che il Governo si proponeva di studiare *ex novo* tutta la questione del Mezzogiorno, dal momento che il Governo riconosceva che gli sforzi compiuti dai governi precedenti non erano stati adeguati all'importanza dei problemi da risolvere, era necessario rimandare la enunciazione delle cifre al momento in cui gli studi saranno completati. Ma ciò non significa, onorevoli senatori, una minorazione dei controlli parlamentari e tanto meno un pericolo per il bilancio. È evidente infatti che, quando fra circa tre mesi i provveditorati alle opere presenteranno al Governo i piani regolatori prescritti dal decreto-legge chi li istituisce, il Governo dovrà maturamente studiare questi piani, non soltanto dal punto di vista tecnico, non soltanto dal punto di vista ancora più importante dall'ef-

fetto economico di ciascuna opera, ma anche, evidentemente, dal punto di vista del carico finanziario che dal complesso delle opere sarà per derivare.

Quale potrà essere il risultato di queste indagini? Io non saprei oggi dirlo al Senato.

Un competentissimo in materia di bonifiche sta in questi giorni studiando una delle bonifiche più importanti dell'Italia meridionale. Egli si è trasferito nell'Italia meridionale col proposito di studiare una bonifica di 25 mila ettari, cioè la bonifica di una zona pianeggiante. Invece si è accorto che l'opera di bonifica della sola zona pianeggiante sarebbe stata un colossale errore e mi ha annunziato l'altro giorno che il suo studio ormai si estende ad un comprensorio di cento mila ettari, che si estende a tutto il bacino montano, per sanare i disordini delle acque, per servire le necessità delle trasformazioni montane, per ricavare gli impianti idroelettrici e provvedere alla irrigazione della pianura.

Di fronte alla necessità di studiare sistematicamente i problemi, di fronte alla necessità di collegare finalmente la bonifica idraulica con la bonifica agraria per far sì che la bonifica idraulica sia anche nel Mezzogiorno d'Italia un'opera redditizia e non un vano tentativo, come è successo per il passato, evidentemente sarebbe stato assurdo voler prevedere una cifra esatta di spese. Il Governo rifugge da questi empirismi, dei quali, ripeto, ha fatto giustizia un passato lontano e vicino. Non ci sarà pericolo, onorevole senatore Mayer, per il bilancio. Consentitemi di dirvi che se altri governi avrebbero meritato il dubbio da voi sollevato, non è il Governo fascista, il quale ha portato il bilancio da un disavanzo di alcuni miliardi ad un avanzo di mezzo miliardo...

MAYER. Ne abbiamo ripetutamente dato lode.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici..... che lasci sospettare al Senato di volere sprecare un così grande risultato.

Non dubiti il senatore Mayer, non dubiti il Senato; il Governo proporzionerà le cifre alla potenzialità finanziaria del Paese, ma questo non significa che la cifra possa essere determinata fin da oggi; questo non significa che oggi si debbano ripetere gli errori che noi abbiamo criticato nell'opera dei governi passati.

Onorevoli senatori, io credo che poche leggi si sieno presentate al Senato in più favorevoli condizioni di questa. Dal senso di sollievo e di fiducia che si è diffuso in tutto il Mezzogiorno d'Italia, e di cui si è fatto eco l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, voi potete trarre argomento certo intorno alla bontà della legge.

Io sono convinto che il Senato la voterà per quel sentimento di alto patriottismo, che ha sempre caratterizzato le deliberazioni di questa assemblea. (*Applausi*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso "a norma del regolamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cippico a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CIPPICO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 milioni seicentomila, per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val D'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica tra Trieste e Zara ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cippico della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sull'art. 2 del disegno di legge per i provvedimenti per il Mezzogiorno:

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha osservato che questa legge ha il vantaggio, rispetto al tempo in cui è stata presentata, di offrire ora campo per l'osservazione, perchè è già entrata in esecuzione. E questa domanda di più ampi poteri da parte del ministro dei lavori pubblici credo si possa ora consentire, per mantenere quella unità di intenti e d'indirizzi che spesso è mancata fra i vari dicasteri. Nè so fino a che punto si possa preoccuparsi, guardando all'esperienza passata, e alla proporzione della spesa pel Mezzogiorno, di quanto ha prospettato l'onorevole Mayer.

Ma vorrei dire intanto al ministro dei lavori pubblici che questo termine di sei mesi imposto per la presentazione dei piani per le opere del Mezzogiorno può forse essere troppo breve.

Sono forse stati mandati nel Mezzogiorno dei commissari per l'esecuzione dei lavori pubblici, che arrivano spesso per la prima volta in paesi che non conoscono punto; e la fretta con cui certi lavori si eseguono anche quando si potrebbero eseguire con maggior calma, può far commettere errori od anche dar luogo a fatti dolorosi come quello di non buono augurio avvenuto a Potenza, ove l'edifizio che doveva ospitare il Provveditorato dei lavori pubblici è crollato travolgendo molte vittime nella sua rovina.

Vorrei pure raccomandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici di avere presenti, in quanto possono essere frutto di non breve esperienza, i suggerimenti che ebbi occasione di fare anch'io, appena egli, dopo aver assunto il Ministero dei lavori pubblici, venne al Senato, e che si concretavano nella raccomandazione di spendere bene quello che si spende pel Mezzogiorno. Perchè uno dei gravi inconvenienti è stato soprattutto l'avere speso male. E se io potessi entrare in particolari che non voglio toccare in questo momento, anche perchè avrebbero bisogno di una nozione più compiuta della topografia e dell'ambiente in cui sono stati eseguiti questi lavori, farei vedere all'onorevole ministro quanto, specialmente in materia di strade, si è sciupato. Raccomando all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che ha fama di uomo retto e amante del suo paese, di portare la sua attenzione su questo argomento, e

di diffidare dei consigli di persone non pratiche del Mezzogiorno, le quali possono schizzare grandi piani che non corrispondono sempre ai bisogni dei luoghi.

Egli insiste molto sulle bonifiche, ma non c'è bisogno che io gli rammenti come il Mezzogiorno sia in gran parte paese di colline. E queste opere possono avere importanza; ma parecchie di queste bonifiche hanno costato grande dispendio all'erario, ed accade che non se ne trova in molti luoghi neppure più la traccia. Il lavoro di bonifica del Mezzogiorno deve essere fatto con criteri particolari.

Bisogna anche guardare ad altre particolari disposizioni di legge.

È accaduto, per esempio, che in ambienti ristretti qualche proprietario del Mezzogiorno ha eseguito opere di bonifica limitate, ma che potevano concorrere al risanamento igienico soprattutto della zona in cui venivano compiute. Ma lo stesso proprietario che ha compiute queste opere di bonifica resta ancora soggetto a tutte le gravezze, come quella del contributo malarico, al pari dei proprietari circostanti che non hanno fatto nessuna bonifica e che, anzi, sono responsabili della malaria che seguita ad esservi, malgrado l'opera compiuta per propria spontanea volontà da chi ha fatto le bonifiche nell'ambito in cui le poteva eseguire. Nel Mezzogiorno tutto questo va tenuto molto da conto.

Debbo lodare poi ciò che si dice nella relazione, sia nelle intenzioni del ministro dei lavori pubblici, vale a dire di volgere l'attenzione a provvedimenti che intendono rilevare l'agricoltura, la vera ed essenziale questione del Mezzogiorno. Ma anche in questo egli deve rammentare che il Mezzogiorno, malgrado si parli sempre dei baroni del Mezzogiorno, è un paese di piccoli e medi proprietari, e molto si farà per l'agricoltura del Mezzogiorno se si darà animo ed opera all'estensione dell'appoderamento, che concorrerebbe a risolvere in parte la grave questione demografica sempre più impellente col restringersi dell'emigrazione trans-oceanica.

Le bonifiche, nel Mezzogiorno, sono strettamente connesse a' rimboschimenti, i quali, purtroppo, negli anni passati, hanno avuto esito disastroso per mancata sorveglianza, per infedeltà di esecuzione e per tutte quelle negli-

genze o colpe con le quali si distruggono boschi esistenti e non se ne fanno sorgere di nuovi.

Non vi è poi distinzione, assai spesso, da luogo a luogo e da cosa a cosa ne' provvedimenti che si adottano e nel modo come si eseguono.

Il piccolo proprietario, il quale vuole compiere un'opera di miglioramento agrario che costi anche poche migliaia di lire, è sopraffatto dalle formalità richieste per il concorso dello Stato che infine può anche venire a mancare. Deve presentare le piante topografiche; dev'essere presentare non solo gli estratti catastali ma anche le mappe, che ora si fanno pagare discretamente dagli uffici che le rilasciano; e poi deve presentare un piano preventivo il quale è così minuto da richiedere assolutamente l'opera di un ingegnere. Non si tratta semplicemente di dire «grosso modo» che cosa si spenderà per fare un'opera modesta; si vogliono i più minimi dettagli anche non prevedibili: che si dica ad esempio ove sarà presa la pietra per quella costruzione, quanto costerà il trasporto, quale sarà la percentuale dell'assicurazione per infortuni o per altro che ricadrà su quella specie di lavoro.

Cose affatto inutili, o, per lo meno superflue, quando l'accesso del funzionario, che deve controllare in una maniera approssimativa l'opera, basterebbe.

Io posso capire che ciò si voglia fare quando si tratta di opere che importano e sorpassano le centinaia di migliaia di lire. Non so se sempre tutto questo sarà utile, perché al Ministero, dove queste carte saranno esaminate, non si ha cognizione dei luoghi, e quindi il controllo non sarà efficace. Ma in ogni modo quando si tratta di poche migliaia di lire accade quello che è accaduto in un caso che ho potuto controllare direttamente, e cioè che per un piccolo lavoro, per il quale si concedeva un premio di un migliaio di lire, furono mandate Commissioni che costarono assai più che non l'importo del premio.

Onorevole ministro, altre osservazioni potrei fare, ma mi limito a raccomandarle semplicemente di tenere presenti almeno queste considerazioni di carattere generale.

E poichè ella ha parlato di lavori fatti in epoche precedenti, ricordo che dal 1904 al 1908 ebbe luogo la discussione di leggi speciali per il Mezzogiorno, e fu approvata, dopo molta

discussione, anche una legge per la Basilicata. Io vorrei che l'onorevole ministro dei lavori pubblici leggesse, dopo vent'anni da che quella legge ha avuto la sua parzialissima esecuzione, quelle discussioni; e, magari, giacchè si stampa tanto per lo Stato, le raccogliesse in volume per assicurarsi la cooperazione dell'opinione pubblica e di quelli che possono portarvi il loro contributo di critica, e vedesse, col controllo de' risultati, quali ne sono stati gli effetti e quali le ragioni che hanno reso in parte quegli effetti sterili e in parte non hanno fatto raggiungere gli intenti cui era diretta quella legge. Gli errori e le mancanze del passato, se ben considerati e indagati nelle loro cause, possono servire a evitarne di nuovi e assicurare una rotta migliore.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Farò brevissime dichiarazioni in risposta al senatore Ciccotti, per quanto mi sembri che le sue obiezioni sarebbero state più a posto nella discussione generale della legge.

Quanto al termine di sei mesi, che egli giudica troppo breve, per lo studio dei piani regolatori, io posso assicurare l'onorevole senatore Ciccotti che questo termine sarà sufficiente. Anzitutto io non so a chi voglia accennare dicendo che i funzionari che sono stati inviati per quest'opera nel Mezzogiorno sono poco o nulla conoscitori dei luoghi.

CICCOTTI. Non faccio questione di persone. Ho detto in generale.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Mi scusi, onorevole Ciccotti, ella ha detto che i funzionari non conoscevano i luoghi. Mi permetterà di risponderle che, precisamente, io ho scelto i funzionari che più davano affidamento di conoscere le regioni alle quali li ho destinati. Senonchè, avendo adottato il principio di inviare nell'Italia meridionale soltanto i funzionari ottimi e distinti, io ho dovuto anche mandare colà qualche funzionario non pratico dei luoghi. Ma questa è stata l'eccezione e non la regola. Mi permetto di sfidare l'onorevole senatore Ciccotti a provarmi il contrario: il personale lo regolo io, e tutte le volte che ho fatto un trasferimento sono andato a vedere con una grande pazienza il fascicolo personale del

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

funzionario per sapere quale poteva essere, oltre alla sua competenza generica, anche la sua competenza specifica. Perciò credo di potere accettare senza timore la discussione su questo argomento con qualsiasi interpellante.

Nè, credo, che, per dimostrare la brevità del termine, possa essere invocato il dolorosissimo caso avveratosi in questi giorni a Potenza. Se tutti i crolli che avvengono nella eruzione di pubblici edifici (specialmente quando si costruisce in cemento armato) dovessero dar luogo a conclusioni di questo genere, credo che il senatore Nava consenta con me nel ritenere che Milano dovrebbe rinunciare al suo stupendo slancio edilizio. So infatti che a Milano c'è una agitazione per i crolli di edifici in costruzione e si domanda che il Governo intervenga con provvedimenti limitativi.

Quindi se è successo un caso, ripeto, molto doloroso, non credo che da esso si possa trarre argomento di sfiducia all'inizio di un'opera colossale.

Per quanto riflette i concetti del senatore Ciccotti intorno alle bonifiche, debbo dichiarargli che dissento profondamente da lui. Secondo il senatore Ciccotti, sembra che con la bonifica non si possano migliorare se non le zone pianeggianti; ora io ritengo invece che il concetto di bonifica si estenda a tutte le trasformazioni, di qualunque regione si tratti. Noi abbiamo, onorevole Ciccotti, in Italia meravigliosi esempi di bonifiche in zone montane!

Cito l'esempio di Brisighella, dove si sono trasformati i calanchi in terreni fertilissimi che danno oggi un prodotto molto abbondante. Ebbene, il Governo si propone trasformare gli infiniti calanchi dell'Italia meridionale per modo che diventino zone redditizie.

Nè so a che cosa intenda accennare il senatore Ciccotti, quando lamenta che il piccolo proprietario, quando deve compiere opera di bonifica si trovi di fronte ad inceppamenti e difficoltà. Se si tratta di piccola bonifica, il senatore Ciccotti sa benissimo che in simili opere lo Stato non interviene se non per aiutarle con un sussidio, con procedura speditissima. Se si tratta di vere e proprie bonifiche, spero che il senatore Ciccotti non vorrà imputare la legge, se prevede...

CICCOTTI. Mi permetta, onorevole ministro,

io ho parlato di miglioramenti agrari anche in generale ed anche quando lo Stato dà dei sussidi dietro l'invio di preventivi, chiedevo che vi fosse una procedura più spiccia.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*... se la legge circonda le opere, che costano allo Stato centinaia e centinaia di milioni, delle opportune cautele. E il senatore Mayer sarà d'accordo con me nel ritenere che queste cautele debbano essere rigorosamente applicate.

Per quanto riflette le trasformazioni agrarie, a cui da ultimo ha accennato il senatore Ciccotti, il Senato sa che è imminente la pubblicazione delle norme di attuazione della legge Serpieri, nella quale il senatore Ciccotti troverà adeguata risposta.

ANGIULLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIULLI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Non voglio nè devo abusare della vostra pazienza nell'ascoltarmi, poichè mi lusingo che a seguito delle dichiarazioni già fatte dal ministro Giuriati innanzi all'Ufficio centrale, e della mia breve relazione, molti dei dubbi surti nell'animo di parecchi di voi in merito al disegno di legge in discussione, siano scomparsi e chiariti!

Mi limiterò a brevi dichiarazioni.

Or è decorso un anno, che in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici io ebbi l'onore di sollevare ancora una volta questo annoso e secolare problema del Mezzogiorno.

Ricordai allora tutti coloro che con studi, con progetti, da ogni parte d'Italia erano concorsi per la soluzione di esso, e come fin dal 1901 Luigi Luzzatti prima, ed un anno dopo l'onor. Zanardelli, entrambi dal banco del Governo, avevano con elevate parole riconosciuta la dolorosa inferiorità economica del Mezzogiorno.

Come nel dicembre 1903 l'onor. Giolitti nel suo discorso-programma tra i maggiori problemi a risolvere indicava quello di rialzare le condizioni economiche del Mezzogiorno, per cui il nostro valoroso collega Giustino Fortunato, era indotto a scrivere: Che la questione meridionale veniva in quel giorno riconosciuta.

Ricordai le provvidenze legislative emesse, le leggi speciali pubblicate, e dimostrai come tutte erano rimaste o sospese, o malamente

applicate, per cui nessun beneficio ne era venuto al Mezzogiorno, le cui popolazioni avevano finito per perdere qualsiasi fiducia nello Stato.

E dimostrai, che oramai dopo la famosa inchiesta sulle condizioni dei contadini meridionali, era tempo di finirla con le Commissioni che studiano e nulla concludono, mentre le popolazioni vogliono che si agisca per abbattere la malaria che imperversa, che si sistemino al più presto i bacini montani e fluviali, che si riparino le frane, che si costruiscono con la maggiore sollecitudine le vie di comunicazioni, gli acquedotti, le fognature, gli edifici scolastici, perchè queste nostre popolazioni, ripeto, frugalmente parche, e genialmente operose, sollecitano dal Governo non eccezioni o favori, ma giustizia.

E completai il mio dire, con l'affermare, che dopo l'assunzione al Governo dell'onorevole Mussolini, erano risorte nell'animo dei meridionali speranze nuove, ma occorrevano provvedimenti solleciti, che rappresentassero una vera « instauratio » dopo tanti anni di rovina e d'inconsapevolezza.

L'attuale ministro dei lavori pubblici, che da pochi giorni era stato assunto a quel dicastero, e che non aveva potuto rendersi ancora edotto dei formidabili problemi, che assillano quel ministero, e specie del problema del Mezzogiorno, rispose vagamente alle mie osservazioni. Riconobbe che il problema del Mezzogiorno costituiva indubbiamente uno dei principali problemi, che il nuovo Governo aveva assunto di risolvere, e dichiarò che perciò erano stati stanziati 15 miliardi di lavori pubblici per un dodicennio, di cui sette destinati esclusivamente al Mezzogiorno.

Ed aggiunse, confortato anche dal parere del relatore del bilancio onorevole senatore Rolandi Ricci, che tutto avrebbe dovuto restringersi nei limiti della spesa già fissata per legge.

Ma noi replicammo che i fondi erano assolutamente insufficienti, che non si poteva nei limiti fissati dal bilancio provvedere alle esigenze del Mezzogiorno.

Che alla soluzione di questo problema nei passati Ministeri non era anche mancata, né la coscienza politica, né la conoscenza tecnica, né la volontà.

Ma era invece mancato in essi il coraggio economico. Si erano sempre spaventati della spesa.

Ora bisognava considerare il problema del Mezzogiorno, come ben scrisse un illustre pubblicista, come una nuova guerra da vincere e di fronte alla guerra non possono esistere perplessità economiche e timori finanziari.

Occorre fronteggiare questo problema con mezzi straordinari, perchè con i mezzi ordinari di bilancio non si risolve nulla e si ricade negli errori dei precedenti governi.

Anche perchè la questione meridionale ha perduto alcuni aspetti di rivendicazione e di passione per una maggiore giustizia distributiva, per diventare una vera questione di produttività pel bilancio economico della Nazione. Non si tratta solo di provvedere alle condizioni indispensabili, che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini per una coesistenza più alta e civile; ma si deve provvedere anche la ruota arrivi ad ogni casa, come scriveva un ministro del Settecento il Tanucci, a che gli abitanti di vaste plaghe non restino ancora senza posta, senza medico, senza acqua, senza via, e che entrino come cittadini d'Italia nel circolo della vita nazionale.

E trattandosi di problema di valorizzazione delle possibilità d'incremento della produzione nazionale, se fosse pure stata indispensabile una politica di rigida economia, di lesina, di deflazione di spesa, per la salvezza d'Italia, bisognava fare eccezione sempre pel Mezzogiorno e per le Isole, anche perchè avendo queste regioni in guerra e dopo la guerra contribuito con salda disciplina a salvare la patria, oggi trovavano ancora più aggravati ed inaspriti i loro problemi.

Ma il Presidente del Consiglio, ricevendo pochi giorni dopo a Milano una rappresentanza di meridionali, in uno dei suoi efficaci discorsi dichiarava:

« Io, egli diceva, ho visitato il Mezzogiorno, « ne ho riportato impressioni discordanti. Vi « sono popolazioni, sane, gagliarde, patriotti, « che, che non sono mai state infette dalla « malaria bolscevica, ma queste popolazioni « vivono in condizioni primitive quasi preistoriche; manca l'acqua, e non solo l'acqua per i lavori, ma l'acqua per bere. »

« Tutti i Comuni della Basilicata, e molti

« della Sicilia attendono da anni un acquedotto, che essi avranno dal Governo fascista ».

Con queste parole l'onorevole Presidente Mussolini segnava il problema del Mezzogiorno come problema interno, e massimo del regime.

Indicava il punto essenziale del suo programma politico, cioè la valorizzazione economica della Nazione, il cui primo passo doveva essere la messa in valore del Mezzogiorno.

Il ministro dei lavori pubblici onorevole Giuriati ebbe il gran merito di comprendere allora la volontà del suo capo, e volse tutta la sua attenzione alla esecuzione dei lavori pubblici per venire in aiuto delle popolazioni meridionali, che non potevano neppure più redimersi con l'emigrazione.

Convocò tutti i senatori, i deputati, i presidenti dei Consigli Provinciali, i sindaci, i rappresentanti le Camere di Commercio delle provincie meridionali, e volle da tutti sentire i consigli, sapere gl'intendimenti, conoscere i programmi; e discutere di questi consigli, di questi intendimenti, di questi programmi, in contradditorio coi funzionari e tecnici del suo Ministero.

Così egli ebbe a formarsi un piano ed esatto concetto. E perchè questi programmi d'idee sboccassero nel sereno e chiaro orizzonte del concreto e fattivo ritenne che era necessario:

a) Un'opera direttiva, intelligente ed accorta, assolutamente estranea ad ogni ingerenza politica;

b) Che bisognava rivedere tutto il programma dei lavori, e trovare i mezzi più idonei alla esecuzione organica e graduale di tali lavori;

c) Che occorreva rendere facili i rapporti, eseguire le bonifiche, rivolgere i maggiori capitali ad opere di igiene. Giovare soprattutto ad agricoltori e contadini, che come diceva il nostro Franchetti, non figuravano mai nella clientela dello Stato Italiano.

Fare che solo nella cultura più larga e remunerativa delle terre bonificate, nella forza delle sue acque divenute moto, luce, calore, nelle sue vie, nei suoi porti, nei suoi approdi il lavoratore meridionale trovasse efficace susseguimento di rendimento e di elevazione.

Far servire i lavori pubblici alla agricoltura,

questo il profilo più caratteristico che il ministro ha voluto imprimere alla nuova politica del Mezzogiorno.

Così pure ritenne che il Mezzogiorno dovesse adempiere con la navigazione ed i traffici il suo compito di Molo proteso verso l'Oriente, oggi che questo si sveglia e si affaccia come scrisse l'Arias, a nuove forme economiche e storiche.

Ma comprese che nei lavori portuali occorreva smettere una miope gelosia di campanile, che pretendeva che tutta la costiera fosse forata e frangiata di piccoli scali; costosi sempre in Italia, ove per creare sicuri ricoveri debbonsi gettare montagne di pietra e di ferro sul mare.

Invece opporre alla moltiplicazione dei porticciuoli deserti la concentrazione di sforzi ed impianti per l'attrezzo di alcuni grandi empori, allacciati il Mezzogiorno alle grandi vie marine del mondo.

Così sfruttare il mare per creare la terra.

Rivedere il programma delle comunicazioni, e viabilità. Completare le vie ordinarie e di ferro, ma queste non far servire alla comodità solo di persone racchiuse nei centri, appollaiati a monti, ma soprattutto alla migliore coltivazione e rendimento delle campagne sparse.

A raggiungere questo scopo, occorrerà non ripetere gli errori del passato profondendo spese ingenti e nulla risolvendo.

Da ciò la necessità di un coordinamento tra l'una e l'altra opera; uno stretto rapporto tra le necessità locali e gli uffici governativi incaricati di servirle.

Da ciò la necessità di concentrare negli organi periferici le competenze munendole di un razionato decentramento di poteri. Da ciò la ragione del presente disegno di legge.

Ma perchè questo disegno raggiunga il suo intento, perchè i nuovi organi, che andrete a creare migliorino le condizioni economiche, igieniche e sociali delle provincie meridionali occorre, onorevole Ministro, che le modificazioni agli ordinamenti amministrativi attuali devono rispondere a questi criteri:

1° L'Amministrazione e gestione deve rivestire carattere di straordinarietà, di eccezione per ampiezza di mandato di poteri, per libertà di criteri e di procedure;

2^a Gli uffici tutti tecnici ed amministrativi devono costituire un organismo veramente autonomo, che faccia e s'imponga a sé la sua legge;

3^a Che ai servizi presiedano e collaborino funzionari che conoscano e siano capaci di studiare e comprendere i problemi per la parte loro affidata, nella sua ampiezza ed integrità, che sappiano intendere alle soluzioni richieste con altezza di vedute e con coscienza di dovere nazionale;

4^a Che le necessarie disponibilità finanziarie seguano congrue ed immediate gli avanzamenti dei lavori, si che questi si attuino con simultaneità e si compiano le opere senza ritardi e senza danni.

Prima però di conchiudere io intendo rivolgere al ministro Giuriati un vivo encomio, e credo che a questo si assocerà ben volentieri il Senato.

Ed è per il progetto da lui voluto per la costruzione di fabbricati per alloggiare gli operai, occupati nell'esecuzione di opere pubbliche, e da destinarsi in seguito ad abitazioni di agricoltori.

Con questo progetto si cosiruisce un villaggio-tipo, che non solo provvede al ricovero degli operai adibiti ai lavori, per modo da difenderli con assoluta sicurezza sia contro le inclemenze del clima, sia contro speciali malattie di talune zone, protezione fino ad ora trascurata, ma si vivifica, come ben disse il Ministro l'opera pubblica, perchè si viene a migliorare la distribuzione demografica della regione e servire la tendenza, per lo più istintiva dell'agricoltura di portarsi a vivere presso il suo campo.

Così un nucleo di fabbricati destinati ad essere il ricovero degli operai, dopo il compimento dell'opera diverrà la prima abitazione dell'agricoltore.

Per queste considerazioni io reputo, che il Senato non possa negare il suo voto al presente disegno di legge, presentato da un Governo, che ha già dimostrato, come per esso il pensiero e l'azione siano una cosa sola, e che ha già mantenuto molti degli impegni assunti verso il Mezzogiorno. (*Applausi*).

MAYER. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Io ho cominciato dal dichiarare che

non avevo preso la parola nella discussione generale perchè non volevo avere neanche l'apparenza di intralciare in nessun modo il progetto di legge.

L'onorevole relatore ha detto che la soluzione del problema del Mezzogiorno è stato assunto dal Presidente del Consiglio come un problema del regime. Io ho detto qualche cosa di più: è un problema nazionale. Osservava l'altro giorno il collega Tanari che è un cattivo italiano quello che fa distinzione tra mezzogiorno e settentrione; io sono del suo avviso, e ho dichiarato testè che tributavo ampia lode al Governo perchè dopo tante parole, dopo tante promesse e dopo tanti danari più o meno bene spesi, si accingeva a compiere i fatti e le opere.

Mi sono semplicemente limitato a richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sull'articolo 2 che, a mio avviso, rappresenta una cambiale in bianco di illimitata spesa per tempo illimitato.

Con questi intendimenti ho provocato una dichiarazione del Ministro che mi soddisfa e ne lo ringrazio.

LIBERTINI. Meno male!

MAYER. Non c'è da dire meno male, perchè, per quanto riguarda l'attuale ministro dei lavori pubblici, tutti potete avere e avere la maggiore stima di lui, ma io conosco particolari della sua vita che esigenze di carattere internazionale impediscono per ora di rendere pubblici, ma il giorno in cui saranno da tutti conosciuti ve lo faranno stimare ancora di più.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENG^O, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali.

Al capoverso dell'articolo 2 del detto decreto-legge è sostituito il seguente:

« Il ministro delle comunicazioni provvederà, con decreto ministeriale di concerto coi ministri delle finanze e delle colonie, alla modifica-
zione, unificazione e semplificazione di tutte le norme regolamentari, sia amministrative che contabili, che disciplinano il servizio dei vaglia postali e telegrafici interni, a tassa e di servizio, e di quelli internazionali ».

Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA*

Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, numero 1826, e del 2 dicembre 1923, n. 2970, coi quali si consente la riassunzione sommaria della contabilità dei vaglia riferibili agli esercizi dal 1914-15 al 1921-22;

Visti i decreti legislativi del 10 settembre 1923, n. 2376, e del 2 dicembre 1923, n. 3122, riflettenti l'ordinamento del servizio dei vaglia postali interni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con quelli delle finanze e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla contabilità dei vaglia postali relativa all'esercizio 1922-23, le disposizioni che con Regio decreto 16 novembre 1921, numero 1826, e con Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2970, emanati in virtù di delegazione di poteri, furono applicate alle contabilità dei vaglia postali relative agli esercizi 1914-15; 1915-16; 1916-17; 1917-18; 1918-19; 1919-20; 1920-21 e 1921-22.

Le differenze sono pareggiate mediante rilievi da saldarsi con somme prelevate dal capitolo di bilancio, al quale sono imputati i rimborси eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste in conseguenza di frodi e di danni subiti da privati e dall'Amministrazione stessa per il servizio dei vaglia.

Art. 2.

È data facoltà al ministro delle comunicazioni di stabilire, di concerto con quelli delle finanze e delle colonie, le norme per la verifica e la chiusura della contabilità dei vaglia postali relativa al periodo dal 1º luglio 1923, al 30 aprile 1924, e per la regolarizzazione delle eventuali differenze.

È data anche facoltà al ministro delle comunicazioni di provvedere con decreto ministeriale, di concerto coi ministri delle finanze e delle colonie, alla modifica-
zione, unificazione e semplificazione di tutte le norme amministrative e contabili che disciplinano il servizio dei vaglia postali e telegrafici interni, a tassa e di servizio, e di quelli internazionali.

Art. 3.

Il ministro delle comunicazioni ha facoltà di applicare, nei riguardi del servizio dei vaglia, disimpegnato dall'amministrazione postale italiana nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia, le norme che regolano il servizio stesso nelle colonie italiane.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uff-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI
DI SCALEA.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Di Stefano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Stefano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prima votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti e di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali » (N. 263-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali ».

Domando all'onorevole ministro della giustizia se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per incarico dell'onorevole ministro dell'interno, dichiaro che il Governo consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'articolo unico nel testo dell'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, concernente provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, con l'aggiunta all'art. 5 del seguente comma:

« Coloro che alla data 24 maggio 1915 si trovavano in servizio in qualità di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del Regio Prefetto essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite coi citati decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744; unico dei decreti luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1740 e

21 maggio 1916, n. 682; 161 e 162 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico) e 72 e seguenti del relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità delle patenti provvisorie rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, è prorogata fino a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

Possono essere dichiarate definitive le patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico (1^o comma, 1^a parte) del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, quando i richiedenti si trovino nelle seguenti condizioni:

1^o posseggano la licenza ginnasiale o tecnica;

2^o abbiano prestato, dopo conseguita la patente provvisoria, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali o provinciali nella qualità di segretario o di vice segretario;

3^o paghino la tassa di lire quaranta.

Art. 3.

La dichiarazione di cui nell'articolo precedente è fatta dal prefetto della provincia, nella quale l'aspirante presta od ha prestato l'ultimo servizio, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e previo l'accertamento della esistenza delle condizioni fissate dall'articolo predetto.

La determinazione del prefetto è definitiva.

Art. 4.

Coloro che siano muniti di patenti provvisorie a norma del 1^o comma (2^a parte) dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, possono essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva, qualora si trovino nelle condizioni previste nel n. 2 dell'articolo 2 del presente decreto, da accertarsi in conformità di quanto dispone il successivo art. 3.

Art. 5.

Il prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, può rilasciare patenti definitive, senza l'esperimento degli esami, a coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 162 della legge comunale (T. U. approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) ed abbiano prestato non meno di due anni di lodevole servizio con funzioni di concetto presso segreterie di comuni e provincie.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

v. — *Il Guardasigilli*: MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarò chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti:

« 1º l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24; ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;

« 2º il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;

« 3º l'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-1912, 1912-13 e 1913-14;

« 4º la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13 » (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti:

« 1º l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;

« 2º il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;

« 3º l'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-12 1912-13 e 1913-14;

« 4º la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono tradotte in legge le disposizioni contenute nei disegni di legge relativi:

a) ai rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23, quali risultano dalla annessa tabella A;

b) ai conti consuntivi del Fondo dell'emigrazione per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24, quali risultano dall'annessa tabella B;

c) ai rendiconti consuntivi dell'Eritrea per gli esercizi 1911-12 e 1912-13, quali risultano dall'annessa tabella C;

d) al rendiconto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio 1913-14 quale risulta dall'annessa tabella D;

e) ai rendiconti consuntivi della Somalia per gli esercizi dal 1910-11 al 1912-13, quali risultano dall'annessa tabella E.

TABELLE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI DI LEGGE RELATIVI ALL'APPROVAZIONE DI RENDICONTI CONSUNTIVI

TABELLA A.

Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1912-13.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>tre miladuecentocinquantadue milioni settantatremila novecentotredici e centesimi sette</i>	L.	3,252,073,913.07
delle quali furono riscosse	»	2,824,458,731.05
e rimasero da riscuotere	L.	<u>427,615,182.02</u>

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>tre miladuecentoquarantotto milioni settecentottantanove mila novecentosettantuna e centesimi cinquantasei</i>	L.	3,248,789,971.56
delle quali furono pagate	»	2,577,452,239.76
e rimasero da pagare	L.	<u>671,337,731.80</u>

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1912-13, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,528,873,406.29
Spesa	»	2,786,365,394.58
Disavanzo —	L.	<u>257,491,988.29</u>

Costruzioni di strade ferrate:

Entrata	L.	50,000,000.—
Spesa	»	50,000,000.—

Movimenti di capitali:

Entrata	L.	611,525,876.97
Spesa	»	350,749,947.17
Differenza attiva +	L.	260,775,929.80

Partito di giro:

Entrata	L.	61,674,629.81
Spesa	»	61,674,629.81

Riepilogo generale:

Entrata	L.	3,252,073,913.07
Spesa	»	3,248,789,971.56
Avanzo . . . +	L.	3,283,941.51

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *venti milioni cinquecentoventinove mila quattrocentoquarantasette e centesimi diciannove* (lire 20,529,447.19) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1912-13 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1911-12
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentotrentanove milioni ottocentosessantasettemila centonovanta e centesimi novantasette* L. 439,867,190.97 delle quali furono riscosse » 266,935,703.97 e rimasero da riscuotere L. 172,931,487.—

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *ottocentonovantacinque milioni cinquecentosessantisettemila centosettantotto e centesimi quattro* L. 895,567,178.04 delle quali furono pagate » 596,104,323.55 e rimasero da pagare L. 299,462,854.49

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *dieci milioni duecentosessantamila settecentonovantasei e centesimi novantasei* (lire 10,260,796.96) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1912-13, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1912-13.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1912-13 (articolo 1)	L.	427,615,182.02
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	172,931,487.—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna <i>v</i> del riasunto generale)	»	50,325,503.02
Residui attivi al 30 giugno 1913 . . . L.		<u>650,872,172.04</u>

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1912-13 (articolo 2)	L.	671,337,731.80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	299,462,854.49
Residui passivi al 30 giugno 1913 . . . L.		<u>970,800,586.29</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *duecentotrentottomilacinquecentoventicinque e centesimi venticinque* (lire 238,525.25) i discarichi accordati nell'esercizio 1912-13 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *dieci milioni settecentoottomila settecentoquarantasei e centesimi sessantatre* l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1912-13, come risulta dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Avanzo finanziario al 30 giugno 1912	L.	10,756,602.74
Entrate dell'esercizio finanziario 1912-13	»	3,252,073,913.07
	L.	<u>3,262,830,515.81</u>

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1912-13 L. 3,248,789,971.56

Diminuzioni nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1911-12, cioè:

accertati:

al 1 ^o luglio 1912	L.	441,143,671.36
al 30 giugno 1913	»	439,867,190.97
		<u>1,276,480.39</u>

Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1911-12, cioè:

accertati:

al 1 ^o luglio 1912	L.	893,750,386.06
al 30 giugno 1913	»	895,567,178.04
		<u>1,816,791.98</u>

Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore,
ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale

Avanzo finanziario al 30 giugno 1913	»	238,525.25
		<u>10,708,746.63</u>
	L.	<u>3,262,830,515.81</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in	L.	18,914,140.59
delle quali furono riscosse	»	13,618,965.02
e rimasero da riscuotere	L.	<u>5,295,175.57</u>

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertata nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	20,178,965.07
delle quali furono pagate	»	15,305,167.14
e rimasero da pagare	L.	<u>4,873,797.93</u>

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in	L.	31,308,625.57
delle quali furono riscosse	»	3,544,075.06
e rimasero da riscuotere	L.	<u>27,764,550.51</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 re-	L.	10,717,536.41
delle quali furono pagate	»	4,436,518.07
e rimasero da pagare	L.	6,281,018.34

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 12)	L.	5,295,175.57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	27,764,550.51
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata)	»	179,257.92
Resti attivi al 30 giugno 1913	L.	33,238,984.—

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 13)	L.	4,873,797.93
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	6,281,018.34
Resti passivi al 30 giugno 1913	L.	11,154,816.27

Art. 18.

È accertata nella somma di lire otto milioni quattrocentonovantaduemila seicentoquarantotto e centesimi tre, la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1912-13 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1912	L.	10,195,577.89
Entrate dell'esercizio finanziario 1912-13	»	18,914,140.59
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1911-12, cioè: accertati:		
al 1º luglio 1912	L.	11,572,829.09
al 30 giugno 1913	»	10,717,536.41
		—————
		»
	L.	855,292.68
		—————
	L.	29,965,011.16

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1912-13	L.	20,178,965.07
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1911-12, cioè: accertati:		
al 1º luglio 1912	L.	32,602,023.63
al 30 giugno 1913	»	31,308,625.57
		—————
		»
	L.	1,293,398.06
Differenza attiva al 30 giugno 1913	»	8,492,648.03
		—————
	L.	29,965,011.16

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,481,961.38
delle quali furono riscosse » 1,148,048.40

e rimasero da riscuotere L. 333,912.98

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,492,879.09
delle quali furono pagate » 832,964.89
e rimasero da pagare L. 659,914.20

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in L. 463,084.34
delle quali furono riscosse » 321,435.97
e rimasero da riscuotere L. 141,648.37

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in L. 2,372,549.04
delle quali furono pagate » 1,562,640.89
e rimasero da pagare L. 809,908.15

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 19) L. 333,912.98

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) » 141,648.37

Somme riscosse e non versate (colonna *v* del riépilogo dell'entrata) . . . » 93.61

Resti attivi al 30 giugno 1913 . . . L. 475,654.96

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-1913 (articolo 20)	L.	659,914.20
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)	»	809,908.15
Resti passivi al 30 giugno 1913.	L.	1,469,822.35

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *centocinquantaseimilacinquecentootto e centesimi novantatre*, la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1912-13, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1912.	L.	104,508.57
Entrata dell'esercizio finanziario 1912-13	»	1,481,961.38
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1911-12 cioè:		
accertati al 1° luglio 1912	L.	2,435,680.78
accertati al 30 giugno 1913	»	<u>2,372,549.04</u>
	»	63,131.74
	L.	<u>1,649,601.69</u>

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1912-13	L.	1,492,879.09
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1911-12:		
accertati al 1° luglio 1912	L.	463,298.01
accertati al 30 giugno 1913	»	<u>463,084.34</u>
	»	213.67
Differenza attiva al 30 giugno 1913	»	<u>156,508.93</u>
	L.	<u>1,649,601.69</u>

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . L.	4,698,405.40
	» 3,208,643.34
e rimasero da riscuotere	L. <u>1,489,762.06</u>

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.	4,740,672.20
delle quali furono pagate »	1,592,573.69
e rimasero da pagare L.	3,148,098.51

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in L.	1,900,860.89
delle quali furono riscosse »	1,899,562.23
e rimasero da riscuotere L.	1,298.66

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 restano determinate in L.	5,217,110.71
delle quali furono pagate »	2,719,573.62
e rimasero da pagare L.	2,497,537.09

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 26) L.	1,489,762.06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) »	1,298.66
Somme riscosse e non versate (colonna <i>v</i> del riepilogo dell'entrata) »	—
Resti attivi al 30 giugno 1913. L.	1,491,060.72

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 27) L.	3,148,098.51
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29) »	2,497,537.09
Resti passivi al 30 giugno 1913 L.	5,645,635.60

Art. 32.

È accertata nella somma di lire *tre milioni duecentosessantamila seicentosettantaquattro e centesimi ventisei* (lire 3,260,674.26) la differenza passiva del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1912-13 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1912-13	L.	4,698,405.40
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1911-12:		
accertati al 1 ^o luglio 1912	L.	1,900,821.89
accertati al 30 giugno 1913	»	1,900,860.89
		39.—
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1911-12:		
accertati al 1 ^o luglio 1912	L.	5,218,617.35
accertati al 30 giugno 1913	»	5,217,110.71
		1,506.64
Differenza passiva al 30 giugno 1913	L.	4,699,951.04
		3,260,674.26
	L.	7,960,625.30

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1912	L.	2,919,979.03
Spesa dell'esercizio finanziario 1912-13	»	4,740,672.20
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per rinvestimento di capitali	»	299,974.07
		7,960,625.30

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in	L.	12,336,301.83
delle quali furono riscosse	»	7,552,310.73
e rimasero da riscuotere	L.	4,783,991.10

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	»	6,405,412.98
delle quali furono pagate	»	5,277,806.75
e rimasero da pagare	L.	1,127,606.23

Art. 35.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in	L.	7,272,745.12
delle quali furono riscosse	»	6,028,794.09
e rimasero da riscuotere	L.	1,243,951.03

LE ISLATURAXXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate	L.	4,809,248.28
delle quali furono pagate	»	544,342.42
e rimasero da pagare	L.	4,264,905.86

Art. 37.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 33)	L.	4,783,991.10
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	1,243,951.03
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	—	—
Resti attivi al 30 giugno 1913	L.	6,027,942.13

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 34)	L.	1,127,606.23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	4,264,905.86
Resti passivi al 30 giugno 1913	L.	5,392,512.09

Art. 39.

È accertata nella somma di lire *diecimilioni settecentonovantaseimila cinquecentosei e centesimi diciannove* (lire 10,796,506.19) la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del demanio forestale alla fine dell'esercizio 1912-13, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziarie al 1 ^o luglio 1912	L.	4,073,322.73
Entrate dell'esercizio 1912-13	»	12,386,301.83
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1911-12:		

accertati al 1 ^o luglio 1912	L.	6,980,452.20
accertati al 30 giugno 1913	«	7,272,745.12
	»	292,292.92

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1911-12:

accertati al 1 ^o luglio 1912	L.	5,309,249.97
accertati al 30 giugno 1913	»	4,809,248.28
	»	500,001.69
	L.	17,201,919.17

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1912-13	L.	6,405,412.98
Attività finanziaria al 30 giugno 1913	»	10,796,506.19
	L.	<u>17,201,919.17</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 40.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 61,912.45.

Art. 41.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 61,912.45.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 42.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in L. 1,982,328,384.76
delle quali furono riscosse » 1,837,156,721.85
e rimasero a riscuotere L. 145,171,662.91

Art. 43.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ivi compreso nella somma di lire 27,023,956.45 il prodotto netto da versarsi al tesoro, sono stabilite in L. 1,982,328,384.76
delle quali furono pagate » 1,832,765,127.66
e rimasero a pagare L. 149,563,257.10

Art. 44.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in L. 121,112,600.18
delle quali furono riscosse » 83,063,953.86
e rimasero a riscuotere L. 38,048,646.32

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 45.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 re-	L.	123,790,694.08
stano determinate in delle quali furono pagate » 101,210,643.59		
e rimasero da pagare L. 22,580,050.49	L.	22,580,050.49

Art. 46.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1912-13 (articolo 42)	L.	145,171,662.91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	»	38,048,646.32
Residui attivi al 30 giugno 1913 L. 183,220,309.23	L.	183,220,309.23

Art. 47.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1912-13 (articolo 43)	L.	149,563,257.10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 45)	»	22,580,050.49
Residui passivi al 30 giugno 1913 L. 172,143,307.59	L.	172,143,307.59

ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>tremilacentosessanta milioni duecentotrentamila quarantaquattro e centesimi tre</i>	L.	3,160,230,044.03
delle quali furono riscosse	»	3,002,089,630.90
e rimasero da riscuotere L. 158,140,413.13	L.	158,140,413.13

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>tremilacentoventinove milioni duecentorettottomila centocinquantasei e centesimi diciassette</i>	L.	3,129,228,156.17
delle quali furono pagate	»	2,479,289,646.18
e rimasero da pagare L. 649,938,509.99	L.	649,938,509.99

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 50.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1913-14 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L. 2,523,745,788.57
Spesa	» 2,687,661,117.75
Disavanzo —	L. <u>163,915,329.18</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L. 50,000,000.—
Spesa	» <u>50,000,000.—</u>
	L. —

Movimento di capitali:

Entrata	L. 516,127,982.84
Spesa	» <u>321,210,765.80</u>
Differenza attiva +	L. <u>194,917,217.04</u>

Partite di giro:

Entrata	L. 70,356,272.62
Spesa	» <u>70,356,272.62</u>
	L. —

Riepilogo generale:

Entrata	L. 3,160,230,044.03
Spesa	» <u>3,129,228,156.17</u>
Avanzo +	L. <u>31,001,887.86</u>

Art. 51.

Sono convalidate nella somma di lire *diciotto milioni quattrocentodieci mila quattrocentosettantotto e centesimi ottantasei* (lire 19,410,478.86) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1913-14 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1912-13
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 52.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in lire <i>sei-centocinquantatré milioni quattrocentotrentunmila seicentosessanta-sette e centesimi settantotto</i>	L. 654,431,667.78
delle quali furono riscosse	» <u>473,464,480.51</u>
e rimasero da riscuotere	L. <u>180,967,187.27</u>

Art. 53.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *novecentoottantatré milioni ottantaduemila settecentosettantacinque e centesimi sessantotto* L. 983,082,775.68
delle quali furono pagate » 670,542,871.91
e rimasero da pagare L. 312,539,903.77

Art. 54.

Sono convalidate nella somma di lire *sedici milioni seicentoottomilaquattrocentoquaranta e centesimi ottantasei* (lire 16,608,440.86) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1913-14, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

RESTI ATTIVI E PASSIVI

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14

Art. 55.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1913-14 (articolo 48)	L. 158,140,413.13
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 52)	» 180,967,187.27
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale)	» 42,265,733.37
Residui attivi al 30-giugno 1914	L. 381,373,333.77

Art. 56.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1913-14 (articolo 49)	L. 649,938,509.99
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)	» 312,539,903.77
Residui passivi al 30 giugno 1914	L. 962,478,413.76

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 57.

Sono stabiliti nella somma di lire *un milione seicentonovantanove mila ottocentoquarantasei e centesimi settantasei* (lire 1,699,846.76) i discarichi accordati nell'esercizio 1913-14 ai tesorierei, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 58.

È accertato nella somma di lire *trentun milioni duecentoottantottomilanovantaquattro e centesimi otto* l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1913-14, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Avanzo finanziario al 30 giugno 1913	L.	10,708,746.63
Entrate dell'esercizio finanziario 1913-14	»	3,160,230,044.03
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1912-13, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1913	L.	650,872,172.04
accertati al 30 giugno 1914	»	654,431,667.78
	—————	—————
	»	3,559,495.74
	L.	3,174,498,286.40

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1913-14	L.	3,129,228,156.17
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1912-13, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1913	L.	970,800,586.29
accertati al 30 giugno 1914	»	983,082,775.68
	—————	—————
	»	12,282,189.39
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	»	1,699,846.76
Avanzo finanziario al 30 giugno 1914	»	31,288,094.08
	L.	3,174,498,286.40

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 59.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 17,983,955.68
12,849,302.62
e rimasero da riscuotere L. 5,134,653.06

Art. 60.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 19,708,782.09
14,961,539.61
e rimasero da pagare L. 4,747,242.48

Art. 61.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L.	32,646,847.11
delle quali furono riscosse.	»	3,623,294.71
e rimasero da riscuotere	L.	29,023,552.40

Art. 62.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L.	10,915,481.72
delle quali furono pagate	»	4,457,864.47
e rimasero da pagare	L.	6,457,617.25

Art. 63.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 59)	L.	5,134,653.06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	29,023,552.40
Somme riscosse non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	18,912.84
Resti attivi al 30 giugno 1914	L.	34,177,118.30

Art. 64.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 60)	L.	4,747,242.48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	6,457,617.25
Resti passivi al 30 giugno 1914	L.	11,204,859.73

Art. 65.

È convalidato il decreto Reale 1º agosto 1913, n. 978, col quale venne autorizzata la prelevazione di lire 22,500 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1913-14, portate per lire 15,000 in aumento al capitolo n. 38 « Concorso a beneficio delle missioni all'estero », e per lire 7,500 a costituire la dotazione del nuovo capitolo n. 36-bis « Assegno per la manutenzione e officiatura di chiese aperte al culto cattolico in Libia » dello stato di previsione medesimo.

Art. 66.

È convalidata la reintegrazione di lire 41,735.85 al capitolo n. 64 « Ulteriore concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ecc. » del bilancio dell'esercizio finanziario 1913-14 in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondente versamento in tesoreria.

Art. 67.

È accertata nella somma di lire sei milioni quattrocentoquindicimiladiciannove e centesimi ventotto, la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1913-14 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1913	L.	8,492,648.03
Entrate dell'esercizio finanziario 1913-14	»	17,983,955.68
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1912-13, cioè:		
accertati al 1º luglio 1913	L.	11,154,816.27
accertati al 30 giugno 1914	»	10,915,481.72
	—————	—————
	»	239,334.55
	L.	26,715,938.26

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1913-14	L.	19,708,782.09
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1912-13 cioè:		
accertati al 1º luglio 1913	L.	33,238,984.—
accertati al 30 giugno 1914	»	32,646,847.11
	—————	—————
	»	592,136.89
Differenza attiva al 30 giugno 1914	»	6,415,019.28
	L.	26,715,938.26

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 68.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,768,495.84
delle quali furono riscosse » 1,451,961.59
e rimasero da riscuotere » 316,534.25

Art. 69.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono state in L. 1,795,853.78
delle quali furono pagate » 810,265.22
e rimasero da pagare L. 985,588.56

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 70.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L.	472,592.29
delle quali furono riscosse	»	316,833.42
e rimasero da riscuotere	L.	155,758.87

Art. 71.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L.	1,437,812.33
delle quali furono pagate	»	588,910.63
e rimasero da pagare	L.	848,901.70

Art. 72.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 68)	L.	316,534.25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70)	»	155,758.87
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»	22.55
Resti attivi al 30 giugno 1914 L.		472,315.67

Art. 73.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 69)	L.	985,588.56
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 71)	»	848,901.70
Resti passivi al 30 giugno 1914 L.		1,834,490.26

Art. 74.

È accertata nella somma di lire *centocinquantottomilanovantotto e cencesimi trentaquattro*, la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1913-14, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1913	L.	156,508.93
Entrate dell'esercizio finanziario 1913-14	»	1,768,495.84
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1912-13, cioè:		
accertati al 1° luglio 1913	L.	1,469,822.35
accertati al 30 giugno 1914	»	1,437,812.33
		32,010.02
	L.	1,957,014.79

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1913-14	L.	1,795,853.78
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1912-13, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1913	L.	475,654.96
accertati al 30 giugno 1914	L.	472,592.29
		»
Differenza attiva al 30 giugno 1914 L.		158,098.34
		L. 1,957,014.79

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 75.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in	L.	6,657,548.92
delle quali furono riscosse	L.	3,668,727.80
e rimasero da riscuotere	L.	2,988,821.12

Art. 76.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	6,729,145.25
delle quali furono pagate	L.	2,685,618.46
e rimasero da pagare	L.	4,043,526.79

Art. 77.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L.	1,491,060.72
delle quali furono riscosse	L.	1,481,403.16
e rimasero da riscuotere	L.	9,657.56

Art. 78.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 restano determinate in	L.	5,606,189.11
delle quali furono pagate	L.	2,924,127.50
e rimasero a pagare	L.	2,682,061.61

Art. 79.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 75)	L.	2,988,821.12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 77)	L.	9,657.56
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	L.	—
Resti attivi al 30 giugno 1914 L.		2,998,478.68

Art. 80.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 76)	L. 4,043,526.79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 78)	» 2,682,061.61
Resti passivi al 30 giugno 1914	L. 6,725,588.40

Art. 81.

È accertata nella somma di lire *tre milioni ottocentoquarantaquattromila trecentoventicinque e centesimi settanta* (lire 3,844,325.70) la *differenza passiva* del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1913-1914, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1913-14	L. 6,657,548.92
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1912-13:	
accertati al 1 ^o luglio 1913	L. 5,645,635.60
accertati al 30 giugno 1914	» 5,606,189.11
	» 39,446.49
Differenza passiva al 30 giugno 1914	» 3,844,325.70
	L. 10,541,321.11

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1913	L. 3,260,674.26
Spese dell'esercizio finanziario 1913-14	» 6,729,145.25
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per rinvestimento di capitali	» 551,501.60
	L. 10,541,321.11

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 82.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio in	L. 21,551,855.63
delle quali furono riscosse	» 13,542,627.07
e rimasero da riscuotere	L. 8,009,228.56

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 83.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	10,439,891.79
delle quali furono pagate »	8,543,375.41
e rimasero da pagare L.	1,896,516.38

Art. 84.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in L.	6,058,770.84
delle quali furono riscosse »	4,814,819.81
e rimasero da riscutere L.	1,243,951.03

Art. 85.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in L.	5,392,920.60
delle quali furono pagate »	3,030,995.93
e rimasero da pagare L.	2,361,924.67

Art. 86.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 82) L.	8,009,228.56
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 84) »	1,243,951.03
Somme riscosse e non versate (colonna 7 del riepilogo dell'entrata)	—
Resti attivi al 30 giugno 1914 L.	9,253,179.59

Art. 87.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 83) L.	1,896,516.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 85) »	2,361,924.67
Resti passivi al 30 giugno 1914 L.	4,258,441.05

Art. 88.

È accertata nella somma di lire *ventun milioni novecentotrentottomilaottocentonovanta e centesimi ventitre* (lire 21,938,890.23) la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1913-14, risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNAO DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Attività finanziarie al 1 ^o luglio 1913	L.	10,796,506.19
Entrate dell'esercizio finanziario 1913-14	»	21,551,855.63
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1912-13:		
accertati al 1 ^o luglio 1913 L.	6,027,942.13	
accertati al 30 giugno 1914 »	<u>6,058,770.84</u>	
		30,828.71
	L.	<u>32,379,190.53</u>

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1913-14	L.	10,439,891.79
Aumenti nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1912-13:		
accertati al 1 ^o luglio 1913 L.	5,392,512.09	
accertati al 30 giugno 1914 »	<u>5,392,920.60</u>	
		408.51
Attività finanziaria al 30 giugno 1914	»	21,938,890.23
	L.	<u>32,379,190.53</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 89.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano accertate nell'esercizio 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 64,140.34.

Art. 90.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 64,140.34.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 91.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in L. 1,984,943,384.85 » 1,778,084,485.24 L. 206,858,899.61

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 92.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L. 1,984,943,384.85
delle quali furono pagate	» 1,788,638,573.55
e rimasero da pagare	L. 196,304,811.30

Art. 93.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L. 183,220,309.23
delle quali furono riscosse.	» 156,635,955.03
e rimasero da riscuotere	L. 26,584,354.20

Art. 94.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate in	L. 172,143,307.59
delle quali furono pagate	» 147,007,670.53
e rimasero da pagare	L. 25,135,637.06

Art. 95.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 91)	L. 206,858,899.61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 93)	» 26,584,354.20
Resti attivi al 30 giugno 1914	L. 233,443,253.81

Art. 96.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 92)	L. 196,304,811.30
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 94)	» 25,135,637.06
Resti passivi al 30 giugno 1914	L. 221,440,448.36

ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 97.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire	L.	4,046,700,570.—
<i>quattromilaquarantasei milioni settecentomilacinquecentosettanta</i>	»	3,627,284,800.97
delle quali furono riscosse	»	<u>419,415,769.03</u>

e rimasero da riscuotere

Art. 98.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire	L.	5,954,304,581,68
<i>cinquemilanovecentocinquantatutto milioni trecentoquattromilacinquecentottantuno e centesimi sessantotto</i>	»	4,986,028,768.85
delle quali furono pagate	»	<u>968,275,812.83</u>
e rimasero da pagare	L.	

Art. 99.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1914-15, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,559,959,109.18
Spesa	»	5,395,397,184.69
Disavanzo —	L.	<u>2,835,438,075.51</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	68,746,641.87
Spesa	»	69,260,000.—
Disavanzo —	L.	<u>513,358.13</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	1,328,288,535.59
Spesa	»	399,941,113.63
Differenza attiva +	L.	<u>928,347,421.96</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	89,706,283,36
Spesa	»	<u>89,706,283.36</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	4,046,700,570.—
Spesa	»	5,954,304,581.68
	Disavanzo —	<u>L. 1,907,604,011.68</u>

Art. 100.

Sono convalidate nella somma di lire *tren/asei milioni duecentodiciottomilanovecentoven-tisei e centesimi ventinove* (lire 36,218,926.29) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1914-15 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1913-14
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 101.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>tre-centonovantacinque milioni ottocentoquarantottomila duecentocinque e centesimi ottantatre</i>	L.	395,848,205.83
delle quali furono riscosse	»	<u>225,922,340.35</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>169,925,865.48</u>

Art. 102.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>novecento ottantadue milioni seicentotrentanove mila cinquecentosettantasei e centesimi uno</i>	L.	982,639,576.01
delle quali furono pagate	»	<u>644,665,648.82</u>
e rimasero da pagare	L.	<u>337,973,927.19</u>

Art. 103.

Sono convalidate nella somma di lire *venti milioni centotrentamila quattrocentodiciotto e centesimi sessantotto* (lire 20,130,418.68) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1914-15, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15

Art. 104.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanzionario 1914-15 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1914-15 (articolo 97)	L.	419,415,769.03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 101)	»	169,925,865.48
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riasunto generale)	»	49,499,963.87
Residui attivi al 30 giugno 1915	L.	638,841,598.38

Art. 105.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1914-15 (articolo 98)	L.	968,275,812.83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 102)	»	337,973,927.19
Residui passivi al 30 giugno 1915	L.	1,306,249,740.02

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 106.

E tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 26 giugno 1914 n. 578, e 16 dicembre stesso anno, n. 1354, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro di grazia e giustizia e culti, degli affari esteri, delle colonie, della pubblica istruzione, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, ed ai bilanci ad essi allegati, nonchè allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-15.

Art. 107.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 3 e 17 giugno; 11 luglio; 12 agosto; 12 settembre e 21 ottobre 1915, nn. 855, 892, 1109, 1300, 1387 e 1535, autorizzanti variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio delle ferrovie dello Stato e degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1914-15.

Art. 108.

Sono stabiliti nella somma di lire *centonovantanove milacentonovantuno e centesimi quarantasette* (lire 199,191.47) i discarichi accordati nell'esercizio 1914-15 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 109.

È accertato nella somma di lire *milleottocentottantadue milioni duecentounmilatrecentonovantanove e centesimi ventisei* il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1914-15, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Avanzo finanziario al 30 giugno 1914	L.	31,288,094.08
Entrate dell'esercizio finanziario 1914-15	»	4,046,700,570.—
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1913-14, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1914 L.	381,373,333.77	
accertati al 30 giugno 1915 »	395,848,205.83	
	—————	»
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1915	»	14,474,872.06
		1,882,201,399.26
	L.	5,974,664,935.40

PASSIVITÀ

Spese dell'esercizio finanziario 1914-15	L.	5,954,304,581.68
Aumento nei residui passivi lasciati nell'esercizio 1913-14, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1914 L.	962,478,413.76	
accertati al 30 giugno 1915 »	982,639,576.01	
	—————	»
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	»	20,161,162.25
		199,191,47
	L.	5,974,664,935.40

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 110.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in	L.	17,553,327.78
delle quali furono riscosse	»	13,341,968.71
e rimasero da riscuotere	L.	4,211,359.07

Art. 111.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	19,291,923.65
delle quali furono pagate	»	14,903,440.93
e rimasero da pagare	L.	4,388,482.72

Art. 112.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-1914 restano determinate in	L.	32,908,317.58
delle quali furono riscosse	»	9,321,112.34
e rimasero da riscuotere	»	23,587,205.24

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 113.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1913-14 re-		
stano determinate in	L.	10,865,917.29
delle quali furono pagate	»	4,192,419.52
e rimasero da pagare	L.	<u>6,673,497.77</u>

Art. 114.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza pro-		
pria dell'esercizio 1914-15 (articolo 110)	L.	4,211,359.07
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti		
(articolo 112)	»	23,587,205.24
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »		21,347.62
Resti attivi al 30 giugno 1915 . . L.		<u>27,819,911.93</u>

Art. 115.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza		
propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 111)	L.	4,388,482.72
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti		
(articolo 113)	»	6,673,497.77
Resti passivi al 30 giugno 1915 . . L.		<u>11,061,980.49</u>

Art. 116.

Sono convalidati i decreti Reale e luogotenenziale rispettivamente il 15 aprile 1915, n. 598, e 27 giugno 1915, n. 1190, coi quali venne autorizzata complessivamente la prelevazione di lire 30,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1914-15, portate in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione:

Capitolo n. 5 — Indennità pel Consiglio d'amministrazione . . . L.	650.—
Capitolo n. 13 — Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	2,000.—
Capitolo n. 14 — Spese casuali	1,350.—
Capitolo n. 66-bis — Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione di una cappella italiana di culto cattolico in Bukarest »	20,000.—
Capitolo n. 66-ter — Ulteriore concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . »	6,000.—
	L. <u>30,000.—</u>

Art. 117.

È accertata nella somma di lire *tre milioni settecentoquarantaseimila cinquecentosessantacinque e centesimi tredici* la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1914-15 risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1914	L.	6,415,019.28
Entrata dell'esercizio finanziario 1914-15	»	17,553,327.78
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1913-14, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1914	L.	11,204,859.73
accertati al 30 giugno 1915	»	10,865,917.29
	—	—
	»	338,942.44
	L.	24,307,289.50

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1914-15	L.	19,291,923.65
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1913-14, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1914	L.	34,177,118.30
accertati al 30 giugno 1915	»	32,908,317.58
	—	—
	»	1,268,800.72
Differenza attiva al 30 giugno 1915	»	3,746,565.13
	L.	24,307,289.50

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 118.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in	L.	1,446,471.21
delle quali furono riscosse	»	1,122,535.67
e rimasero da riscuotere	L.	323,935.54

Art. 119.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	1,601,315.66
delle quali furono pagate	»	835,456.79
e rimasero da pagare	L.	765,858.87

Art. 120.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate in	L.	469,869.90
delle quali furono riscosse	»	308,336.87
e rimasero da riscuotere	»	161,533.03

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 121.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1913-14 re-	L.	1,674,025.51
stano determinate in		586,549.22
delle quali furono pagate		

e rimasero da pagare	L.	1,087,476.29
--------------------------------	----	--------------

Art. 122.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 118)	L.	323,935.54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 120)		161,533.03
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)		1,091.07
Resti attivi al 30 giugno 1915	L.	486,559.64

Art. 123.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 119)	L.	765,858.87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 121)		1,087,476.29
Resti passivi al 30 giugno 1915	L.	1,853,335.16

Art. 124.

È accertata nella somma di lire *centosessantunmila duecentosettantadue e centesimi ottantasette* la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1914-15, risultante dai seguenti dati

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1914	L.	158,098.34
Entrate dell'esercizio finanziario 1914-15		1,446,471.21
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1913-14, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1914	L.	1,834,490.26
accertati al 30 giugno 1915		1,674,025.51
		160,464.75
	L.	1,765,034.30

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1914-15	L.	1,601,315.66
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1913-14, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1914	L.	472,315.67
accertati al 30 giugno 1915		469,869.90
		2,445.77
Differenza attiva al 30 giugno 1915		161,272.87
	L.	1,765,034.30

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 125.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 6,559,197.60
 delle quali furono riscosse » 3,611,829.92
 e rimasero da riscuotere L. 2,947,367.68

Art. 126.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 6,309,863.71
 delle quali furono pagate » 3,057,649.25
 e rimasero da pagare L. 3,252,214.46

Art. 127.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate in L. 2,998,428.68
 delle quali furono riscosse » 1,655,081.32
 e rimasero da riscuotere L. 1,343,347.36

Art. 128.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 restano determinate in L. 6,714,875.37
 delle quali furono pagate » 2,586,519.99
 e rimasero da pagare L. 4,128,355.38

Art. 129.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 125) L. 2,947,367.68
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 127) » 1,343,347.36
 Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) » —
 Resti attivi al 30 giugno 1915 L. 4,290,715.04

Art. 130.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 126) L. 3,252,214.46
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 128) » 4,128,355.38
 Resti passivi al 30 giugno 1915 L. 7,380,569.84

Art. 131.

È accertata nella somma di lire *tre milioni cinquecentonovantamila trecentoventotto e centesimi settantotto* (lire 3,590,328.78) la differenza passiva del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1914-15, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1914-15	L.	6,559,197.60
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1913-1914:		
accertati al 1º luglio 1914	L.	6,725,588.40
accertati al 30 giugno 1915	"	6,714,875.37
	"	10,713.03
Differenza passiva al 30 giugno 1915.	"	3,590,328.78
	L.	10,160,239.41

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1914.	L.	3,844,325.70
Spese dell'esercizio finanziario 1914-15	"	6,309,863.71
Diminuzione nei residui attivi:		
accertati al 1º luglio 1914	L.	2,988,478.68
accertati al 30 giugno 1915	"	2,998,428.68
	"	50.—
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per reinvestimento di capitali	"	6,000.—
	L.	10,160,239.41

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 132.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	14,082,077.65
delle quali furono riscosse.	"	10,539,830.15
e rimasero da riscuotere	L.	3,542,247.50

Art. 133.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	11,607,468.98
delle quali furono pagate	"	9,317,414.43
e rimasero da pagare	L.	2,290,054.55

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 134.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14		L.	9,294,574.95
restano determinate in		»	7,086,801.88
delle quali furono riscosse.		L.	2,207,773.07

Art. 135.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1913-14 re-		L.	4,206,495.45
stano determinate in.		»	2,167,481.49
delle quali furono pagate		L.	2,039,013.96

Art. 136.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com-		L.	3,542,247.50
petenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 132)		»	2,207,773.07
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 134)		—	—

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del ricopilo dell'entrata)

Resti attivi al 30 giugno 1915 L. 5,750,020.57

Art. 137.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 133)	L.	2,290,054.55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti- colo 135)	»	2,039,013.96
Resti passivi al 30 giugno 1915 L.		4,329,068.51

Art. 138.

È accertata nella somma di lire *ventiquattro milioni cinquecentoseimila ottocentotrentanove e centesimi ottantasei* (lire 24,506,839.86) la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1914-15, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziarie al 1 ^o luglio 1914	L.	21,938,890.23
Entrate dell'esercizio finanziario 1914-15	»	14,082,077.65
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1913-14:		
accertati al 1 ^o luglio 1914 L.	9,253,179.59	
accertati al 30 giugno 1915 »	9,294,574.95	
		» 41,395.36
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1913-14:		
accertati al 1 ^o luglio 1914 L.	4,258,141.05	
accertati al 30 giugno 1915 »	4,206,495.45	
		» 51,945.60
	L.	36,114,308.84

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

• PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1914-15	L.	11,607,468.98
Attività finanziaria al 30 giugno 1915.	»	24,506,839.86
	L.	<u>36,114,308.84</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 139.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 63,820.61.

Art. 140.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 63,820.61.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 141.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici in . . . L. 2,154,220,969.43 delle quali furono riscosse » 2,003,895,207.20 e rimasero da riscuotere L. 150,325,762.23

Art. 142.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 2,154,220,969.43 delle quali furono pagate » 1,997,888,724.13 e rimasero da pagare » 156,332,245.30

Art. 143.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate in » 233,443,253.81 delle quali furono riscosse » 201,018,899.29 e rimasero da riscuotere L. 32,424,354.52

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 144.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1913-14 re-		L.	221,440,448.36
stano determinate in		»	192,865,262.37
delle quali furono pagate		L.	<u>28,575,185.99</u>

Art. 145.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:			
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (articolo 141)	L.	150,325,762.23	
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 143)	»	<u>32,424,354.52</u>	
Resti attivi al 30 giugno 1915	L.	<u>182,750,116.75</u>	

Art. 146.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti nelle seguenti somme:			
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1914-15 (art. 142)	L.	156,332,245.30	
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 144)	»	<u>28,575,185.99</u>	
Resti passivi al 30 giugno 1915	L.	<u>184,907,431.29</u>	

ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 147.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire undicimilanovecentoquarantatré milioni ottocentosessantatremilatrentasette e centesimi cinquantasette	L.	11,943,863,037.57	
delle quali furono riscosse	»	<u>9,197,384,453.71</u>	
e rimasero da riscuotere	L.	<u>2,746,478,583.86</u>	

Art. 148.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire dodicimilasettecentoundici milioni seicentonovantacinquemilacentocinque e centesimi cinquantacinque	L.	12,711,695,105.55	
delle quali furono pagate	»	<u>10,148,911,925.90</u>	
e rimasero da pagare	L.	<u>2,562,783,179.65</u>	

Art. 149.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1915-16, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 3,733,733,681.18
Spesa	» 10,625,241,852.70
Disavanzo — L.	<u>6,891,508,171.52</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L. 53,526,000.—
Spesa	» 53,460,200.—
Differenza attiva L.	<u>65,800.—</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L. 8,041,254,619.76
Spesa	» 1,917,644,316.22
Differenza attiva L.	<u>6,123,610,303.54</u>

Partite di giro:

Entrata	L. 115,348,736.63
Spesa	» 115,348,736.63
—	

Riepilogo generale:

Entrata	L. 11,943,863,037.57
Spesa	» 12,711,695,105.55
Disavanzo — L.	<u>767,832,067.98</u>

Art 150.

Sono convalidate nella somma di lire *quarantacinque milioni novecentonovantatremila settecentosette e centesimi due* (lire 45,993,707.02) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1915-16 per le spese di competenza dell'esercizio stesso in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1914-15
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 151.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in lire <i>seicentosessantotto milioni seicentottantatiquattramila novecentonovanta e centesimi settantotto</i>	L. 668,684,990.78
delle quali furono riscosse	» 365,798,182.04
e rimasero da riscuotere	L. 302,886,808.74

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 152.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire <i>mille-trecentotrenta milioni quattrocentotremilaseicento sessantadue e centesimi novantasette</i>	L. 1,330,403,662.97
delle quali furono pagate	» 815,903,066.27
e rimasero da pagare	L. <u>514,500,596.70</u>

Art. 153.

Sono convalidate nella somma di lire *trenta milioni ottocentoventidue mila duecentottantanove e centesimi ottanta* (lire 30,822,289.80) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1915-16, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

RESTI ATTIVI E PASSIVI

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16

Art. 154.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1915-16 (articolo 147)	L. 2,746,478,583.86
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 151)	» 302,886,808.74
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale)	» 98,494,333.62
Residui attivi al 30 giugno 1916	L. <u>3,147,859,726.22</u>

Art. 155.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1915-16 (articolo 148)	L. 2,562,783,179.65
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 152)	» <u>514,500,596.70</u>
Residui passivi al 30 giugno 1916	L. <u>3,077,283,776.35</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 156.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 22 maggio 1915, n. 671, e 21 dicembre stesso anno, n. 1774, agli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, della guerra e della marina, ed ai bilanci ad essi allegati, nonché allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-16.

Art. 157.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 6 e 19 luglio, nn. 832, 840, 841, 845 e 839, 24 agosto, n. 1095, 1, 19, 22 e 26 ottobre, nn. 1317, 1320, 1410, 1455 e 1436, 5, 9 e 26 novembre 1916, nn. 1520, 1562, 1564, 1665, 1566, 1595 e 1639, autorizzanti variazioni agli statuti di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci delle ferrovie dello Stato, del Fondo culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, degli Economati generali dei benefici vacanti e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1915-16.

Art. 158.

Sono stabiliti nella somma di lire *trecentottantatremiladuecentosessantatre e centesimi quarantaquattro* (lire 383,263.44) i discarichi accordati nell'esercizio 1915-16 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 159.

È accertata nella somma di lire *duemilaseicentoquarantaquattro milioni settecentoventisettamiladuecentosessantuna e centesimi ventitré* il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1915-16, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1915-16	L. 11,943,863,037.57
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1914-15, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1915	L. 638,841,598.38
accertati al 30 giugno 1916	» 668,684,990.78
	————— » 29,843,392.40
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1916	» 2,644,727,261.23
	L. 14,618,433,691.20

PASSIVITÀ

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1915	L. 1,882,201,399.26
Spese dell'esercizio finanziario 1915-16	» 12,711,695,105.55
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1914-15, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1915	L. 1,306,249,740.02
accertati al 30 giugno 1916	» 1,330,403,662.97
	————— » 24,153,922.95
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	» 383,263.44
	L. 14,618,433,691.20

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 160.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L.	17,405,489.58
delle quali furono riscosse »	12,417,777.97
e rimasero da riscuotere L.	<u>4,987,711.61</u>

Art. 161.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.	19,687,007.46
delle quali furono pagate »	14,948,113.50
e rimasero da pagare L.	<u>4,738,893.96</u>

Art. 162.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in L.	26,069,594.72
delle quali furono riscosse »	3,300,577.69
e rimasero da riscuotere L.	<u>22,769,017.03</u>

Art. 163.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in L.	10,702,012.38
delle quali furono pagate »	3,762,246.95
e rimasero da pagare L.	<u>6,939,765.43</u>

Art. 164.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 160) L.	4,987,711.61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 162) »	22,769,017.03
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »	<u>17,614.36</u>
Resti attivi al 30 giugno 1916 . . . L.	<u>27,774,343.—</u>

Art. 165.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 161)	L.	4,738,893.96
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 163)	»	6,939,765.43
Resti passivi al 30 giugno 1916 . . . L.		11,678,659.39

Art. 166.

È accertata nella somma di lire *settantaquattromilaseicentonovantotto e centesimi quindici* la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1915-16 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1915	L.	3,746,565.13
Entrate dell'esercizio finanziario 1915-16	»	17,405,489.58
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1914-15, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1915 L.	11,061,980.49	
accertati al 30 giugno 1916 »	10,702,012.38	
		»
		359,968.11
	L.	21,512,022.82

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1915-16	L.	19,687,007.46
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1914-15, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1915 L.	27,819,911.93	
accertati al 30 giugno 1916 »	26,069,594.72	
		»
		1,750,317.21
Differenza attiva al 30 giugno 1916	»	74,698.15
	L.	21,512,022.82

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 167.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in	L.	1,442,016.12
delle quali furono riscosse	»	1,086,561.44
e rimasero da riscuotere	L.	355,454.68

Art. 168.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	1,454,227.40
delle quali furono pagate	»	827,814.60
e rimasero da pagare	L.	626,412.80

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 169.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in	L.	484,635.23
delle quali furono riscosse »		310,229.91
e rimasero da riscuotere L.		174,405.32

Art. 170.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15 re- stano determinate in L.	1,838,194.06
delle quali furono pagate »	357,827.37
e rimasero da pagare L.	1,480,366.69

Art. 171.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe- tenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 167) L.	355,454.68
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (ar- ticolo 169) »	174,405.32
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »	838.99
Resti attivi al 30 giugno 1916 L.	530,698.99

Art. 172.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 168) L.	626,412.80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arti- colo 170) »	1,480,366.69
Resti passivi al 30 giugno 1916 L.	2,106,779.49

Art. 173.

È accertata nella somma di lire *centosessantaduemila duecentosettantotto e centesimi ven-*
totto, la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1915-16, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1915 L.	161,272.87
Entrate dell'esercizio finanziario 1915-16 »	1,442,016.12
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1914-15, cioè:	
accertati al 1° luglio 1915 L.	1,853,335.16
accertati al 30 giugno 1916 »	1,838,194.06
	15,141.10
	L. 1,618,430.09

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1915-16	L.	1,454,227.40
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1914-15, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1915	L.	486,559.64
accertati al 30 giugno 1916	»	484,635.23
		»
Differenza attiva al 30 giugno 1915	»	1,924.41
		»
	L.	162,278.28
		1,618,430.09

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 174.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L.	6,147,821.06
delle quali furono riscosse	4,483,275.78
e rimasero da riscuotere	L. 1,664,545.28

Art. 175.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L. 4,922,829.36
delle quali furono pagate	» 2,100,301.65
e rimasero da pagare	L. 2,822,527.71

Art. 176.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in	L. 4,290,715.04
delle quali furono riscosse	» 3,095,452.18
e rimasero da riscuotere	L. 1,195,262.86

Art. 177.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 restano determinate in	L. 7,371,711.96
delle quali furono pagate	» 3,127,845.53
e rimasero da pagare	L. 4,243,866.43

Art. 178.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 174)	L. 1,664,545.28
---	-----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 176)	» 1,195,262.86
--	----------------

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»
---	---

Resti attivi al 30 giugno 1916	L. 2,859,808.14
--	-----------------

Art. 179.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 175)	L.	2,822,527.71
Somme rimaste da pagare sui residuiedegli esercizi precedenti (articolo 177)	»	4,243,866.43
Resti passivi al 30 giugno 1916 L.		<u>7,066,394.14</u>

Art. 180.

È accertata nella somma di lire *due milioni cinquecentoseimilaquattrocentosettantanove e centesimi venti* (lire 2,506,479.20) la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1915-16, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1915-16	L.	6,147,821.06
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1914-15:		
accertati al 1° luglio 1915	L.	7,380,569.84
accertati al 30 giugno 1916	»	<u>7,371,711.96</u>
		»
Differenza passiva al 30 giugno 1916	»	8,857.88
	L.	<u>2,506,479.20</u>
	L.	<u>8,663,158.14</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1915	L.	3,590,328.78
Spese dell'esercizio finanziario 1915-16	»	4,922,829.36
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per rinvestimento di capitali	»	150.000.—
	L.	<u>8,663,158.14</u>

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 181.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in

delle quali furono riscosse	»	10,017,321.80
e rimasero da riscuotere	L.	<u>6,907,090.09</u>
	L.	<u>3,110,231.71</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 182.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	6,378,577.91
delle quali furono pagate	»	3,163,625.54
e rimasero da pagare	L.	<u>3,214,952.37</u>

Art. 183.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in	L.	5,750,020.57
delle quali furono riscosse	»	4,314,455.70
e rimasero da riscuotere	L.	<u>1,435,564.87</u>

Art. 184.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in	L.	4,360,796.76
delle quali furono pagate	»	2,022,349.91
e rimasero da pagare	L.	<u>2,338,446.85</u>

Art. 185.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 181)	L.	3,110,231.71
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 183)	»	1,435,564.87
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »		—
Resti attivi al 30 giugno 1916 . . . L.		<u>4,545,796.58</u>

Art. 186.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 182)	L.	3,214,952.37
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 184)	»	2,338,446.85
Resti passivi al 30 giugno 1916 . . . L.		<u>5,553,399.22</u>

Art. 187.

È accertata nella somma di lire *ventotto milioni centotredicimilaottocentocinquantacinque e centesimi cinquanta* (28,113,855.50) la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1915-16, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziarie al 1 ^o luglio 1915	L.	24,506,839.86
Entrate dell'esercizio finanziario 1915-16	»	10,017,321.80
	L.	<u>34,524,161.66</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1915-16	L.	6,378,577.91
Aumento nei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1915	L.	4,329,068.51
accertati al 30 giugno 1916	»	4,360,796.76
		31,728.25
Attività finanziaria al 30 giugno 1916	»	28,113,855.50
	L.	34,524,161.66

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 188.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 63,036.66.

Art. 189.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 63,036.66.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 190.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in . . . L. 3,096,316,885.05 delle quali furono riscosse » 2,896,487,436.99 e rimasero da riscuotere L. 199,829,448.06

Art. 191.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 3,096,316,885.05 delle quali furono pagate » 2,912,585,247.73 e rimasero da pagare L. 183,731,637.32

Art. 192.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 restano determinate in L. 182,750,116.75 delle quali furono riscosse » 135,209,707.18 e rimasero da riscuotere L. 47,540,319.57

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 193.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15 re-	L.	184,907,431.29
stano determinate in delle quali furono pagate »		156,080,457.95
e rimasero da pagare L.		28,826,973.34

Art. 194.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (art. 190).	L.	199,829,448.06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 192)	»	47,540,319.57
Resti attivi al 30 giugno 1916 . . . L.		247,369,767.63

Art. 195.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1915-16 (articolo 191)	L.	183,731,637.32
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 193)	»	28,826,973.34
Resti passivi al 30 giugno 1916 . . . L.		212,558,610.66

ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 196.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. delle quali furono riscosse »	17,215,886,732.42
	11,658,707,260.04
	5,557,179,472.38

Art. 197.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. delle quali furono pagate »	21,775,678,642.99
	15,836,137,483.55
	5,939,541,159.44

Art. 198.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1916-17, rimane così stabilito:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Entrate e spese effettive:*

Entrata	L.	5,345,043,740.47
Spesa	»	17,595,259,353.33
		<u>Disavanzo . . . L. 12,250,215,612.86</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	38,475,400.—
Spesa	»	38,475,400.—
		<u>—</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	11,717,390,448.28
Spesa	»	4,026,966,745.99
		<u>Differenza attiva . . . L. 7,690,423,702.29</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	114,977,143.67
Spesa	»	114,977,143.67
		<u>—</u>

Riepilogo generale

Entrata	L.	17,215,886,732.42
Spesa	»	21,775,678,642.99
		<u>Disavanzo . . . L. 4,559,791,910.57</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1915-16
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 199.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	3,153,410,248.06
delle quali furono riscosse	»	2,506,978,088.92
e rimasero da riscuotere	L.	<u>646,432,159.14</u>

Art. 200.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	3,063,078,261.86
delle quali furono pagate	»	2,379,907,658.56
e rimasero da pagare	L.	<u>683,170,603.30</u>

RESTI ATTIVI E PASSIVI

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17

Art. 201.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1916-17 (articolo 196)	L. 5,557,179,472.38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 199)	» 646,432,159.14
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale)	» 227,278,966.17
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . . L.	6,430,890,597.69

Art. 202.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1916-17 (articolo 197)	L. 5,939,541,159.44
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 200)	» 683,170,603.30
Residui passivi al 30 giugno 1917 . . . L.	6,622,711,762.74

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 203.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 14 giugno 1916, n. 738, 9 luglio 1916, n. 814, e 24 dicembre 1916, n. 1738, agli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'industria, il commercio ed il lavoro ed ai bilanci ad essi allegati, nonché allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-17.

Art. 204.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 26 luglio, nn. 1187, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248 e 1249; 9 e 23 agosto, nn. 1339, 1400 e 1470; 2 e 9 settembre, nn. 1472, 1514 e 1517; 4 e 7 ottobre 1917, nn. 1657, 1682, 1753, 1754, 1757 e 1764, autorizzanti variazioni agli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, dei trasporti marittimi e ferroviari e per l'industria il commercio ed il lavoro, ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-17, nonché ai bilanci delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario predetto.

Sono altresì convertiti in legge tutti i decreti luogotenenziali 4 e 25 novembre 1917, numeri 1949, 1913 e 1915 recanti approvazioni di eccedenze d'impegni, risultate nei rendiconti

consuntivi dei Ministeri delle finanze, della pubblica istruzione e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario predetto.

Art. 205.

Sono stabiliti nella somma di lire 413,858.70 i discarichi accordati nell'esercizio 1916-17 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 206.

È accertato nella somma di lire 7,185,176,994.17 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1916-17, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1916-17	L. 17,215,886,732.42
Aumenti dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1915-16, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1916	L. 3,147,859,726.22
accertati al 30 giugno 1917	» 3,153,410,248.06
	————— » 5,550,521.84
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1915-16, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1916	L. 3,077,283,776.35
accertati al 30 giugno 1917	» 3,063,078,261.86
	————— » 14,205,514.49
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1917	» 7,185,176,994.17
	<u>L. 24,420,819,762.92</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1916	L. 2,644,727,261.23
Spese dell'esercizio finanziario 1916-27	» 21,775,678,642.99
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	» 413,858.70
	<u>L. 24,420,819,762.92</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 207.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 17,668,836.07
delle quali furono riscosse » 13,847,798.53
e rimasero da riscuotere L. 3,821,037.54

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 208.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	19,632,775.93
delle quali furono pagate	»	14,479,916.74
e rimasero da pagare	L.	5,152,859.19

Art. 209.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	25,388,587.54
delle quali furono riscosse	»	4,338,004.47
e rimasero da riscuotere	L.	21,050,583.07

Art. 210.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	11,194,742.04
delle quali furoro pagate	»	3,183,204.46
e rimasero da pagare	L.	8,011,537.58

Art. 211.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabili nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 207)	L.	3,821,037.54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 209)	»	21,050,583.07
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»	178,815.68
Resti attivi al 30 giugno 1917	L.	25,050,436.29

Art. 212.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 208)	L.	5,152,859.19
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 210)	»	8,011,537.58
Resti passivi al 30 giugno 1917	L.	13,164,396.77

Art. 213.

Sono convalidati i decreti luogotenenziali 28 gennaio 1917, n. 228, e 15 aprile 1917, n. 805, autorizzanti prelevazioni per la somma complessiva di lire 11,500 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 67 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1916-17.

Art. 214.

È accertata nella somma di lire 3,791,079.82 la differenza passiva del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1916-17 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1916	L.	74,698.15
Entrate dell'esercizio finanziario 1916-17	»	17,668,836.07
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1915-16, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1916 L.	11,678,659.39	
accertati al 30 giugno 1917 »	11,194,742.04	
	»	483,917.35
Differenza passiva al 30 giugno 1917	»	3,791,079.82
	L.	22,018,531.39

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1916-17	L.	19,632,775.93
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1915-16, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1916 L.	27,774,343.—	
accertati al 30 giugno 1917 »	25,388,587.54	
	»	2,385,755.46
	L.	22,018,531.39

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 215.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in	L.	1,468,170.84
delle quali furono riscosse	»	1,147,358.85
e rimasero da riscuotere	L.	320,811.99

Art. 216.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	1,570,816.02
delle quali furono pagate	»	839,828.95
e rimasero da pagare	L.	730,987.07

Art. 217.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	526,311.81
delle quali furono riscosse	»	345,792.11
e rimasero da riscuotere	L.	180,519.70

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 218.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	2,101,705.27
delle quali furono pagate »		617,384.55
e rimasero da pagare L.		1,484,320.72

Art. 219.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 215)	L.	320,811.99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 217) »		180,519.70
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo della entrata) »		807.09
Resti attivi al 30 giugno 1917 . . . L.		502,138.78

Art. 220.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 216)	L.	730,987.07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 218) »		1,484,320.72
Resti passivi al 30 giugno 1917 . . . L.		2,215,307.79

Art. 221.

È accertata nella somma di lire 60,320.14 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1916-17, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1916	L.	162,278.28
Entrate dell'esercizio finanziario 1916-17 »		1,468,170.84
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1915-16, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1916 L.	2,106,779.49	
accertati al 30 giugno 1917 »	2,101,705.27	
		» 5,074.22
	L.	1,635,523.34

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1916-17	L.	1,570,816.02
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1915-16, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1916 L.	530,698.99	
accertati al 30 giugno 1917 »	526,311.81	
		» 4,387.18
Differenza attiva al 30 giugno 1916	L.	60,320.14
	L.	1,635,523.34

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 222.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . L. 5,501,987.18
delle quali furono riscosse » 3,718,877.19
e rimasero da riscuotere L. 1,783,109.99

Art. 223.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 5,573,956.67
delle quali furono pagate » 2,347,185.87
e rimasero da pagare L. 3,226,770.80

Art. 224.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in L. 2,859,713.14
delle quali furono riscosse » 2,265,346.95
e rimasero da riscuotere L. 594,366.19

Art. 225.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 restano determinate in L. 7,050,911.46
delle quali furono pagate » 3,229,877.72
e rimasero da pagare L. 3,821,033.74

Art. 226.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 222) L.	1,783,109.99
Somme rimaste a riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 224) »	594,366.19
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo della entrata) »	—
Resti attivi al 30 giugno 1917 . . . L.	2,377,476.18

Art. 227.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 223) L.	3,226,770.80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti articolo 225) »	3,821,033.74
Resti passivi al 30 giugno 1917 . . . L.	7,047,804.54

Art. 228.

È accertata nella somma di lire 3,363,061.01 la *differenza passiva* del conto finanziario del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1916-17, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrata dell'esercizio finanziario 1916-17	L.	5,501,987.18
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1915-16:		
accertati al 1 ^o luglio 1916	L.	7,066,394.14
accertati al 30 giugno 1917	»	7,050,911.46
		»
Differenza passiva al 30 giugno 1917	»	15,482.68
		»
		3,363,061.01
	L.	8,880,530.87

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1916	L.	2,506,479.20
Spese dell'esercizio finanziario 1916-17	»	5,573,956.67
Diminuzioni nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1916-17:		
accertati al 1 ^o luglio 1916	L.	2,859,808.14
accertati al 30 giugno 1917	»	2,859,713.14
		»
		95.—

Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per rinvestimento di capitali	»	800,000.—
	L.	8,880,530.87

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 229.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo ella spesa del Ministero di agricoltura in L. delle quali furono riscosse.	»	16,667,500.—
		14,216,228.85
e rimasero da riscuotere	»	2,451,271.15

Art. 230.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	8,010,642.55
delle quali furono pagate	»	5,716,907.24
e rimasero da pagare	L.	2,293,735.31

Art. 231.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	4,545,796.58
delle quali furono riscosse	»	3,982,714.99
	L.	563,081.59

Art. 232.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	5,263,672.64
delle quali furono pagate	»	2,635,297.79
e rimasero da pagare	L.	<u>2,628,374.85</u>

Art. 233.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1916-17 (articolo 229)	L.	2,451,271.15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 231)	»	563,081.59
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »		—
Resti attivi al 30 giugno 1917 . . L.		<u>3,014,352.74</u>

Art. 234.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 230)	L.	2,293,735.31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 232)	»	<u>2,628,374.85</u>
Resti passivi al 30 giugno 1917 . . L.		<u>4,922,110.16</u>

Art. 235.

È accertata nella somma di lire 37,060,439.53 la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1916-17, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziarie al 1 ^o luglio 1916	L.	28,113,855.50
Entrate dell'esercizio finanziario 1916-17	»	16,667,500.—
Diminuzione dei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1916	L.	5,553,399.22
accertati al 30 giugno 1917	»	5,263,672.64
		—
	»	<u>289,726.58</u>
	L.	<u>45,071,082.08</u>

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1916-17	L.	8,010,642.55
Attività finanziaria al 30 giugno 1917	»	<u>37,060,439.53</u>
	L.	<u>45,071,082.08</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 236.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della Marina, in lire 64,112.58.

Art. 237.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 64,112.58.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 238.

Le entrate ordinarie e straordinarie dei bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, in delle quali furono riscosse e rimasero da riscuotere

L.	5,124,970,243.79
»	4,623,661,136.12
L.	<u>501,309,107.67</u>

Art. 239.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in delle quali furono pagate e rimasero da pagare

L.	5,124,970,243.79
»	4,510,766,075.39
L.	<u>614,204,168.40</u>

Art. 240.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in delle quali furono riscosse e rimasero da riscuotere

L.	247,369,767.63
»	148,307,845.74
L.	<u>99,061,921.89</u>

Art. 241.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in delle quali furono pagate e rimasero da pagare

L.	212,558,610.66
»	172,796,480.39
L.	<u>39,762,130.27</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 242.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 238)	L. 501,309,107.67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 240)	» 99,061,921.89
Resti attivi al 30 giugno 1917	L. <u>600,371,029.56</u>

Art. 243.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1916-17 (articolo 239)	L. 614,204,168.40
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 241)	» 39,762,130.27
Resti passivi al 30 giugno 1917	L. <u>653,966,298.67</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 244.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L. 20,505,819,026.85
delle quali furono riscosse	» 16,633,485,989.07
e rimasero da riscuotere	L. <u>3,872,333,037.78</u>

Art. 245.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L. 26,655,568,745.77
delle quali furono pagate	» 21,024,945,756.18
e rimasero da pagare	L. <u>5,630,622,989.59</u>

Art. 246.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1917-18, rimane così stabilito :

Entrata e spese effettive :

Entrata	L. 7,532,765,645.01
Spesa	» 25,298,807,416.31
Disavanzo	L. <u>17,766,041,771.30</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Costruzione di strade ferrate:*

Entrata	L.	30,000,000.—
Spesa	»	30,000,000.—

Movimento di capitali:

Entrata	L.	12,819,116,857.15
Spesa	»	1,202,824,804.77
Differenza attiva	L.	<u>11,616,292,052.38</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	123,936,524.69
Spesa	»	<u>123,936,524.69</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	20,505,819,026.85
Spesa	»	26,655,568,745.77
Disavanzo	L.	<u>6,149,749,718.92</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL' ESERCIZIO 1916-17

ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 247.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	6,471,355,942.67
delle quali furono riscosse	»	4,872,234,598.16
e rimasero da riscuotere	L.	<u>1,599,121,344.51</u>

Art. 248.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	6,605,867,721.87
delle quali furono pagate	»	5,178,595,111.42
e rimasero da pagare	L.	<u>1,427,272,610.45</u>

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18

Art. 249.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1917-18 (articolo 244)	L.	3,872,333,037.78
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 247)	»	1,599,121,344.51
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale)	»	293,971,632.69
Residui attivi al 30 giugno 1918	L.	<u>5,765,426,014.98</u>

Art. 250.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1917-18 (articolo 245)	L. 5,630,622,989,59
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 248)	1,427,272,610.45
Residui passivi al 30 giugno 1918 . . . L.	<u>7,057,895,600.04</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 251.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 29 giugno 1917, n. 1025; 19 luglio 1917, n. 1125; 28 ottobre 1917, n. 1751, e 31 dicembre 1917, n. 2045, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, per l'industria, il commercio ed il lavoro, ed ai bilanci ad essi allegati, nonchè allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1917-18.

Art. 252.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 30 giugno, nn. 918, 920, 930 e 973, 14 luglio, nn. 1009, 1018 e 1133; 1°, 10 e 11 agosto, nn. 1215, 1137, 1208 e 1216; 8, 12 e 30 settembre, nn. 1346, 1349, 1390 e 1475; 17 e 27 ottobre 1918, n. 1567 e 1670 autorizzanti variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra, dell'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro, ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1917-18, nonchè ai bilanci delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 253.

Sono stabiliti nella somma di lire 17,138.93 i discarichi accordati nell'esercizio 1917-18 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 254.

È accertato nella somma di lire 13,277,634,466. 17 il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1917-18, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1917-18 L. 20,505,819,026.85

Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1916-17, cioè:

accertati al 1° luglio 1917 L. 6,430,890,597.69

accertati al 30 giugno 1918 » 6,471,355,942.67

» 40,465,344,98

Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1916-17, cioè:

accertati al 1° luglio 1917 L. 6,622,711,762.74

accertati al 30 giugno 1918 » 6,605,867,721,87

» 16,844,040.87

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1918 » 13,277,634,466.17

L. 33,840,762,878.87

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

PASSIVITÀ

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1917	L.	7,185,176,994.17
Spese dell'esercizio finanziario 1917-18	»	26,655,568,745.77
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	»	17,138.93
	L.	<u>33,840,762,878.87</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 255.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. delle quali furono riscosse	»	17,998,563.45
		13,079,105.35
e rimasero da riscuotere	L.	<u>4,919,458.10</u>

Art. 256.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	20,034,134.07
delle quali furono pagate	»	13,237,341.02
e rimasero da pagare	L.	<u>6,796,793.05</u>

Art. 257.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in	L.	23,222,665.60
delle quali furono riscosse	»	3,428,636.75
e rimasero da riscuotere	L.	<u>19,794,028.85</u>

Art. 258.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in	L.	12,429,844.79
delle quali furono pagate	»	4,163,014.30
e rimasero da pagare	L.	<u>8,266,830.49</u>

Art. 259.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 255)	L.	4,919,458.10
Sono rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 257)	»	19,794,028.85
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	196,982.33
Resti attivi al 30 giugno 1918	L.	<u>24,910,469.28</u>

Art. 260.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 256)	L.	6,796,793.05
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 258)	»	8,266,830.49
Resti passivi al 30 giugno 1918 . . . L.		15,063,623.54

Art. 261.

Sono convalidati i decreti luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 2002, e 1^o agosto 1918, numero 1215, autorizzanti prelevazioni, per la somma complessiva di lire 21,200, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 68 della parte passiva del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1917-18.

Art. 262.

È accertata nella somma di lire 6,919,869.15 la differenza passiva del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1917-18 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1916-17	L.	17,998,563.45
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1916-17, cioè: accertati al 1 ^o luglio 1917	L.	13,164,396.77
accertati al 30 giugno 1918	»	12,429,844.79
		734,551.98
Differenza passiva al 30 giugno 1918	»	6,919,869.15
	L.	25,652,984.58

PASSIVITÀ

Differenza passiva al 30 giugno 1917	L.	3,791,079.82
Spese dell'esercizio finanziario 1917-18	»	20,034,134.07
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1916-17, cioè: accertati al 1 ^o luglio 1917	L.	25,050,436.29
accertati al 30 giugno 1918	»	23,222,665.60
		1,827,770.69
	L.	25,652,984.58

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 263.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in	L.	1,540,262.89
delle quali furono riscosse	»	1,210,879.62
e rimasero da riscuotere	L.	329,383.27

Art. 264.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	1,582,247.49
delle quali furono pagate	»	896,413.90
e rimasero da pagare	L.	685,833.59

Art. 265.

Le entrate da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in.	L.	487,206.25
delle quali furono riscosse	»	320,814.36
e rimasero da riscuotere	L.	166,391.89

Art. 266.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in.	L.	2,209,246.95
delle quali furono pagate	»	389,037.92
e rimasero da pagare.	L.	1,820,209.03

Art. 267.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 263)	L.	329,383.27
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 265).	»	166,391.89
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»	1,242.20
Resti attivi al 30 giugno 1918	L.	497,017.36

Art. 268.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 264)	L.	685,833.59
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 266).	»	1,820,209.03
Resti passivi al 30 giugno 1918	L.	2,506,042.62

Art. 269.

È accertata nella somma di lire 9,463.85 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1917-18, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1917	L.	60,320.14
Entrate dell'esercizio finanziario 1917-18	»	1,540,262.89
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1916-17, cioè:		
accertati al 1° luglio 1917	L.	2,215,307.79
accertati al 30 giugno 1918	»	2,209,246.95
		—————
		» 6,060.84
	L.	—————
		1,606,643.87

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1917-18	L.	1,582,247.49
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1916-17, cioè:		
accertati al 1° luglio 1917	L.	502,138.78
accertati al 30 giugno 1918	»	487,206.25
		—————
Differenza attiva al 30 giugno 1918	»	14,932.53
		—————
	»	9,463.85
	L.	—————
		1,606,643.87

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 270.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . L.	6,128,998.82
delle quali furono riscosse	» 4,016,777.58
e rimasero da riscuotere	—————
	2,112,221.24

Art. 271.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	6,132,762.33
delle quali furono pagate	»	2,299,279.22
e rimasero da pagare	L.	—————
		3,833,483.11

Art. 272.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in	L.	2,375,666.18
delle quali furono riscosse	»	1,880,853.03
e rimasero da riscuotere	L.	—————
		494,813.15

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 273.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 restano determinate in	L.	7,038,075.14
delle quali furono pagate	»	3,141,116.03
e rimasero da pagare	L.	<u>3,896,959.11</u>

Art. 274.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 270)	L.	2,112,221.24
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 272)	»	494,813.15
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1918	L.	<u>2,607,034.39</u>

Art. 275.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 271)	L.	3,833,483.11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 273)	»	<u>3,896,959.11</u>
Resti passivi al 30 giugno 1918	L.	<u>7,730,442.22</u>

Art. 276.

È accertata nella somma di lire 3,808,905.12 la *differenza passiva* del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1917-18, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1917-18	L.	6,128,998.82
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1916-17:		
accertati al 1° luglio 1917	L.	7,047,804.54
accertati al 30 giugno 1918	»	<u>7,038,075.14</u>
	»	9,729.40
Differenza passiva al 30 giugno 1918	»	<u>3,808,905.12</u>
	L.	<u>9,947,633.34</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1917	L.	3,363,061.01
Spese dell'esercizio finanziario 1917-18	»	<u>6,132,762.33</u>
Diminuzioni nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1916-17:		
accertati al 1° luglio 1917	L.	2,377,476.18
accertati al 30 giugno 1918	»	<u>2,375,666.18</u>
		1,810.—
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per rinvestimento di capitali	»	<u>450,000.—</u>
	L.	<u>9,947,633.34</u>

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 277.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura in	L.	28,250,235.46
delle quali furono riscosse	»	27,393,836.58
e rimasero da riscuotere	L.	856,398.88

Art. 278.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	20,991,396.76
delle quali furono pagate	»	14,345,014.87
e rimasero da pagare	L.	6,646,381.89

Art. 279.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in	L.	4,530,508.66
delle quali furono riscosse	»	2,451,271.15
e rimasero da riscuotere	L.	2,079,237.51

Art. 280.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in	»	4,913,377.93
delle quali furono pagate	»	1,071,443.71
e rimasero da pagare	L.	3,841,934.22

Art. 281.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 277)	L.	856,398.88
---	----	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 279)	»	2,079,237.51
--	---	--------------

Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
--	---	---

Resti attivi al 30 giugno 1918	L.	2,935,636.89
--	----	--------------

Art. 282.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 278)	L.	6,646,381.89
---	----	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 280)	»	3,841,934.22
--	---	--------------

Resti passivi al 30 giugno 1918	L.	10,488,316.11
---	----	---------------

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 283.

È accertata nella somma di lire 45,844,166.38 la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1917-18, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziarie al 1 ^o luglio 1917	L.	37,060,439.53
Entrate dell'esercizio finanziario 1917-18.	»	28,250,235.46
Aumento nei residui attivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1917	L.	3,014,352.74
accertati al 30 giugno 1918	»	4,530,508.66
		1,516,155.92
Diminuzione nei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1917	L.	4,922,110.16
accertati al 30 giugno 1918	»	4,913,377.93
		8,732.23
	L.	<u>66,835,563.14</u>

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1917-18	L..	20,991,396.76
Attività finanziaria al 30 giugno 1918	»	45,844,166.38
	L.	<u>66,835,563.14</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 284.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 64,405.93.

Art. 285.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1917-1918 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 64,405.93.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 286.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultanze dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima allegato a quello del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari in L. 1,707,917,272,35 delle quali furono riscosse » 1,572,421,602.65 e rimasero da riscuotere L. 135,495,669.70

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 287.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ivi compreso nella somma di lire 4,241.99 il prodotto netto da versarsi al tesoro, sono stabilite in L. 1,707,917,272.35 delle quali furono pagate » 1,542,219,918.87 e rimasero da pagare L. 165,697,353.48

Art. 288.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in L. 163,643,502.65 delle quali furono riscosse » 22,228,748.20 e rimasero da riscuotere L. 141,414,754.45

Art. 289.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate in L. 279,122,188.44 delle quali furono pagate » 197,019,460.17 e rimasero da pagare L. 82,102,728.27

Art. 290.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 286) L.	135,495,669.70
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 288) »	<u>141,414,754.45</u>
Residui attivi al 30 giugno 1918 . . . L.	<u>276,910,424.15</u>

Art. 291.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 287) L.	165,697,353.48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 289) »	<u>82,102,728.27</u>
Residui passivi al 30 giugno 1918 . . . L.	<u>247,800,081.75</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 292.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 22,080,185,522.— delle quali furono riscosse » 19,925,183,192.33 e rimasero da riscuotere L. 2,155,002,829.67

Art. 293.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 33,470,204,060.46 delle quali furono pagate » 23,589,176,528.03 e rimasero da pagare L. 9,881,027,532.43

Art. 294.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1918-19, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 9,675,845,467.73
Spesa	» 32,451,576,138.62
Disavanzo	<u>L. 22,775,730,670.89</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L. 2,000,000. —
Spesa	» 2,000,000. —
	<u>—</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L. 12,269,251,353.34
Spesa	» 883,539,220.91
Differenza attiva	<u>L. 11,385,712,132.43</u>

Partite di giro:

Entrata	L. 133,088,700,93
Spesa	» 133,088,700.93
	<u>—</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L. 22,080,185,522.—
Spesa	» 33,470,204,060.46
Disavanzo	<u>L. 11,390,018,538.46</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1917-18
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 295.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	6,148,844,113.48
delle quali furono riscosse »	4,134,556,662.55
e rimasero da riscuotere L.	<u>2,014,287,450.93</u>

Art. 296.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	6,972,606,083.97
delle quali furono pagate »	5,288,495,051.06
e rimasero da pagare L.	<u>1,684,111,032.91</u>

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19

Art. 297.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1918-19 (articolo 292) L.	2,155,002,329.67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 295) »	2,014,287,450.93
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale) »	357,828,551.44
Residui attivi al 30 giugno 1919 . . . L.	<u>4,527,118,332.04</u>

Art. 298.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1918-19 (articolo 293) L.	9,881,027,532.43
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 296) »	1,684,111,032.91
Residui passivi al 30 giugno 1919 . . . L.	<u>11,565,138,565.34</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 299.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 23 giugno 1918, n. 830, e 19 dicembre 1918, n. 1908, agli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra ed

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

armi e munizioni, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, per l'industria il commercio ed il lavoro e per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, ed ai bilanci ad essi allegati, nonchè allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1918-19.

Art. 300.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 9 ottobre e 16 novembre 1919, nn. 1943 e 2206, 17 agosto e 12 ottobre 1919, nn. 1524 e 1961, 17 agosto, 16 ottobre e 6 novembre 1919, numeri 1544, 1987 e 2130, 16 novembre 1919, n. 2306, 2 settembre 1919, n. 1659, e 16 novembre 1919, n. 2273, autorizzanti variazioni agli stati di previsione della spesa, rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-19, nonchè al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 301.

Sono approvati i conti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti per gli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1917-18.

Art. 302.

Sono stabiliti nella somma di lire 1,613.99 i discarichi accordati nell'esercizio 1918-19 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 303.

È accertato nella somma di lire 24,198,947,004.05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1918-19, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1918-19	L. 22,080,185,522.—
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1917-18, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1918	L. 5,765,426,014.98
accertati al 30 giugno 1919	» 6,148,844,113.48
	» 383,418,098.50

Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1917-18, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1918	L. 7,057,895,600.04
accertati al 30 giugno 1919	» 6,972,606,083.97

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1919	» 24,198,947,004.05
	L. 46,747,840,140.62

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1918	L. 13,277,634,466.17
Spese dell'esercizio finanziario 1918-19	» 33,470,204,060.46
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	» 1,613.99
	L. 46,747,840,140.62

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 304.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. delle quali furono riscosse » L. e rimasero da riscuotere L.

21,636,742.28
16,031,552.67
<hr/>
5,605,189.61

Art. 305.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. delle quali furono pagate » L. e rimasero da pagare L.

23,474,927.16
13,066,802.05
<hr/>
10,408,125.11

Art. 306.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. delle quali furono riscosse » L. e rimasero da riscuotere L.

23,913,616.36
4,569,544.27
<hr/>
19,344,072.09

Art. 307.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. delle quali furono pagate » L. e rimasero da pagare L.

14,824,717.77
6,339,273.07
<hr/>
8,485,444.70

Art. 308.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 304) L.	5,605,189.61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 306) »	19,344,072.09
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »	21,532.91
Resti attivi al 30 giugno 1919 . . . L.	24,970,794.61

Art. 309.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 305)	L.	10,408,125.11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 307)	»	8,485,444.70
Resti passivi al 30 giugno 1919 L.		18,893,569.81

Art. 310.

È accertata nella somma di lire 9,516,001.18 la differenza passiva del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1918-19 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1918-19	L.	21,636,742.28
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1917-18, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	15,063,623.54
accertati al 30 giugno 1919	»	14,824,717.77
		238,905.77
Differenza passiva al 30 giugno 1919	»	9,516,001.18
	L.	31,391,649.23

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1918	L.	6,919,869.15
Spese dell'esercizio finanziario 1918-19	»	23,474,927.16
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1917-18, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	24,910,469.28
accertati al 30 giugno 1919	»	23,913,616.36
		996,852.92
	L.	31,391,649.23

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 311.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,519,295.82
delle quali furono riscosse » 1,187,204.82
e rimasero da riscuotere L. 332,091.—

Art. 312.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1,613,491.06
delle quali furono pagate » 852,816.36
e rimasero da pagare L. 760,674.70

Art. 313.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in	L.	493,313.33
delle quali furono riscosse.	»	334,862.87
e rimasero da riscuotere	L.	158,450.46

Art. 314.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in	L.	2,484,592.26
delle quali furono pagate.	»	286,199.44
e rimasero da pagare	L.	2,198,392.82

Art. 315.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 311).	L.	332,091.—
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 313)	»	158,450.46
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	4,124.79
Resti attivi al 30 giugno 1919	L.	494,666.25

Art. 316.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 312)	L.	760,674.70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 314)	»	2,198,392.82
Resti passivi al 30 giugno 1919	L.	2,959,067.52

Art. 317.

È accertata nella somma di lire 66,985.06 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1918-1919, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Differenza attiva al 30 giugno 1918.	L.	9,463.85
Entrate dell'esercizio finanziario 1918-19.	»	1,519,295.82
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1917-18, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1918.	L.	2,506,042.62
accertati al 30 giugno 1919.	»	2,484,592.26
		21,450.36
Differenza passiva al 30 giugno 1919.	»	66,985.06
	L.	1,617,195.09

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1918-19	L.	1,613,491.06
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1917-18, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	497,017.36
accertati al 30 giugno 1919.	L.	493,313.33
	»	3,704.03
	L.	<u>1,617,195.09</u>

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 318.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per lo stesso esercizio 1918-19.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 319.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 8,058,638.61 delle quali furono riscosse. » 5,527,908.89 e rimasero da riscuotere L. 2,530,729.72

Art. 320.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 6,189,441.08 delle quali furono pagate » 2,423,554.30 e rimasero da pagare L. 3,765,886.78

Art. 321.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. 2,606,876.39 delle quali furono riscosse » 2,107,483.83 e rimasero da riscuotere L. 499,392.56

Art. 322.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 restano determinate in	L.	7,718,365.14
delle quali furono pagate	>	3,946,707.—
rimasero da pagare	L.	3,771,658.14

Art. 323.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 319)	L.	2,530,729.72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 321)	>	499,392.56
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) >		—
Resti attivi al 30 giugno 1919 L.		3,030,122.28

Art. 324.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 320)	L.	3,765,886.78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 322)	<	3,771,658.14
Resti passivi al 30 giugno 1919 L.		7,537,544.92

Art. 325.

È accertata nella somma di lire 1,927,788.51 la *differenza passiva* del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1918-19, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1918-19	L.	8,058,638.61
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1917-18:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	7,730,442.22
accertati al 30 giugno 1919	>	7,718,365.14
		12,077.08
Differenza passiva al 30 giugno 1919 L.		1,927,788.51
		9,998,504.20

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1918	L.	3,808,905.12
Spese dell'esercizio finanziario 1918-19	>	6,189,441.08
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1917-18:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	2,607,034.39
accertati al 30 giugno 1919	>	2,606,876.39
		158.—
	L.	9,998,504.20

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 326.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale dell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, in L. 17,444,939.28
delle quali furono riscosse » 16,503,469.10
e rimasero da riscuotere L. 941,470.18

Art. 327.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 12,026,575.67
delle quali furono pagate » 4,041,023.98
e rimasero a pagare L. 7,985,551.69

Art. 328.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. 2,597,301.78
delle quali furono riscosse » 1,035,881.50
e rimasero da riscuotere L. 1,561,420.28

Art. 329.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. 10,255,905.89
delle quali furono pagate » 3,177,588.68
e rimasero da pagare L. 7,078,317.21

Art. 330.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 326) L.	941,470,18
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 328) »	1,561,420.28
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) . »	<u>—</u>
Resti attivi al 30 giugno 1919 . . . L.	2,502,890.46

Art. 331.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 327)	L.	7,985,551.69
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 329)	»	7,078,317.21
Resti passivi al 30 giugno 1919	L.	<u>15,063,868.90</u>

Art. 332.

È accertata nella somma di lire 51,156,605.60 la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1918-19, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1918	L.	45,844,166.38
Entrate dell'esercizio finanziario 1918-19	»	17,444,939.28
Diminuzione nei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	10,488,316.11
accertati al 30 giugno 1919	»	<u>10,255,905.89</u>
	»	232,410.22
	L.	<u>63,521,515.88</u>

PASSIVITÀ

Spese dell'esercizio finanziario 1918-19.	L.	12,026,575.67
Diminuzione nei residui attivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1918	L.	2,935,636.39
accertati al 30 giugno 1919	»	<u>2,597,301.78</u>
	»	338,334.61
Attività finanziaria al 30 giugno 1919.	»	51,156,605.60
	L.	<u>63,521,515.88</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 333.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in	L.	347,070.84
delle quali furono riscosse.	»	227,070.84
e rimasero da riscuotere.	L.	<u>120,000 —</u>

Art. 334.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 116,703.73 interamente pagate.

Art. 335.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziaria 1918-19 sono stabilite in lire 120,000 in corrispondenza delle somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio medesimo (articolo 333).

Art. 336.

È accertata nella somma di lire 230,367.11 la *differenza attiva* del conto finanziario del Regio Comitato talassografico italiano, quale risulta dai seguenti dati:

Entrate dell'esercizio finanziario 1918-19	L. 347,070.84
Spese dell'esercizio finanziario 1918-19	116,703.73
Attività finanziaria al 30 giugno 1929	L. 230,367.11

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 337.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziaria 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, in L. 2,371,801,612.58
delle quali furono riscosse > 1,946,308,082.02
e rimasero da riscuotere L. 425,493,530.56

Art. 338.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 2,371,801,612.58
delle quali furono pagate > 1,887,686,221.90
e rimasero da pagare L. 484,115,390.68

Art. 339.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. 276,910,424.15
delle quali furono riscosse > 10,495,669.70
e rimasero a riscuotere L. 266,414,754.45

Art. 340.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate in L. 247,800,081.75
delle quali furono pagate > 85,839,722.58
e rimasero da pagare L. 161,960,359.17

Art. 341.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 337)	L. 425,493,530.56
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 339)	» 266,414,754.45
Resti attivi al 30 giugno 1919 . . . L.	<u>691,908,285.01</u>

Art. 342.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (articolo 338)	L. 484,115,390.68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 340)	» 161,960,359.17
Resti passivi al 30 giugno 1919 . . . L.	<u>646,075,749.85</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1919-20.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 343.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . L. 37,251,018,053.28 delle quali furono riscosse » 21,007,696,383.65 e rimasero da riscuotere L. 16,243,321,669.63

Art. 344.

Le spese ordinarie straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 28,171,296,283.61 delle quali furono pagate » 15,666,243,652.28 e rimasero da pagare L. 12,505,052,631.33

Art. 345.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1919-20, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 15,207,489,465.41
Spesa	» 23,093,416,710.12
Disavanzo L.	<u>7,885,927,244.71</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Costruzione di strade ferrate:*

Entrata	L.	54,030,000.—
Spesa	»	54,030,000.—
	L	—

Movimento di capitali:

Entrata	L.	21,700,243,087.55
Spesa	»	4,734,594,073.17
Differenza attiva	L.	16,965,649,014,38

Partite di giro:

Entrata	L.	289,255,500.32
Spesa	»	289,255,500.32
	L	—

Riepilogo generale:

Entrata	L.	37,251,018,053.28
Spesa	»	28,171,296,283.61
Avanzo	L.	9,079,721,769.67

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1918-19
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 346.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4,537,706,118.14 delle quali furono riscosse » 953,559,680.45 e rimasero da riscuotere L. 3,584,146,437.69

Art. 347.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 11,527,185,934.06 delle quali furono pagate » 5,552,455,240.77 e rimasero da pagare L. 5,974,730,693.29

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1919-20

Art. 348.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1919-20 (articolo 343) L. 16,243,321,669.63

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 346) » 3,584,146,437.69

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *r* del riassunto generale) » 434,880,905.20

Residui attivi al 30 giugno 1920 L. 20,262,349.012.52

Art. 349.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1919-20 (articolo 344)	L. 12,505,052,631.33
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 347).	5,974,730,693.29
Residui passivi al 30 giugno 1920	<u>L. 18,479,783,324.62</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 350.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 26 giugno 1919, n. 1005, 27 luglio 1919, n. 1255, 29 dicembre 1919, n. 2428, e 31 marzo 1920, n. 350, agli stati di previsione della spesa dei ministeri del tesoro, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per gli approvvigionamenti e i consumi ed ai bilanci ad essi allegati, nonché allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-20 ed allo stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico, per il periodo dal 1° agosto 1919 al 30 giugno 1920.

Art. 351.

Sono stabiliti nella somma di lire *quattromilacinquecentoquattro e centesimi tre* i discarichi accordati nell'esercizio 1919-20 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885 n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 352.

È accertato nella somma di lire 15,070,689,321.03 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1919-20, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio finanziario 1919-20	L. 37,251.018,053.28
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1918-19, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1919	L. 4,527,118,332.04
accertati al 30 giugno 1920	4,537,706,118.14
	<u>10,587,786.10</u>

Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1918-19, cioè:

accertati al 1 ^o luglio 1919	L. 11,565,138,565.34
accertati al 30 giugno 1920	11,527,185,934.06
	<u>37,952,631.28</u>

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1920	L. 52,370,247,791.69
	<u>15,070,689,321.03</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

PASSIVITÀ

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1919	L.	24,198,947,004.05
Spese dell'esercizio finanziario 1919-20	»	28,171,296,283.61
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	»	4,504.03
	L.	<u>52,370,247,791.69</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO

Art. 353.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal-conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	27,711,623.20
delle quali furono riscosse	»	14,833,690.18
e rimasero da riscuotere	L.	<u>12,877,933.02</u>

Art. 354.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	29,768,387.72
delle quali furono pagate	»	12,589,349.73
e rimasero da pagare	L.	<u>17,179,037.99</u>

Art. 355.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in	L.	24,575,219.04
delle quali furono riscosse	»	5,158,542.27
e rimasero da riscuotere	L.	<u>19,416,676.77</u>

Art. 356.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in	L.	18,347,778.02
delle quali furono pagate	»	9,171,543.19
e rimasero da pagare	L.	<u>9,176,234.83</u>

Art. 357.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 353)	L.	12,877,933.02
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 355)	»	19,416,676.77
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo della entrata)	»	55,572.64
Residui attivi al 30 giugno 1920	L.	<u>32,350,182.43</u>

Art. 358.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 354)	L.	17,179,037.99
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 356)	»	9,176,234.83
Resti passivi al 30 giugno 1920	L.	<u>26,355,272.82</u>

Art. 359.

È accertata nella somma di lire 11,422,549.48 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1919-20 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1919-20	L.	27,711,623.20
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1918-19, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1919	L.	18,893,569.81
accertati al 30 giugno 1920	»	18,347,778.02
		<u>545,791.79</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1920	»	11,422,549.48
	L.	<u>39,679,964.47</u>

PASSIVITÀ

Differenza passiva al 30 giugno 1919	L.	9,516,001.18
Spese dell'esercizio finanziario 1919-20	»	29,768,387.72
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1918-19, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1919	L.	24,970,794.61
accertati al 30 giugno 1920	»	24,575,219.04
		<u>395,575.57</u>
	L.	<u>39,679,964.47</u>

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 360.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	1,469,070.27
delle quali furono riscosse	»	1,136,938.11
e rimasero da riscuotere	L.	<u>332,132.16</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 361.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.	1,626,917.58
delle quali furono pagate »	911,887.99
e rimasero da pagare L.	715,029.59

Art. 362.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in L.	491,157.12
delle quali furono riscosse »	326,441.96
e rimasero da riscuotere L.	164,715.16

Art. 363.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in L.	2,947,471.05
delle quali furono pagate »	333,604.08
e rimasero da pagare L.	2,613,866.97

Art. 364.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 360) L.	332,132.16
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 362) »	164,715.16
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo della entrata) »	354.87
Resti attivi al 30 giugno 1920 . . . L.	497.202.19

Art. 365.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 361) L.	715,029.59
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 363) »	2,613,866.97
Resti passivi al 30 giugno 1920 . . . L.	3,328,896.56

Art. 366.

È accertata nella somma di lire 216,745.03 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1919-20 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio finanziario 1919-20	L.	1,469,070.27
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1918-19, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1919	L.	2,959,067.52
accertati al 30 giugno 1920	»	2,947,471.05
		»
Differenza passiva al 30 giugno 1920	»	11,596.47
		216,745.03
	L.	1,697,411.77

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1919	L.	66,985.06
Spese dell'esercizio finanziario 1919-20	»	1,626,917.58
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1918-19, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1919	L.	494,666.25
accertati al 30 giugno 1920	»	491,157.12
		»
		3,509.13
	L.	1,697,411.77

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 367.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1919-20.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 368.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo, della spesa del Ministero delle finanze, in L. 12,406,184.71 delle quali furono riscosse » 9,534,939.45 e rimasero da riscuotere L. 2,871,245.26

Art. 369.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in L. 9,895,822.43 delle quali furono pagate » 4,494,299.63 e rimasero da pagare L. 5,401,522.80

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 370.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19		
restano determinate in	L.	3,030,122.28
delle quali furono riscosse	»	2,515,797.29
e rimasero da riscuotere	L.	514,324.99

Art. 371.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 restano determinate in	L.	7,521,920.70
delle quali furono pagate	»	3,796,538.90
e rimasero da pagare	L.	3,725,381.80

Art. 372.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 368)	L.	2,871,245.26
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 370)	»	514,324.99
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo della entrata) .	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1920 . . . L.		3,385,570.25

Art. 373.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 369)	L.	5,401,522.80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti articolo 371)	»	3,725,381.80
Resti passivi al 30 giugno 1920 . . . L.		9,126,904.60

Art. 374.

È accertata nella somma di lire 901,802.01 la *differenza passiva* del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1919-20, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1919-20	L.	12,406,184.71
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1918-19:		
accertati al 1° luglio 1919 L.	7,537,544.92	
accertati al 30 giugno 1920 »	7,521,920.70	
	»	15,624.22
Differenza passiva al 30 giugno 1920	»	901,802.01
	L.	13,323,610.94

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1919	L.	1,927,788.51
Spese dell'esercizio finanziario 1919-20	»	9,895,822.43
Prelevamento del conto corrente col Tesoro	»	1,500,000.00
	L.	13,323,610.94

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 375.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, in . L.

	28,886,659.23
	28,726,605.05
e rimasero da riscuotere	L. 160,054.18

Art. 376.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

	21,610,458.83
	16,441,673.02
e rimasero da pagare	L. 5,168,785.81

Art. 377.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in L.

	2,502,146.22
	1,011,023.35
e rimasero da riscuotere	L. 1,491,122.87

Art. 378.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in L.

	14,899,607.56
	6,113,734.20
e rimasero da pagare	L. 8,785,873.36

Art. 379.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 375) L.

	160,054.18
--	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 377) »

	1,491,122.87
--	--------------

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo della entrata) »

	—
--	---

Resti attivi al 30 giugno 1920 . . . L.

	1,651,177.05
--	--------------

Art. 380.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 376)	L.	5,168,785.81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 378)	»	8,785,873.36
Residui passivi al 30 giugno 1920	L.	13,954,659.17

Art. 381.

È accertata nella somma di lire 58,596,323.10 la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1919-20, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1919	L.	51,156,605.60
Entrate dell'esercizio finanziario 1919-20	»	28,886,659.23
Diminuzione dei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1919	L.	15,063,868.90
accertati al 30 giugno 1920	»	14,899,607.56
		164,261.34
	L.	80,207,526.17

PASSIVITÀ

Spese dell'esercizio finanziario 1919-20	L.	21,610,458.83
Diminuzione nei residui attivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1919	L.	2,502,890.46
accertati al 30 giugno 1920	»	2,502,146.22
		744.24
Attività finanziaria al 30 giugno 1920	»	58,596,323.10
	L.	80,207,526.17

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 382.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina in lire 313,134.27, interamente riscosse.

Art. 383.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 218,744.52 interamente pagate.

Art. 384.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 restano determinate in lire 120,000, interamente riscosse.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 385.

È accertata nella somma di lire 324.756.86 la *differenza attiva* del conto finanziario del Regio Comitato talassografico italiano, alla fine dell'esercizio 1919-20, quale risulta dai seguenti dati:

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1919	L.	230,367.11
Entrate dell'esercizio finanziario 1919-20	»	313,134.27
	L.	543,501.38
Spese dell'esercizio finanziario 1919-20	»	218,744.52
Attività finanziaria al 30 giugno 1920 . . . L.		324,756.86

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 386.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultanze dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in L. 4,087,586,584.92 delle quali furono riscosse. » 2,251,178,334.93 e rimasero da riscuotere L. 1,836,408,249.99

Art. 387.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 4,087,586,584.92 delle quali furono pagate » 3,033,231,382.44 e rimasero da pagare L. 1,054,355,202.48

Art. 388.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in L. 691,908,285.01 delle quali furono riscosse. » 120,493,530.56 e rimasero da riscuotere L. 571,414,754.45

Art. 389.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate in L. 646,075,749.85 delle quali furono pagate » 295,219,446.54 e rimasero da pagare L. 350,856,303.31

Art. 390.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 386)	L.	1,836,408,249.99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 388)	»	571,414,754.45
Residui attivi al 30 giugno 1920 . . . L.		<u>2,407,823,004.44</u>

Art. 391.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 387)	L.	1,054,355,202.48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 389)	»	350,856,303.31
Residui passivi al 30 giugno 1920 . . . L.		<u>1,405,211,505.79</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1920-21.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 392.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	23,052,053,743.61
delle quali furono riscosse.	» 16,881,059,459.10
è rimasero da riscuotere	L. 6,170,994,284.51

Art. 393.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	37,685,951,732.76
delle quali furono pagate	» 14,381,602,641.95
e rimasero da pagare	L. 23,304,349,090.81

Art. 394.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1920-21, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	18,820,098,872.95
Spesa	»	36,229,142,159.62
Disavanzo —	L.	<u>17,409,043,286.67</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	5,000,000,—
Spesa	»	5,000,000.—
	L.	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Movimento di capitali:*

Entrata	L.	4,033,851,726.95
Spesa	»	1,258,706,429.43
Differenza attiva L.	<u>2,775,145,297.52</u>	

Partite di giro:

Entrata	L.	193,103,143.71
Spesa	»	<u>193,103,143.71</u>
		—

Riepilogo generale:

Entrata	L.	23,052,053,743.61
Spesa	»	37,685,951,732.76
Disavanzo . . . L.	<u>14,633,897,989.15</u>	

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1919-20
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 395.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	20,277,683,974.64
delle quali furono riscosse	» 10,141,421,598.54
e rimasero da riscuotere	<u>L. 10,136,262,376.10</u>

Art. 396.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	18,437,297,401.07
delle quali furono pagate	» 9,956,523,592.02
e rimasero da pagare	<u>L. 8,480,773,809.05</u>

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1920-21

Art. 397.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (articolo 392) L. 6,170,994,284.51

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 395) » 10,136,262,376.10

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna γ del riassunto generale) » 1,161,351,481.64

Residui attivi al 30 giugno 1921 . . . L. 17,468,608,142.25

Art. 398.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (articolo 393)	L. 23,304,349,090.81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 396)	» 8,480,773,809.05
Residui passivi al 30 giugno 1921 . . . L.	<u>31,785,122,899.86</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 399.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 30 giugno 1920, n. 906, e 29 dicembre 1920, n. 1820, agli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, per l'agricoltura, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le terre liberate dal nemico, nonché allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-21.

Art. 400.

Sono tradotte in definitive le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, delle poste e telegrafi, della marina, dell'agricoltura e dell'industria e del commercio, nonché del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Amministrazione del Fondo di religione e di beneficenza nella città Roma e degli Economati generali dei benefici vacanti, comprese nei disegni di legge non ancora tradotti in legge, indicati nelle tabelle A e B annesse al Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 21.

Art. 401.

Il limite massimo dei fondi che ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 2 luglio 1911 n. 630, il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra, è elevato, per l'esercizio 1920-21, a lire 23 milioni e 500.000.

Art. 402.

Sono stabiliti nella somma di lire *quattrocentosessantotto e centesimi ottantasei* i discarichi accordati nell'esercizio 1920-21 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 403.

È accertato nella somma di lire 29,646,766,893.37 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1920-21, come risulta dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1920-21	L. 23,052,053,743.61
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1919-20, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1920	L. 20,262,349,012.52
accertati al 30 giugno 1921	» 20,277,683,974,64
	————— » 15,334,962.12
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1919-20, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1920	L. 18,479,783,324.62
accertati al 30 giugno 1921	» 18,437,297,401.07
	» 42,485,923.55
Disavanzo finanziario al giugno 1920	» 29,646,766,893.37
	<u>L. 52,756,641,522.65</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1920	L. 15,070,689,321.03
Spese dell'esercizio finanziario 1920-21	» 37,685,951,732.76
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	» 468.86
	<u>L. 52,756,641,522.65</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 404.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . L. 73,372,082.— delle quali furono riscosse	» 13,298,213.03
e rimasero da riscuotere	<u>L. 60,073,868.97</u>

Art. 405.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L. 77,408,113.13
delle quali furono pagate	» 16,566,801.11
e rimasero da pagare	<u>L. 60,841,312.02</u>

Art. 406.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in	L. 31,936,543.36
delle quali furono riscosse	» 12,332,159.83
e rimasero da riscuotere	<u>L. 19,604,383.53</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 407.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in	L.	25,999,500.77
delle quali furono pagate	»	17,163,909.53
e rimasero da pagare	L.	8,835,591.24

Art. 408.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 404)	L.	60,073,868.97
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 406)	»	19,604,383.53
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	37,131.27
Residui attivi al 30 giugno 1921	L.	79,715,383.77

Art. 409.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (articolo 405)	L.	60,841,312.02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 407)	»	8,835,591.24
Resti passivi al 30 giugno 1921	L.	69,676,903.26

Art. 410.

È convalidato il Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1443, col quale venne autorizzata una prelevazione di lire 15,000 sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1920-21 ed assegnata la somma stessa al capitolo n. 7 « Spese d'ufficio postali e telegrafiche ».

Art. 411.

È accertata nella somma di lire 15,516,447.63 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1920-21 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1920-21	L.	73,372,082.—
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1919-20, cioè:		
accertati al 1° luglio 1920	L.	26,355,272.82
accertati al 30 giugno 1921	»	25,999,500.77
Differenza passiva al 30 giugno 1921	»	355,772.05
	L.	15,516,447.63
	L.	89,244,301.68

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1920	L.	11,422,549.48
Spese dell'esercizio finanziario 1920-21	»	77,408,113.13
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1919-20, cioè:		
accertati al 1º luglio 1920	L.	32,350,182.43
accertati al 30 giugno 1921	»	31,936,543.36
		413,639.07
	L.	89,244,301.68

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 412.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	2,084,276.—
delle quali furono riscosse	»	1,144,945.64
e rimasero da riscuotere	L.	939,330.36

Art. 413.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	2,132,136.45
delle quali furono pagate	»	1,191,417.63
e rimasero da pagare	L.	940,718.82

Art. 414.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in	L.	494,228.51
delle quali furono riscosse	»	329,535.24
e rimasero da riscuotere	L.	164,693.27

Art. 415.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in	L.	3,243,045.08
delle quali furono pagate	»	296,125.50
e rimasero da pagare	L.	2,946,919.58

Art. 416.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme :

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 417.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 413)	L.	940,718.82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 415)	*	2,946,919.58
Resti passivi al 30 giugno 1921	L.	3,887,638.40

Art. 418.

È accertata nella somma di lire 181,727.68 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1920-21 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1920-21	L.	2,084,276.—
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1919-20, cioè:		
accertati al 1º luglio 1920	L.	3,328,896.56
accertati al 30 giugno 1921	»	3,243,045.08
		»
Differenza passiva al 30 giugno 1921	L.	85,851.48
		»
		181,727.68
		L. 2,351,855.16

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1920	L.	216,745.03
Spese dell'esercizio finanziario 1920-21	»	2,132,136.45
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1919-20, cioè:		
accertati al 1° luglio 1920	L.	497,202.19
accertati al 30 giugno 1921	»	494,228.51
	<hr/>	<hr/>
	L.	2,973,68
	<hr/>	<hr/>
	L.	2,351,855.16

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 419.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20, i resti attivi e i resti passivi alla chiu-

sura dell'esercizio finanziario 1920-21 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1920-21.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 420.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L.

delle quali furono riscosse	24,792,540.12
»	12,838,969.82
e rimasero da riscuotere	L. 11,953,570.30

Art. 421.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

delle quali furono pagate	26,655,197.15
»	9,899,354.33
e rimasero da pagare	L. 16,755,842.82

Art. 422.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in L.

delle quali furono riscosse	3,385,570.25
»	3,366,750.58
e rimasero da riscuotere	L. 18,819.67

Art. 423.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 restano determinate in L.

delle quali furono pagate	9,105,958.68
»	4,611,798.22
e rimasero da pagare	L. 4,494,160.46

Art. 424.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 420)	L. 11,953,570.30
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 422)	» 18,819.67
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	—
Resti attivi al 30 giugno 1921	L. 11,972,389.97

Art. 425.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 421)	L.	16,755,842.82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 423)	»	4,494,160.46
Resti passivi al 30 giugno 1921.	L.	<u>21,250,003.28</u>

Art. 426.

È accertata nella somma di lire 6,279,379.34 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1920-21, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio finanziario 1920-21	L.	24,792,540.12
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1919-20:		
accertati al 1 ^o luglio 1920	L.	9,126,904.60
accertati al 30 giugno 1921	»	<u>9,105,958.68</u>
		» 20,945.92
Differenza passiva al 30 giugno 1921.	»	6,279,379.34
	L.	<u>31,092,865.38</u>

PASSIVITÀ

Differenza passiva al 1 ^o luglio 1920.	L.	901,802.01
Spese dell'esercizio finanziario 1920-21	»	26,655,197.15
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro.	»	3,535,866.22
	L.	<u>31,092,865.38</u>

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALEArt. 427.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura in L. delle quali furono riscosse

19,112 953.06

18,735,026.58

377,926.48

e rimasero da riscuotere. L.

Art. 428.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 14,788,048.55 delle quali furono pagate » 8,110,712.17 e rimasero da pagare L. 6,677,336.38

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 429.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in	L.	1,651,177.05
delle quali furono riscosse	»	70,124,86
e rimasero da riscuotere	L.	<u>1,581,052.19</u>

Art. 430.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 re- stano determinate in	L.	13,906,993.51
delle quali furono pagate	»	2,149,080.86
e rimasero da pagare	L.	<u>11,757,912.65</u>

Art. 431.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe- tenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 427)	L.	377,926.48
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 429)	»	1,581,052.19
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata		—
Resti attivi al 30 giugno 1921. . . . L.		<u>1,958,978.67</u>

Art. 432.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 428)	L.	6,677,336.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 430)	»	<u>11,757,912.65</u>
Residui passivi al 30 giugno 1921 L.		<u>18,435,249.03</u>

Art. 433.

È accertata nella somma di lire 62,968,893.27 la differenza attiva nel conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1920-21, risultante dai seguenti dati :

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1920	L.	58,596,323.10
Entrate dell'esercizio finanziario 1920-21	»	19,112,953.06
Diminuzione nei residui passivi :		
accertati al 1 ^o luglio 1920	L.	13,954,659.17
accertati al 30 giugno 1921	»	<u>13,906,993.51</u>
	»	<u>47,665.66</u>
	L.	<u>77,756,941.82</u>

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1920-21	L.	14,788,048.55
Attività finanziaria al 30 giugno 1921	»	62,968,893.27
	L.	<u>77,756,941.82</u>

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 434.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 671,877.79, interamente riscosse.

Art. 435.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	650,325.50
delle quali furono pagate	»	412,414.66
e rimasero da pagare	L.	<u>237,910.84</u>

Art. 436.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nella somma di lire 237,910.84, in corrispondenza delle somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 435).

Art. 437.

È accertata nella somma di lire 346,309.15 la differenza attiva del conto finanziario del Regio Comitato talassografico italiano, alla fine dell'esercizio 1920-21, quale risulta dai seguenti dati:

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1920	L.	324,756.86
Entrate dell'esercizio finanziario 1920-21	»	<u>671,877.79</u>
	L.	996,634.65
Spese dell'esercizio finanziario 1920-21	»	650,325.50
Attività finanziaria al 30 giugno 1921	L.	<u>346,309.15</u>

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 438.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultanze del conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in	L.	4,740,175,325.15
delle quali furono riscosse	»	3,483,950,505.74
e rimasero da riscuotere	L.	<u>1,256,224,819.41</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 439.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.	4,740,175,325.15
delle quali furono pagate »	4,274,794,897.32
e rimasero da pagare »	<u>465,380,427.83</u>

Art. 440.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in L.	2,407,823,004.44
delle quali furono riscosse »	1,484,080,124.99
e rimasero da riscuotere L.	<u>923,742,879.45</u>

Art. 441.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate in L.	1,405,211,505.79
delle quali furono pagate »	897,286,583.39
e rimasero da pagare L.	<u>507,924,922.40</u>

Art. 442.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 438) L.	1,256,224,819.41
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 440) »	923,742,879.45
Residui attivi al 30 giugno 1921 . . . L.	<u>2,179,967,698.86</u>

Art. 443.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (articolo 439) L.	465,380,427.83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 441) »	507,924,922.40
Residui passivi al 30 giugno 1921 . . . L.	<u>973,305,350.23</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 444.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	25,135,688,958.12
delle quali furono riscosse »	19,920,175,086.13
e rimasero da riscuotere L.	<u>5,215,513,871.99</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 445.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 37,784,785,960.80
 delle quali furono pagate » 14,324,819,475.42
 e rimasero da pagare L. 23,459,966,485.38

Art. 446.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1921-22, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 19,700,608,336.53
Spesa	» 35,461,064,500.63
	<hr/>
Disavanzo	L. 15,760,456,164.10

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L. 393,000,000.—
Spesa	» 393,000,000.—
	<hr/>

Movimento di capitali:

Entrata	L. 4,856,207,455.28
Spesa	» 1,744,848,293.86
	<hr/>
Differenza attiva	L. 3,111,359,161.42

Partite di giro:

Entrata	L. 185,873,166.31
Spesa	» 185,873,166.31
	<hr/>

Riepilogo generale:

Entrata	L. 25,135,688,958.12
Spesa	» 37,784,785,960.80
	<hr/>
Disavanzo	L. 12,649,097,002.68

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1920-21
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 447.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 17,472,131,112.75
 delle quali furono riscosse » 2,306,615,111.49
 e rimasero da riscuotere L. 15,165,516,001.26

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 448.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 31,609,060,802.40 delle quali furono pagate » 12,008,831,222.33 e rimasero da pagare L. 19,600,229,580.07

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

Art. 449.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1921-22 (articolo 444)	L. 5,215,513,871.99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 447)	» 15,165,516,001.26
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riasunto generale)	» 2,388,741,741.82
Residui attivi al 30 giugno 1922	<u>L. 22,769,771,615.07</u>

Art. 450.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1921-22 (articolo 445)	» 23,459,966,485.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 448)	» <u>19,600,229,580.07</u>
Residui passivi al 30 giugno 1922	<u>L. 43,060,196,065.45</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 451.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 29 giugno 1921, n. 809, 31 luglio 1921, n. 1013, e 31 dicembre 1921, n. 1868, agli statuti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle colonie, delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, per l'agricoltura, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le terre liberate dal nemico, nonché allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 452.

È convalidato il Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 508, che autorizza un prelevamento di lire 21,754,327.36 dal fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato e depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno ai termini dell'articolo 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Art. 453.

Sono stabiliti nella somma di lire *duecentodiciotto e centesimi tredici* i discarichi accordati nell'esercizio 1921-22 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, numero 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 454.

È accertato nella somma di lire 42,116,279,046.22 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1921-22, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrata dell'esercizio finanziario 1921-22	L. 25,135,688,958.12
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1920-21, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1921	L. 17,468,608,142.25
accertati al 30 giugno 1922	» 17,472,131,112.75
	» 3,522,970.50
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1920-21, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1921	L. 31,785,122,899.86
accertati al 30 giugno 1922	» 31,609,060,802.40
	» 176,062,097.46
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1922	» 42,116,279,046.22
	<u>L. 67,431,553,072.30</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1921	L. 29,646,766,893.37
Spese dell'esercizio finanziario 1921-22	» 37,784,785,960.80
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	» 218.13
	<u>L. 67,431,553,072.30</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 455.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto in	L. 69,478,239.88
delle quali furono riscosse	» 12,084,472.05
e rimasero da riscuotere.	<u>L. 57,393,767.83</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 456.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.	72,565,162.93
delle quali furono pagate »	21,797,038.14
e rimasero da pagare L.	50,768,124.79

Art. 457.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L.	79,476,824.40
delle quali furono riscosse »	17,930,514.25
e rimasero da riscuotere L.	61,546,310.15

Art. 458.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L.	69,400,255.46
delle quali furono pagate »	24,355,227.59
e rimasero da pagare L.	45,045,027.87

Art. 459.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 455) L.	57,393,767.83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 457) »	61,546,310.15
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »	41,210.69
Residui attivi al 30 giugno 1922 . . . L.	118,981,288.67

Art. 460.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 456) L.	50,768,124.79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 458) »	45,045,027.87
Residui passivi al 30 giugno 1922 . . . L.	95,813,152.66

Art. 461.

È convalidato il Regio decreto 12 febbraio 1922, n. 145, col quale venne autorizzata una prelevazione di lire 40,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1921-22 ed assegnata la somma stessa al capitolo n. 9 « Compensi per lavori straordinari dell'Amministrazione centrale ».

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 462.

È accertata nella somma di lire 18,565,282.25 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1921-22 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrata dell'esercizio finanziario 1921-22	L.	69,478,239.88
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1920-21, cioè:		
accertati al 1° luglio 1921	L.	69,676,903.26
accertati al 30 giugno 1922	»	69,400,255.46
		276,647.80
Differenza passiva al 30 giugno 1922	»	18,565,282.25
	L.	88,320,169.93

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1921	L.	15,516,447.63
Spese dell'esercizio finanziario 1921-22	L.	72,565,162.93
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1920-21, cioè:		
accertati al 1° luglio 1921	L.	79,715,383.77
accertati al 30 giugno 1922	»	79,476,824.40
		238,559.37
	L.	88,320,169.93

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 463.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	2,080,782.44
delle quali furono riscosse	»	1,739,381.41
e rimasero da riscuotere	L.	341,401.03

Art. 464.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	2,235,246.36
delle quali furono pagate	»	1,295,876.01
e rimasero da pagare	L.	939,370.35

Art. 465.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in	L.	1,103,451.84
delle quali furono riscosse	»	934,782.83
e rimasero da riscuotere	L.	168,669.01

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 466.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 re-		L.	3,880,698.68
stano determinate in		»	566,409.43
delle quali furono pagate		L.	<u>3,314,289.25</u>

Art. 467.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 463) L.	341,401.03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 465)	168,669.01
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) . »	275.17
Resti attivi al 30 giugno 1922 . . . L.	<u>510,345.21</u>

Art. 468.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 464) L.	939,370.35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 466)	3,314,289.25
Resti passivi al 30 giugno 1922 . . . L.	<u>4,253,659.60</u>

Art. 469.

È accertata nella somma di lire 331,379.82 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1921-22 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1921-22	L.	2,080,782.44
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1920-21, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1921 L.	3,387,638.40	
accertati al 30 giugno 1922 »	3,380,698.68	
		6,939.72
Differenza passiva al 30 giugno 1922	»	331,379.82
	L.	<u>2,419,101.98</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1 ^o luglio 1921	L.	181,727.68
Spese dell'esercizio finanziario 1921-22	»	2,235,246.36
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1920-21, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1921 L.	1,105,579.78	
accertati al 30 giugno 1922 »	1,103,451.84	
		2,127.94
	L.	<u>2,419,101.98</u>

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 470.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1921-1922 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1921-22.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 471.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L.	25,955,827.84
delle quali furono riscosse.	» 13,910,905.34
e rimasero da riscuotere	L. 12,044,922.50

Art. 472.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	27,290,455.31
delle quali furono pagate	» 8,963,695.06
e rimasero da pagare	L. 18,326,760.25

Art. 473.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L.	11,972,389.97
delle quali furono riscosse.	» 11,449,946.86
e rimasero da riscuotere	L. 522,443.11

Art. 474.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 restano determinate in L.	21,208,656.49
delle quali furono pagate	» 16,363,985.04
e rimasero da pagare	L. 4,844,671.45

Art. 475.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 476.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Art. 477.

È accertata nella somma di lire 8,072,660.02 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1921-22, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1921-22	L.	25,955,827.84
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1920-21:		
accertati al 1º luglio 1921	L.	21,250,003.28
accertati al 30 giugno 1922	»	21,208,656.49
		»
		41,346.79
Differenza passiva al 30 giugno 1922	»	8,072,660.02
		L.
		34,069,834.65

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1921.	L.	6,279,379.34
Spese dell'esercizio finanziario 1921-22.	»	27,290,455.31
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro.	»	500,000.—
	L.	<u>34,069,834.65</u>

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 478.

Art. 479.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	20,781,788.51
delle quali furono pagate »	10,785,227.38
e rimasero da pagare L.	9,996,561.13

Art. 480.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L.	1,958,978.67
delle quali furono riscosse »	76,540.77
e rimasero da riscuotere L.	1,882,437.90

Art. 481.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L.	18,281,636.40
delle quali furono pagate »	6,873,895.97
e rimasero da pagare L.	11,407,740.43

Art. 482.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 478) L.	387,150.69
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 480) »	1,882,437.90
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »	--
Resti attivi al 30 giugno 1922 L.	2,269,588.59

Art. 483.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 479) L.	9,996,561.13
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 481) »	11,407,740.43
Residui passivi al 30 giugno 1922 L.	21,404,301.56

Art. 484.

È accertata nella somma di lire 61,318,517.56 la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1921-22, risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1921	L.	62,968,893.27
Entrate dell'esercizio finanziario 1921-22	»	18,977,800.17
Diminuzione nei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1921 L.	18,435,249.03	
accertati al 30 giugno 1922 »	18,281,636.40	
	—————	»
		153,612.63
		L. 82,100,306.07

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1921-22	L.	20,781,788.51
Attività finanziaria al 30 giugno 1922	»	61,318,517.56
	L.	82,100,306.07

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 485.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 622,278.94, interamente riscosse.

Art. 486.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 472,504.07, interamente pagate.

Art. 487.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in lire 64,000 intieramente riscosse.

Art. 488.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L. 303,886.14
delle quali furono pagate » 133,886.14
e rimasero da pagare L. 170,000.—

Art. 489.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nella somma di lire 170,000, in corrispondenza delle somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 488).

Art. 490.

È accertata nella somma di lire 430,108,72 la differenza attiva del conto finanziario del Regio Comitato talassografico italiano, alla fine dell'esercizio 1921-22, quale risulta dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Attività finanziaria al 1° luglio 1921	L.	346,309.15
Entrate dell'esercizio finanziario 1921-22	»	622,278.94
	L.	968,588.09
Spese dell'esercizio 1921-22	L.	472,504.07
Aumento nei residui passivi, e cioè:		
accertati al 1° luglio 1921 L.	237,910.84	
accertati al 30 giugno 1922 »	303,886.14	
	65,975.30	
	»	538,479.37
Attività finanziaria al 30 giugno 1922 . . . L.		430,108.72

GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI ALIMENTARI

Art. 491.

È resa priva di effetto la disposizione dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, circa l'eventuale ammortamento del conto delle spese per l'approvvigionamento dei cereali e delle entrate di cui alla legge stessa.

Le entrate medesime cessano di formare oggetto di un conto separato presso il Tesoro e sono definitivamente devolute a beneficio dell'erario.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 492.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultanze del conto consuntivo dell'Amministrazione medesima allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in L. 4,916,694,040.89
delle quali furono riscosse » 3,379,346,115.30
e rimasero da riscuotere L. 1,537,347,925.59

Art. 493.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1921-22 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 4,916,694,040.89
delle quali furono pagate » 4,545,724,411.49
e rimasero da pagare L. 370,969,629.40

Art. 494.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate in L. 2,179,967,698.86
delle quali furono riscosse » 1,272,328,125.—
e rimasero da riscuotere L. 907,639,573.86

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 495.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 re-		L.	973,305,350.23
delle quali furono pagate	»		957,543,593.18
e rimasero da pagare	L.		<u>15,761,757.05</u>

Art. 496.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (articolo 492)	L.	1,537,347,925.59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 494)	»	907,639,573.86
Residui attivi al 30 giugno 1922 . . . L.		<u>2,444,987,499.45</u>

Art. 497.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1921-22 (articolo 493)	L.	370,969,629.40
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 495)	»	15,761,757.05
Residui passivi al 30 giugno 1922 . . . L.		<u>386,731,386.45</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1922-23.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 498.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	24,260,466,468.85
delle quali furono riscosse	» 22,169,163,388.18
e rimasero da riscuotere	L. <u>2,091,303,080.67</u>

Art. 499.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	24,655,403,870.56
delle quali furono pagate	» 15,072,202,300.56
e rimasero da pagare	L. <u>9,583,201,570.03</u>

Art. 500.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 rimane così stabilito:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Entrate e spese effettive:*

Entrata	L.	18,803,548,011.77
Spesa	»	21,832,382,675.11
	L.	<u>3,028,834,663.34</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	362,365,000.—
Spesa	»	380,165,000.—
	L.	<u>17,800,000.—</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	4,909,506,190.51
Spesa	»	2,257,808,928.91
	L.	<u>2,651,697,261.60</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	185,047,266.57
Spesa	»	185,047,266.57
		<u>—</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	24,260,466,468.85
Spesa	»	24,655,403,870.59
	L.	<u>394,937,401.74</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1921-22
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 501.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	22,470,654,181.56
delle quali furono riscosse	» 12,891,811,489.20
e rimasero da riscuotere	L. <u>9,578,842,692.36</u>

Art. 502.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	41,975,561,305.97
delle quali furono pagate	» 27,031,352,174.53
e rimasero da pagare	L. <u>14,944,209,131.44</u>

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1922-23

Art. 503.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922-23 (articolo 498)	L. 2,091,303,080.67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 501)	» 9,578,842,692.36
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale)	» 2,343,457,138.05
Residui passivi al 30 giugno 1923 . . . L.	<u>14,013,602,911,08</u>

Art. 504.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922-23 (articolo 499)	L. 9.583,201,570.03
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 502)	» 14,944,209,131.44
Residui passivi al 30 giugno 1923 . . . L.	<u>24,527,410,701.47</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 505.

È tradotta in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 30 giugno 1922 n. 831, 23 luglio 1922, n. 1067, 22 agosto 1922, n. 1169, e 30 novembre 1922, n. 1549, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le terre liberate dal nemico, nonchè allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 506.

Le diminuzioni in conto residui di lire 1,700,000 lire 250,000 e lire 400,000 autorizzate con Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 580, rispettivamente, ai capitoli nn. 129, 192 e 249 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-23, sono annullate.

Art. 507.

È convalidato il Regio decreto 29 novembre 1923, n. 2544, che autorizza il prelevamento di lire 9,394,518.39 dal Fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato e depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno ai termini dell'articolo 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Art. 508.

È revocata e resa priva di ogni effetto la disposizione contenuta nell'articolo 12 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 relativa al versamento alla Cassa depositi e prestiti, per la costituzione di un fondo speciale d'ammortamento dei debiti assunti dallo Stato per oneri di carattere patrimoniale dell'Amministrazione delle ferrovie, delle somme corrisposte dall'Amministrazione stessa a titolo di rimborso delle spese per la estinzione dei debiti predetti.

Art. 509.

Sono stabiliti nella somma di lire quattrocento trentatre e centesimi ventitre i discarichi accordati nell'esercizio 1922-23 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 510.

È accertato nella somma di lire 41,725,699,555.22 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1922-23, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1922-23	L. 24,260,466,468.85
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1921-22, cioè :	
accertati al 1° luglio 1922	L. 43,060,196,065.45
accertati al 30 giugno 1923	» 41,975,561,305.97
	» 1,084,634,759.48
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1923	» 41,725,699,555.22
	L. 67,070,800,783.55

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1922	L. 42,116,279,046.22
Spese dell'esercizio finanziario 1922-23	» 24,655,403,870.59
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1921-22, cioè :	
accertati al 1° luglio 1922	L. 22,769,771,615.07
accertati al 30 giugno 1923	» 22,470,654,181.56
	» 299,117,433.51

Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale	L. 433.23
	L. 67,070,800,783.55

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 511.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	69,108,573.96
delle quali furono riscosse.	»	11,636,782.38
e rimasero da riscuotere	L.	<u>57,471,791.58</u>

Art. 512.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	71,241,894.10
delle quali furono pagate	»	20,992,671.07
e rimasero da pagare	L.	<u>50,249,223.03</u>

Art. 513.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in	L.	117,904,182.48
delle quali furono riscosse.	»	98,263,264.64
e rimasero da riscuotere	L.	<u>19,640,917.84</u>

Art. 514.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in	L.	94,956,039.13
della quali furono pagate	»	38,811,935.22
e rimasero da pagare	L.	<u>56,144,103.91</u>

Art. 515.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 511) L. 57,471,791.58

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 513) » 19,640,917.84

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata). » 44,774.79

Residui attivi al 30 giugno 1923 . . . L. 77,157,484.21

Art. 516.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 512) L. 50,249,223.03

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 514) » 56,144,103.91

Resti passivi al 30 giugno 1923 . . . L. 106,393,326.94

Art. 517.

È accertata nella somma di lire 20,918,595.05 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1922-23 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.		
Entrate dell'esercizio finanziario 1922-23	L.	69,108,573.96
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1921-22, cioè;		
accertati al 1 ^o luglio 1922	L.	95,813,152.66
accertati al 30 giugno 1923	»	94,956,039.13
		—————
Differenza passiva al 30 giugno 1923	»	857,113.53
		—————
		20,918,595.05
	L.	—————
		90,884,282.54

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1922	L.	18,565,282.25
Spese dell'esercizio finanziario 1922-23	»	71,241,894.10
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1921-22, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1922	L.	118,981,288.67
accertati al 30 giugno 1923	»	117,904,182.48
		—————
		»
	L.	1,077,106.19
		—————
		90,884,282.54

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 518.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 2,114,094.93
delle quali furono riscosse » 1,159,077.43
e rimasero da riscuotere L. 955,017.50

Art. 519.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,120,043.27
delle quali furono pagate » 1,273,547.08
e rimasero da pagare L. 846,496.19

Art. 520.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in L. 458,898.23
delle quali furono riscosse » 340,813.67
e rimasero da riscuotere L. 118,084.56

Art. 521.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in	L.	4,243,377.21
delle quali furono pagate	»	488,872.59
e rimasero da pagare	L.	<u>3,754,504.62</u>

Art. 522.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 518)	L.	955,017.50
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 520)	»	118,084.56
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	1,348.53
Resti attivi al 30 giugno 1923 . . . L.		<u>1,074,450.59</u>

Art. 523.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 519)	L.	846,496.19
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 521)	»	<u>3,754,504.62</u>
Resti passivi al 30 giugno 1923 . . . L.		<u>4,601,000.81</u>

Art. 524.

È accertata nella somma di lire 378,492.75 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di Beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1922-23 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio 1922-23	L.	2,114,094.93
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1921-22, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1922 L.	4,253,659.60	
accertati al 30 giugno 1923 »	<u>4,243,377.21</u>	
		10,282.39
Differenza passiva al 30 giugno 1923	»	378,492.75
	L.	<u>2,502,870.07</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1 ^o luglio 1922	L.	331,379.82
Spese dell'esercizio finanziario 1922-23.	»	2,120,043.27
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1921-22, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1922 L.	510,345.21	
accertati al 30 giugno 1923 »	<u>458,898.23</u>	
		51,446.98
	L.	<u>2,502,870.07</u>

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 525.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22, i resti attivi e resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1922-23.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 526.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 27,845,176,93
delle quali furono riscosse » 15,598,078,99
e rimasero da riscuotere L. 12,247,097,94

Art. 527.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 28,898,740,52
delle quali furono pagate » 6,881,725,65
e rimasero da pagare L. 22,017,014,87

Art. 528.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in L. 12,566,365,61
delle quali furono riscosse » 12,552,624,42
e rimasero da riscuotere L. 13,741,19

Art. 529.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 restano determinate in L. 23,144,001,70
delle quali furono pagate » 13,210,604,29
e rimasero da pagare L. 9,933,397,41

Art. 530.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 526)	L.	12,247,097.94
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 528)	»	13,741.19
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1922 . . . L.		<u>12,260,839.13</u>

Art. 531.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 527)	L.	22,017,014.87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 529)	»	9,933,397.41
Residui passivi al 30 giugno 1923 . . . L,		<u>31,950,412.28</u>

Art. 532.

È accertata nella somma di lire 10,099,793.61 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1922-23, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1922-23	L.	27,845,176.93
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1921-22:		
accertati al 1 ^o luglio 1922	L.	23,171,431.70
accertati al 30 giugno 1923	»	23,144,001.70
		27,430.—
Differenza passiva al 30 giugno 1923	»	10,099,793.61
	L.	<u>37,972,400.54</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1 ^o luglio 1922	L.	8,072,660.02
Spese dell'esercizio finanziario 1922-23	»	28,898,740.52
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1921-22:		
accertati al 1 ^o luglio 1922	L.	12,567,365.61
accertati al 30 giugno 1923	»	12,566,365.61
		1,000.—
Prelevamento dal conto corrente col Tesoro	L.	1,000,000.—
	L.	<u>37,972,400.54</u>

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 533.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di agricoltura, in . L.	30,233,882.50
delle quali furono riscosse »	29,844,070.06
e rimasero da riscuotere L.	389,812.44

Art. 534.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	25,599,488.29
delle quali furono pagate »	17,812,326.99
e rimasero da pagare L.	7,787,161.30

Art. 535.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in L.	1,396,955.26
delle quali furono riscosse »	719,053.10
e rimasero da riscuotere L.	677,902.16

Art. 536.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in L.	19,961,057.96
delle quali furono pagate »	5,484,974.85
e rimasero da pagare L.	14,476,083.11

Art. 537.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 533) L.	389,812.44
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 535) »	677,902.16
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata) »	—
Resti attivi al 30 giugno 1923 L.	1,067,714.60

Art. 538.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 534) L.	7,787,161.30
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 536) »	14,476,083.11
Residui passivi al 30 giugno 1923 L.	22,263,244.41

Art. 539.

È accertata nella somma di lire 66,523,522.04 la differenza attiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale alla fine dell'esercizio 1922-23, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1922	L.	61,318,517.56
Entrate dell'esercizio finanziario 1922-23	»	30,233,882.50
Diminuzione nei residui passivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1922	L.	21,404,301.56
accertati al 30 giugno 1923	»	19,961,057.96
		»
	L.	1,443,243.60
	L.	92,995,643.66

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1922-23	L.	25,599,488.29
Diminuzioni nei residui attivi:		
accertati al 1 ^o luglio 1922	L.	2,269,588.59
accertati al 30 giugno 1923	»	1,396,955.26
		»
Attività finanziaria al 30 giugno 1923	»	872,633.33
	»	66,523,522.04
	L.	92,995,643.66

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 540.

Le entrate del bilancio del Regio comitato talassografico italiano, accertato nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 376,900.30, interamente riscosse.

Art. 541.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 372,501.83, interamente pagate.

Art. 542.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 re-	L.	90,111.27
dette quali furono pagate	»	4,398.47
e rimasero da pagare	L.	85,712.80

Art. 543.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nella somma di lire 85,712.80, in corrispondenza delle somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 542).

Art. 544.

È accertata nella somma di lire 434,507.19 la differenza attiva del conto finanziario del Regio Comitato talassografico italiano, alla fine dell'esercizio 1922-23, quale risulta dai seguenti dati:

Attività finanziaria al 1° luglio 1922	L.	430,108.72
Entrate dell'esercizio finanziario 1922-23	»	376,900.30
	L.	807,009.02
Spese dell'esercizio 1922-23	»	372,501.83
Attività finanziaria al 30 giugno 1923	L.	434,507.19

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 545.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultanze del conto consuntivo dell'Amministrazione medesima allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in L. 5,210,335,418.61
delle quali furono riscosse » 3,374,976,875.20
e rimasero da riscuotere L. 1,835,358,543.41

Art. 546.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1922-23 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in L. 5,210,335,418.61
delle quali furono pagate » 4,630,433,651.95
e rimasero da pagare L. 579,901,766.66

Art. 547.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in L. 2,444,987,499.45
delle quali furono riscosse L. 83,735,085,42
accertate in meno » 9,000,000.—
 » 92,735,085.42
e rimasero da riscuotere L. 2,352,252,414.03

Art. 548.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate in L. 386,731,386.45
delle quali furono pagate L. 372,743,341.86
portate in economia » 9,000,000.—
 » 381,743,341.86
e rimasero da pagare L. 4,988,044.59

Art. 549.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 545)	L. 1,835,358,543,41
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 547)	» 2,352,252,414.03
Residui attivi al 30 giugno 1923 . . . L.	<u>4,187,610,957.44</u>

Art. 550.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (articolo 546)	L. 579,901,766.66
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 548)	» 4,988,044.59
Residui passivi al 30 giugno 1923 . . . L.	<u>584,889,811.25</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1923-24.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 551.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	26,108,099,592.64
delle quali furono riscosse	» 23,488,991,811.05
e rimasero da riscuotere	L. <u>2,619,107,781.59</u>

Art. 552.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	24,777,579,412.07
delle quali furono pagate	» 15,900,268,124.02
e rimasero da pagare	L. <u>8,877,311,288.05</u>

Art. 553.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L. 20,581,334,013.98
Spesa	» 20,999,763,711,42
Disavanzo . . . L.	<u>418,429,697.44</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata	L.	407,400,000.—
Spesa	»	407,400,000.—
		—

Movimento di capitali.

Entrata	L.	4.988,376,965.74
Spesa	»	3,239,427,087.73
Differenza attiva L.		1,748,949,878.01

Partite di giro.

Entrata	L.	130,988,612.92
Spesa	«	130,988,612.92
		—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	26,108,099,592.64
Spesa	»	24,777,579,412.07
Avanzo L.		1,330,520,180,57

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL' ESERCIZIO 1922-23 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 554.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	11,830,225,749.82
delle quali furono riscosse »	10,533,525,190.28
e rimasero da riscuotere L.	1,296,700,559.54

Art. 555.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	23,454,740,549.32
delle quali furono pagate »	16,433,127,949,96
e rimane da pagare L.	7,021,612,599.96

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 1923-24

Art. 556.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (articolo 551)	L. 2,619,107,781.59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 554)	1,296,700,559.54
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>r</i> del riassunto generale)	1,785,076,060,31
Residui attivi al 30 giugno 1924 . . . L.	<u>5,700,884,401.44</u>

Art. 557.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (articolo 552).	L. 8,877,311,288.05
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 555)	7,021,612,599.96
Residui passivi al 30 giugno 1924. . . L.	<u>15,898,923,888.01</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 558.

È tradotta in definitiva l'approvazione data, in via provvisoria, dalla legge 17 giugno 1923, n. 1263, agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, nonché allo stato di previsione dall'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24.

Art. 559.

È convalidato il Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1858, che autorizza il prelevamento di lire 16,615,067.04 dal Fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato e depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno ai termini dell'articolo 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Art. 560.

È elevato a lire 23.500.000 il limite massimo delle anticipazioni in conto corrente, autorizzate per gli esercizi finanziari 1921-22, 1922-23 e 1923-24 ai termini della legge 20 giugno 1919, n. 366, e 2 luglio 1911, n. 630, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei corpi a terra.

Art. 561.

Sono stabiliti nella somma di lire 5,502.36 i discarichi accordati nell'esercizio 1923-24 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

SITUAZIONE FINANZARIA

Art. 562.

È accertato nella somma di lire 41,505,891,886.12 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1923-24, come risulta dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	L. 26,108,099,592.64
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1922-23, cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1923	L. 24,527,410,701.47
accertati al 30 giugno 1924	» 23,454,740,549.32
	» 1,072,670,152.15
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1924	» 41,505,891,886.12
	L. <u>68,686,661,630.91</u>

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1923	L. 41,725,699,555.22
Spese dell'esercizio finanziario 1923-24.	» 24,777,579,412.07
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1922-23 cioè:	
accertati al 1 ^o luglio 1923.	L. 14,013,602,911.08
accertati al 30 giugno 1924	» 11,830,225,749.82
	» 2,183,377,161.26
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	» 5,502.36
	L. <u>68,686,661,630.91</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 563.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L. 72,292,720.89
delle quali furono riscosse	» 12,481,344.41
e rimasero da riscuotere	L. <u>59,811,376.48</u>

Art. 564.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L. 67,980,090.58
delle quali furono pagate	» 27,242,556.63
e rimasero da pagare	L. <u>40,737,533.95</u>

Art. 565.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in	L. 76,147,090.79
delle quali furono riscosse	» 57,169,737.67
e rimasero da riscuotere	L. <u>18,977,353.12</u>

Art. 566.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in	L.	103,605,957.29
delle quali furono pagate	»	51,430,700.91
e rimasero da pagare	L.	<u>52,175,256.38</u>

Art. 567.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 563)	L.	59,811,376.48
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 565)	»	18,977,353.12
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »		19,397.62
Residui attivi al 30 giugno 1924 . . . L.		<u>78,808,127.22</u>

Art. 568.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 564)	L.	40,737,533.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 566)	»	<u>52,175,256.38</u>
Resti passivi al 30 giugno 1924 . . . L.		<u>92,912,790.33</u>

Art. 569.

È accertata nella somma di lire 14,828,988.51 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1923-24, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	L.	72,292,720.89
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1922-23, cioè:		
accertati al 1° luglio 1923	L.	106,393,326.94
accertati al 30 giugno 1924	»	<u>103,605,957.29</u>
	»	<u>2,787,369.65</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1924	»	<u>14,828,988.51</u>
	L.	<u>89,909,079.05</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 30 giugno 1923	L.	20,918,595.05
Spese dell'esercizio finanziario 1923-24	»	<u>67,980,090.58</u>
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1922-23, cioè:		
accertati al 1° luglio 1923	L.	77,157,484.21
accertati al 30 giugno 1924	»	<u>76,147,090.79</u>
	»	<u>1,010,393.42</u>
	L.	<u>89,909,079.05</u>

Art. 570.

Sono convalidati i Regi decreti: 3 maggio 1923, n. 1170, che autorizza un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1922-23; e 2 dicembre 1923, e 18 maggio 1924, n. 1010, che autorizzano prelevamenti dallo stesso Fondo di riserva per l'esercizio finanziario 1923-24.

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 571.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	2,150,621.74
delle quali furono riscosse	»	1,198,911.46
e rimasero da riscuotere	L.	951,710.28

Art. 572.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	2,143,826.32
delle quali furono pagate	»	1,218,559.62
e rimasero da pagare	L.	925,266.70

Art. 573.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in	L.	1,066,109.27
delle quali furono riscosse	»	947,727.03
e rimasero da riscuotere	L.	118,382.24

Art. 574.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in	L.	4,582,293.95
delle quali furono pagate	»	433,878.79
e rimasero da pagare	L.	4,148,415.16

Art. 575.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 571)	L.	951,710.28
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 573)	»	118,382.24
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	2,425.94
Resti attivi al 30 giugno 1924	L.	1,072,518.46

Art. 576.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 572)	L.	925,266.70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 574)	»	4,148,415.16
Resti passivi al 30 giugno 1924 . . . L.		5,073,681.86

Art. 577.

È accertata nella somma di lire 361,331,79 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1923-24 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	L.	2,150,621.74
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1922-23, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1923	L.	4,601,000.81
accertati al 30 giugno 1924	»	4,582,293.95
		18,706.86
Differenza passiva al 30 giugno 1924	»	361,331.79
	L.	2,530,660.39

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1 ^o luglio 1923	L.	378,492.75
Spese dell'esercizio finanziario 1923-24	»	2,143,826.32
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1922-23, cioè:		
accertati al 1 ^o luglio 1923	L.	1,074,450.59
accertati al 30 giugno 1924	L.	1,066,109.27
	»	8,341.32
	L.	2,530,660.39

Art. 578.

È convalidato il Regio decreto 15 aprile 1915, n. 496, che autorizza un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese inpreviste inscritte nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, per l'esercizio 1914-15.

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 579.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1923-24.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 580.

35,212,461.30
21,587,162.95
<hr/>
13,625,298.35

Art. 581.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in delle quali furono pagate e rimasero da pagare

24,855,694.67
6,485,513.99
<hr/>
18,370,180.68

Art. 582.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in delle quali furono riscosse e rimasero da riscuotere

12,257,377.47
12,233,576.14
<hr/>
23,801.33

Art. 583.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario
1922-23 restano determinate in L.
delle quali furono pagate
e rimasero da pagare I.

31,759,359.49
19,611,099.91
<hr/>
12,148,259.58

Art. 584.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 580) L. 13,625,298.35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti
 (articolo 582) 23,801.33

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo della entrata) »

Resti attivi al 30 giugno 1924 . . . L. 13,649,099.68

Art. 585.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 581)	L.	18,370,180.68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 583)	»	12,148,259.58
Resti passivi al 30 giugno 1924 . . . L.		30,518,440,26

Art. 586.

È accertata nella somma di lire 444,564.15 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1923-24, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	L.	35,212,461.30
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1922-23:		
accertati al 1 ^o luglio 1923	L.	31,950,412.28
accertati al 30 giugno 1924	»	31,759,359.49
		191,052.79
	L.	35,403,514.09

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1 ^o luglio 1923	L.	10,099,793.61
Spese dell'esercizio finanziario 1923-24	»	24,855,694.67
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1922-23:		
accertati al 1 ^o luglio 1923	L.	12,260,839.13
accertati al 30 giugno 1924	»	12,257,377.47
		3,461.66
Differenza attiva al 30 giugno 1924	»	444,564.15
	L.	35,403,514.09

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 587.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'azienda del demanio forestale, accertate nell'esercizio 1923-24 per la competenza propria all'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . L.	28,859,588.85
delle quali furono riscosse	27,706,415.73
e rimasero da riscuotere	1,153,173.12

Art. 588.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	19,666,613.38
delle quali furono pagate	»	11,459,592.80
e rimasero da pagare	L.	8,207,020.58

Art. 589.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in	L.	1,067,714.60
delle quali furono riscosse	»	211,158.58
e rimasero da riscuotere	L.	856,556.02

Art. 590.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 re- stano determinate in	L.	22,171,992.85
delle quali furono pagate	»	5,520,307.55
e rimasero da pagare	L.	16,651,685.30

Art. 591.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la com- petenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 587)	L.	1,153,173.12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 589)	»	856,556.02
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo della <u>entrata</u>)	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1924 L.		2,009,729.14

Art. 592.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 588)	L.	8,207,020,58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 590)	»	16,651,685.30
Residui passivi al 30 giugno 1924 L.		24,858,705.88

Art. 593.

È accertata nella somma di lire 75,807,749.07 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda del demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1923-24, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1° luglio 1923	L.	66.523,522.04
Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	»	28,859,588.85
Diminuzione nei residui passivi:		
accertati al 1° luglio 1923	L.	22,263,244.41
accertati al 30 giugno 1924	»	22,171,992.85
		91,251.56
	L.	95,474,362,45

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1923-24	L.	19,666,613.38
Attività finanziaria al 30 giugno 1924	»	75,807,749.07
	L.	95,474,362.45

REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

Art. 594.

Le entrate del bilancio del Regio Comitato talassografico italiano, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di questa Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della marina, in lire 435,341.37, interamente riscosse.

Art. 595.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1923-1924, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire 381,430.54, interamente pagate.

Art. 596.

— Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, restano determinate in	L.	85,712.80
delle quali furono pagate	»	53,910.83
e rimasero da pagare	L.	31,801.97

Art. 597.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti nella somma di lire 31,801.97, in corrispondenza delle somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 596).

Art. 598.

È accertata nella somma di lire 488,418.02 la differenza attiva del conto finanziario del Regio Comitato talassografico italiano, alla fine dell'esercizio 1923-24, quale risulta dai seguenti dati:

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1923	+	L.	434,507.19
Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	+	»	435,341.37
	+	L.	869,848.56
Spese dell'esercizio 1923-24	—	»	381,430.54
Attività finanziaria al 30 giugno 1924	+	L.	488,418.02

TABELLA B.

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-11.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'esercizio stesso in lire tremilioni ottocentotremila duecentoventinove e centesimi ventinove	L.	3,803,229.29
delle quali furono riscosse	»	3,036,495.57
e rimasero da riscuotere.	L.	766,733.72

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire tremilioni ottocentotremila duecentoventinove e centesimi ventinove	L.	3,803,229.29
delle quali furono pagate	»	2,771,218.30
e rimasero da pagare	L.	1,032,010.99

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1910-11 del Fondo dell'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrate	L.	3,791,318.—
Spese	»	3,121,321.19
Avanzo . . . L.		669,996.81

Movimento di capitali:

Entrata	L.	11,911.29
Spesa	»	681,908.10
Disavanzo . . . L.		669,996.81

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-10 e retro restano determinate come dal conto consuntivo in lire quattrocentocinquemilaseicentodue e centesimi nove	L.	405,602.09
delle quali furono riscosse	»	401,158.60
e rimasero da riscuotere	L.	4,443.49

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1909-10 e retro restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire un milione cinquecentosettantaseimilaseicentonovantasei e centesimi sei L. 1,576,696.06 delle quali furono pagate » 1,051,960.24 e rimasero da pagare L. 524,735.82

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire diciassettemilatrecentonovantadue e centesimi venti (17,392.20) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1910-11 del Fondo per l'emigrazione in conto delle spese di competenza in seguito a corrispondenti versamenti alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1910-11 (articolo 1)	L. 766,733.72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 4)	» 4,443.49
Somme riscosse e non versate (colonna 5 ^a del riassunto generale) »	19,742.46
Totale . . . L.	790,919.67

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1910-1911 (articolo 2)	L. 1,032,010.99
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	» 524,735.82
Totale . . . L.	1,556,746.81

ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-12.

Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'esercizio stesso, in lire tre milioni duecentosessantasette-milacinquecentodiciotto e centesimi settantotto L. 3,267,518.78 delle quali furono riscosse. » 2,782,633.79 e rimasero da riscuotere L. 484,884.99

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo dell'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire tre milioni duecentosessantasettemilacinquecentodiciotto e centesimi settantotto L.	3,267,518.78
delle quali furono pagate »	2,274,475.94
e rimasero da pagare L.	993,042.84

Art. 11.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1911-12 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrate	L.	3,201,211.44
Spese	»	3,267,518.78
Disavanzo . . . L.		66,307.34

Movimento di capitali:

Entrata	L.	66,307.34
Spesa (impiego di capitali)	»	—
Avanzo . . . L.		66,307.34

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-11 e retro restano determinate come dal conto consuntivo in lire settecentonovantunmilanovecentottanta e centesimi settantasette L.	791,980.77
delle quali furono riscosse »	781,838.95
e rimasero da riscuotere L.	10,141.82

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire un milione, cinquecentocinquantasettemilaottocentosette e centesimi novantuno . . . L.	1,557,807.91
delle quali furono pagate »	965,177.98
e rimasero da pagare L.	592,629.93

Art. 14.

Sono convalidate nella somma di lire diciassettemilasettecentoquarantasei e centesimi cinquantuno (lire 17,746.51) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1911-12 del Fondo per l'emigrazione in conto delle spese residue in seguito a corrispondenti versamenti alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1911-12 (articolo 9)	L. 484,884.99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 12)	10,141.82
Totalle . . . L.	495,026.81

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1911-12 (articolo 10)	L. 993,042.84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	592,629.93
Totalle . . . L.	1,585,672.77

ESERCIZIO FINANZIARIO 1912-13.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire quattro milioni trecentoventisettamila trecentottantadue e centesimi quarantadue	L. 4,327,382.42
delle quali furono riscosse	3,906,388.90
e rimasero da riscuotere	420,993.52

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire quattro milioni trecentoventisettamila trecentottandue e centesimi quarantadue	L. 4,327,382.42
delle quali furono pagate	2,458,010.08
e rimasero da pagare	1,869,372.34

Art. 19.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrate	L. 4,311,157.53
Spese	3,049,595.92
Avanzo . . . L.	1,261,561.61

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Movimento di capitali.*

Entrate	L.	16,224.89
Spese	»	1,277,786.50
Disavanzo . . . L.		1,261,561.61

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 e retro sono determinate, come dal conto consuntivo, in lire quattrocento quarantaseimila seicentoventiquattro e centesimi due	»	446,624.02
delle quali furono riscosse.	»	433,103.48
e rimasero da riscuotere	L.	13,520.54

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate, come dal conto consuntivo in lire un milione cinquecentotrentasettemila duecentosessantanove e centesimi novantotto . . . L.	1,537,269.98
delle quali furono pagate	758,135.76
e rimasero da pagare.	L. 779,134.22

Art. 22.

Sono convalidate nella somma di lire diecimilacinquecentosettantanove e centesimi quarantotto le reintegrazioni di fondi ai diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1912-13 del Fondo per l'emigrazione, in conto competenza, in seguito a corrispondenti versamenti alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 17)	L.	420,993.52
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 20)	»	13,520.54
Totale . . . L.		434,514.06

Art. 24.

I resti passivi alle chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1912-13 (articolo 18)	L.	1,869,372.34
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 21)	»	779,134.22
Totale . . . L.		2,643,506.56

ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14.

Art. 25.

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire quattrocentodieci-mila quattrocentotrentadue e centesimi 12. L. 4,410,432.12 delle quali furono pagate » 3,352,747.51
e rimasero da pagare L. 1,057,684.61

Art. 27.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dello esercizio finanziario 1913-14 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito.

Entrate e spese effettive:

Entrate	L,	4,375,147.03
Spese	»	3,476,290.65
	Avanzo . . L.	898,856.38

Movimento di capitali:

Entrata	L.	35,285.09
Spesa	»	934,141.47
	Disavanzo . . L.	898,856.38

Art. 28.

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1912-13 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire duemilioni settecentoundicimila cinquecentonovanta e centesimi 33 L. 2,711,590.33
delle quali furono pagate » 1,967,655.29
e rimasero da pagare L. 743,935,04

Art. 30.

Sono convalidate nella somma di lire ventiseimila trecentoquarantanove e centesimi 55 le reintegrazioni di fondi ai diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1913-14 del Fondo per l'emigrazione in conto competenza, in seguito a corrispondenti versamenti eseguiti alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 31.

Sono convalidate nella somma di lire millequattrocentoottantasei e centesimi 68 le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1913-14 del Fondo per l'emigrazione in conto delle spese residue in seguito a corrispondenti versamenti eseguiti alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 32.

È convalidato il decreto Reale 2 ottobre 1913, n. 1263, col quale si autorizza il prelevamento di lire 25,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del nuovo capitolo n. 49-ter « Spese straordinarie per il trasferimento della sede di ufficio del Commissariato dell'emigrazione ».

Art. 33.

È convalidato il decreto Reale 23 novembre 1913, n. 1355, col quale si autorizza il prelevamento di lire 20,655.84 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del nuovo capitolo 49-quater: » Liquidazione di residui passivi degli esercizi finanziari 1905-906 e 1906-907, dichiarati perenti agli effetti amministrativi ».

Art. 34.

È convalidato il decreto Reale 1º febbraio 1914, n. 161, col quale si autorizza il prelevamento di lire 29.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento alle dotazioni assegnate ai seguenti capitoli:

Capitolo 7. Rimunerazioni al personale di servizio presso il Commissariato dell'emigrazione e presso gli ispettorati nei porti d'imbarco, lire 4,000.

Capitolo 49-ter. Spese straordinarie per il trasferimento della sede d'ufficio del Commissariato d'emigrazione, lire 25,000.

Art. 35.

È convalidato il decreto Reale 27 giugno 1914, n. 991, col quale si autorizza il prelevamento di lire 64,950 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento alle dotazioni assegnate ai seguenti capitoli:

Capitolo 10. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati, lire 9,600.

Capitolo 11. Moduli e registri per uso d'ufficio, lire 5,300.

Capitolo 17. Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentalni e comunali, agli uffici ed istituti vari, lire 10.000.

Capitolo 18. Bollettino dell'emigrazione e altre pubblicazioni affini, lire 3.100.

Capitolo 24. Spese di viaggio, indennità di trasferta, di missione e di comando ai funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'interesse dell'emigrazione, lire 3,100.

Capitolo 26. Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno, lire 20,750.

Capitolo 35. Spese di viaggio e indennità di trasferta e di missione ai Regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione), per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione. Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali, lire 12,500.

Art. 36.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1913-14 (articolo 25)	L.	436,060.44
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 28)		34,447.86
Total	L.	470,508.30

Art. 37.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dello esercizio 1913-14 (articolo 26)	L.	1,057,684.61
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 29)		743,935.04
Total	L.	1,801,619.65

ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertato nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quale risulta dal conto consuntivo, in lire novemilioni seicentosessantaduemila seicentoventitre e centesimi 42 L. 9,662,623.42
delle quali furono riscosse > 7,751,353.98
e rimasero da riscuotere L. 1,931,269.44

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire novemilioni seicentosessantaduemila seicentoventitre e centesimi 42 L. 9,662,623.42
delle quali furono pagate > 2,467,767.52
e rimasero da pagare L. 7,194,855.90

Art. 40.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1914-15 del Fondo per l'emigrazione è così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,939,602.51
Spesa		4,556,623.42
Disavanzo	L.	1,617,020.91

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Movimento di capitali:*

Entrata	L.	6,717,020.91
Spesa	»	5,100,000.—
	Avanzo	1,617,020.91

Partite di giro

Entrata	L.	6,000.—
Spesa	»	6,000.—

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1913-14 e retro restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire quattrocentottantunmila seicentosettantacinque e centesimi 41 delle quali furono riscosse e rimasero da riscuotere L. 481,675.41 469,902.56 11,772.85

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1913-14 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire un milione ottocentododicimila settecentoottantasei e centesimi 76 delle quali furono pagate e rimasero da pagare L. 1,812,786.76 923,333.53 889,453.23

Art. 43.

È convalidata nella somma di lire mille la reintegra di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1914-15 del Fondo per l'emigrazione in conto competenza in seguito a corrispondenti versamenti eseguiti alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 44.

È convalidato il decreto Reale 9 agosto 1914, n. 842, col quale si autorizza il prelevamento di lire 75,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento alla dotazione del capitolo 48 « Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi ».

Art. 45.

È convalidato il decreto Reale 30 agosto 1914, n. 1143, col quale si autorizza il prelevamento di lire 20,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento alla dotazione del capitolo 55-ter: « Spese per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione all'Esposizione internazionale d'igiene marinara in Genova ».

Art. 46.

È convalidato il decreto Reale 6 maggio 1915, n. 661, col quale si autorizza il prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento alla dotazione del capitolo 21: « Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nell'interno del Regno. Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione ».

Art. 47.

È convalidato il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 906, col quale si autorizza il prelevamento di lire 33,500 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento delle dotazioni dei seguenti capitoli:

Capitolo 13. Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione	L. 1,600.—
Capitolo 24. Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e di altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'ufficio centrale	» 800.—
Capitolo 37. Sussidi ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza all'estero	» 1,100.—
Capitolo 47. Assistenza legale e tutela degli emigranti in Europa ed altri paesi. Servizio dei Regi ispettori, addetti e corrispondenti e spese per il funzionamento dei loro uffici	» 25,000.—
Capitolo 53. Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc.)	» 5,000.—

Art. 48.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1914-15 (articolo 38)	L. 1,931,269.44
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	» 11,772.85
Totale . . . L.	<u>1,943,042.29</u>

Art. 49.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1914-15, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1914-15 (articolo 39)	L. 7,194,855.90
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 42)	» 889,453.23
Totale . . . L.	<u>8,084,309.13</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

Art. 50.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1915-16, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire venticinque milioni duecentoquarantaduemilanovecentosessantanove e centesimi 14	L. 25,242,969.14
delle quali furono riscosse	» 22,630,729.95
e rimasero da riscuotere	L. <u>2,612,239.91</u>

Art. 51.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1915-16, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire venticinque milioni duecentoquarantaduemila novecentosessantanove e centesimi quattordici L.	25,242,969.14
delle quali furono pagate	17,154,834.93
e rimasero da pagare	L. 8,088,134.21

Art. 52.

Il riassunto generale dei risultati della entrata e della spesa di competenza dell'esercizio finanziario 1915-16 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrata e spesa effettiva:

Entrata	L. 21,997,799.69
Spesa	» 23,236,969.14
Disavanzo	L. 1,239,169.45

Movimento di capitali.

Entrata	L. 3,239,169.45
Spesa	» 2,000,000.—
Avanzo	L. 1,239,169.45

Partite di giro.

Entrata	L. 6,000.—
Spesa	» 6,000.—
	—

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1914-15 e retro restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire un milione cinquecentosettantacinquemila settantacinque e centesimi ventidue L.	1,575,075.22
delle quali furono riscosse	» 336,286.18
e rimasero da riscuotere	L. 1,238,789.04

Art. 54.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1914-15, restano determinate come, dal conto consuntivo, in lire sette milioni settecentosedicimila trecentoquarantadue e centesimi sei	L. 7,716,342.06
delle quali furono pagate	» 5,949,567.65
e rimasero da pagare	L. 1,766,774.41

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 55.

È convalidato il decreto luogotenenziale 24 ottobre 1915, n. 1564, col quale si autorizza il prelevamento di lire 13,646.80 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del nuovo capitolo 56-ter «Rimborso al Ministero della marina delle spese relative all'intervento dei delegati del Commissariato dell'emigrazione alla Conferenza internazionale per gli studi sulla sicurezza delle vite in mare, tenuta nel novembre 1913 a Londra».

Art. 56.

È convalidato il decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 110, col quale si autorizza il prelevamento di lire 18,044 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del nuovo capitolo 56-quater: «Concorso al capitolo 48 del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri pel pagamento di sussidi ad alcune istituzioni di beneficenza all'estero».

Art. 57.

È convalidato il decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 198, col quale si autorizza il prelevamento della somma di lire 30,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per la istituzione del nuovo capitolo 56-quintages: «Sussidio alla signora Elsa Bimboni, vedova del fu cavaliere Arrigo Giannone, capitano medico della Regia marina ed ai figli di lui Aldo e Lea Giannone».

Art. 58.

È convalidato il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 293, col quale si autorizza il prelevamento della somma di lire 34,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste in aumento alle dotazioni stanziate pei seguenti capitoli:

Capitolo 5. «Rimunerazione al personale avventizio di fatica presso il Commissariato»	L. 3,000.—
Capitolo 6. «Statisticà dell'emigrazione, rimunerazioni al personale addetto al lavoro e spese inerenti al servizio»	6,000.—
Capitolo 21. «Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti del Regno. Rimborso di spesa ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione»	25,000.—

Art. 59.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1915-16 (articolo 50)	L. 2,612,239.19
Somme da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 53) »	1,238,789.04
Totale . . . L.	<u>3,851,028.23</u>

Art. 60.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1915-16 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1915-16 (articolo 51)	» 8,088,134.21
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 54)	» 1,766,774.41
Totale . . . L.	<u>9,854,908.62</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

Art. 61.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1916-17, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso, in	L.	74,135,482.37
delle quali furono riscosse	»	69,900,531.02
e rimasero da riscuotere	L.	4,234,951.35

Art. 62.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1916-17, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	74,135,482.37
delle quali furono pagate	»	66,166,210.59
e rimasero da pagare	L.	7,969,271.78

Art. 63.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1916-17 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	70,294,535.08
Spesa	»	71,701,319.90
Disavanzo . . . L.		1,406,784.82

Movimento di capitali:

Entrata	L.	3,834,947.29
Spesa	»	2,128,162.47
Avanzo . . . L.		1,406,784.82

Partite di giro:

Entrata	L.	6,000.—
Spesa	»	6,000.—
		—

Art. 64.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	3,829,116.89
delle quali furono riscosse	»	417,135.82
e rimasero da riscuotere	L.	3,411,981.07

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 65.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1915-16 restano determinate in	L.	9,832,997.28
delle quali furono pagate	»	6,078,616.31
e rimasero da pagare	L.	3,754,380.97

Art. 66.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1916-17 (articolo 61)	L.	4,234,951.35
Somme da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64) »		3,411,981.07
Residui attivi al 30 giugno 1917 . . . L.		7,646,932.42

Art. 67.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1916-17 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1916-17 (articolo 62)	L.	7,969,271.78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 65)	»	3,754,380.97
Residui passivi al 30 giugno 1917 . . . L.		11,723,652.75

Art. 68.

Sono convalidati i decreti Luogotenenziali 3 dicembre 1916, n. 1744; 7 gennaio 1917, n. 95; 11 febbraio 1917, n. 321, e 27 maggio 1917, n. 942, coi quali si autorizzavano i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel capitolo 62 del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-17, per la complessiva somma di lire 169,059, da portarsi in aumento alle dotazioni di alcuni capitoli e per nuovi stanziamenti nello stesso bilancio passivo.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18.

Art. 69.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire duecentododici milioni cinquecentonovemilacentocinquantaquattro e trentotto centesimi	L.	212,509,154.38
delle quali furono riscosse	»	209,641,446.12
e rimasero da riscuotere	L.	2,867,708.26

Art. 70.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire duecentododici milioni cinquecentonovemilacentocinquaquattro e trentotto centesimi	L.	212,509,154.38
delle quali furono pagate	»	207,300,968.78
e rimasero da pagare	L.	5,208,185,60

Art. 71.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	210,056,347.61
Spesa	»	211,906,782.41
	Disavanzo . . . L.	1,850,434.80

Movimento di capitali:

Entrata	L.	2,446,806.77
Spesa	»	596,371.97
	Avanzo . . . L.	1,850,434.80

Partite di giro:

Entrata	L.	6,000.—
Spesa	»	6,000.—

Art. 72.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire sette milioni quattrocentottantasettemilaseicentosette e ventitre centesimi	L.	7,487,607.23
delle quali furono riscosse	»	472,579.97
e rimasero da riscuotere	L.	7,015,027.26

Art. 73.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1916-17 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire undici milioni cinquecentosessantaquattramilaquattrocentoventisette e cinquantasei centesimi	L.	11,564,327.56
delle quali furono pagate	»	3,013,136.68
e rimasero da pagare	L.	8,551,190.88

Art. 74.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1917-18 (articolo 69)	L.	2,867,708.26
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 72)	»	7,015,027.26
Residui attivi al 30 giugno 1918 . . . L.		9,882,735.52

Art. 75.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1917-18 (articolo 70)	L.	5,208,185.60
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 73)	»	8,551,190.88
Residui passivi al 30 giugno 1918	L.	13,759,376.48

Art. 76.

Sono convalidati i decreti luogotenenziali 23 agosto 1917, n. 1482; 10 febbraio 1918, n. 183, e 29 giugno 1918, n. 940, relativi al prelevamento della complessiva somma di lire 191,500 dal fondo di riserva per le spese impreviste e stanziata al capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 da portarsi in aumento alle dotazioni di alcuni capitoli dello stesso stato di previsione.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19.

Art. 77.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire ventuno milioni novecentoquarantatremila novecentottantuno e centesimi settantacinque L. 21,943,981.75 delle quali furono riscosse » 19,979,999.92 e rimasero da riscuotere L. 1,963,981.83

Art. 78.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1918-19 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire ventuno milioni novecentoquarantatremila novecentottantuno e centesimi settantacinque L. 21,943,981.75 delle quali furono pagate » 14,142,295.79 e rimasero da pagare L. 7,801,685.96

Art. 79.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-19, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	20,580,607.01
Spesa	»	21,936,239.25
Disavanzo	L.	1,355,632.24

Movimento di capitali:

Entrata	L.	1,357,374.74
Spesa	»	1,742.50
	L.	<u>1,355,632.24</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	6,000.—
Spesa	»	6,000.—
		<u>—</u>

Art. 80.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire nove milioni ottocentoquattromila ottocentottantotto e centesimi novantacinque delle quali furono riscosse	L.	9,804,888.95
	»	447,767.72
e rimasero da riscuotere	L.	<u>9,357,121.23</u>

Art. 81.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1917-18 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire tredici milioni seicentottantunomila cinquecentoventinove e centesimi novantuno delle quali furono pagate	»	13,681,529.91
	»	1,969,889.44
e rimasero da pagare	L.	<u>11,711,640.47</u>

Art. 82.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1918-19 (articolo 77)	L.	1,963,981.83
---	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 80)	»	9,357,121.23
---	---	--------------

Residui attivi al 30 giugno 1919	L.	<u>11,821,103.06</u>
--	----	----------------------

Art. 83.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:		
--	--	--

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1918-19 (articolo 78)	L.	7,801,685.96
---	----	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 81)	»	11,711,640.47
---	---	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1919	L.	<u>19,513,326.43</u>
---	----	----------------------

Art. 84.

Sono convalidati i decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1878, e 6 maggio 1919, n. 858, relativi al prelevamento della complessiva somma di lire 167,300 dal fondo di riserva per le spese impreviste del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-19 da portarsi in aumento delle dotazioni di alcuni capitoli dello stesso stato di previsione.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1919-20.

Art. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire undici milioni ottocentodiciannovemila settecentotrentatasse e centesimi cinquantanove L. 11,819,737.59
delle quali furono riscosse » 9,082,556.99
e rimasero da riscuotere L. 2,737,180.60

Art. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1919-20 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire otto milioni duecentosessantatremila centoventi e centesimi quattro L. 8,263,120.04
delle quali furono pagate » 2,748,790.72
e rimasero da pagare L. 5,514,329.32

Art. 87.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-20 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	11,754,202.46
Spesa	»	8,212,855.04
		<u>3,451,347.42</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	17,035.13
Spesa	»	1,765.—
		<u>15,270.13</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	48,500.—
Spesa	»	48,500.—
		<u>—</u>

Art. 88.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire quattro milioni trecentocinquantunmila ventotto e centesimi ottantotto » 4,351,028.88
delle quali furono riscosse » 627,936.55
e rimasero da riscuotere L. 3,723,092.33

Art. 89.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire sedici milioni novantanove mila ottocentoottantanove e centesimi ottanta.	L.	16,099,869.80
delle quali furono pagate	»	5,450,497.03
e rimasero da pagare	L.	10,649,372.77

Art. 90.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1919-20 (articolo 85).	L.	2.737,180.60
--	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui dagli anni precedenti (articolo 88)	»	3,723,092.33
Residui attivi al 30 giugno 1920 . . . L.		6,460,272.93

Art. 91.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:		
--	--	--

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1919-20 (articolo 86)	L.	5,414,329.32
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 89)	»	10,649,372.77
Residui passivi al 30 giugno 1920 . . . L.		11,163,702.09

Art. 92.

Sono convalidati i decreti Reali 30 novembre 1919, n. 2551, e 11 aprile 1920, n. 558, per effetto dei quali le assegnazioni di alcuni capitoli della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-20 venivano aumentate di complessive lire 3,841,805 compensate con aumenti di entrata per lo stesso importo, ed il decreto Reale 4 agosto 1920, n. 1412, relativo al prelevamento della somma di lire 93,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio predetto, portata in aumento alle dotazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1920-21.

Art. 93.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire dodici milioni settecentonovantamila ottocentocinquantanove e centesimi ottantaquattro	L.	12,790,859.84
delle quali furono riscosse	»	9,791,574.51
e rimasero da riscuotere	L.	2,999,285.33

Art. 94.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1920-21 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire nove milioni trecentoventottomila centottantuno e centesimi venti L.	9,328,181.20
delle quali furono pagate »	5,020,252.22
e rimasero da pagare L.	<u>4,307,928.98</u>

Art. 95.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	12,716,988.48
Spesa	»	8,943,753.56
	Avanzo . . . L.	<u>3,773,234.92</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	25,371.36
Spesa	»	335,927.64
	Disavanzo . . . L.	<u>310,556.28</u>

Partito di giro:

Entrata	L.	48,500.—
Spesa	»	48,500.—
		<u>—</u>

Art. 96.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire due milioni ottocentrentunmila quattrocentosettantasette e centesimi quarantaquattro . . . L.	2,831,477.44
delle quali furono riscosse »	2,777,101.23
e rimasero da riscuotere L.	<u>54,376.21</u>

Art. 97.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire quindici milioni novecentonovantasettemila cinquecentottantacinque e centesimi ventiquattro . . . L.	15,997,585.24
delle quali furono pagate »	11,954,788.79
e rimasero da pagare »	<u>4,042,796.45</u>

Art. 98.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (articolo 93)	L.	2,999,285.33
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 96)	»	54,376.21
Residui attivi al 30 giugno 1921 . . . L.		3,053,661.54

Art. 99.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1920-21 (articolo 94)	L.	4,307,928.98
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 97)	»	4,042,796.45
Residui passivi al 30 giugno 1921 . . . L.		8,350,725.43

Art. 100.

Sono convalidati i decreti Reali 8 novembre 1920, n. 1769, e 16 giugno 1921, n. 862, per effetto dei quali venivano introdotte variazioni agli stanziamenti degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-22.

Art. 101.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire otto milioni duecentocinquantasettemila quattrocentotredici e centesimi sette	L.	8,257,413,07
delle quali furono riscosse	»	5,814,235,22
e rimasero da riscuotere	»	2,443,177.85

Art. 102.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire nove milioni duecento cinquantasettemila quattrocentotredici e centesimi sette	L.	9,257,413.07
delle quali furono pagate	»	5,338,395.22
e rimasero da pagare	L.	3,919,017.85

Art. 103.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 rimane così stabilito:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925*Entrate e spese effettive:*

Entrata	L.	8,188,615.87
Spesa	»	9,206,363.80
	Disavanzo . . . L.	<u>17,747.93</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	20,297.20
Spesa	»	1,002,549,27
	Disavanzo . . . L.	<u>982,252.07</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	48,500.—
Spesa	»	48,500.—
		<u>—</u>

Art. 104.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire tre milioni cento-trentottomila settecentocinque e centesimi ventidue	L.	3,138,705.22
delle quali furono riscosse	»	3,064,646.76
e rimasero da riscuotere	L.	<u>74,058.46</u>

Art. 105.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire settemilioni quattro-centotrentacinquemila settecentosessantanove e centesimi undici . . . L.	7,435,769.11
delle quali furono pagate	»
e rimasero da pagare	L.

4,814,774.30

2,620,994.81

Art. 106.

I resti attivi della chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1921-22 (articolo 101)	L.	2,443,177.85
---	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 104)	»	74,058.46
Residui attivi al 30 giugno 1922 . . . L.		<u>2,517,236.31</u>

Art. 107.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1921-22 (articolo 102)	L.	3,919,017.85
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 105)	»	<u>2,620,994.81</u>
Residui passivi al 30 giugno 1922 . . . L.		<u>6,540,012.66</u>

Art. 108.

Sono convalidati i decreti Reali 29 dicembre 1921, n. 2085, e 18 giugno 1922, n. 911, per effetto dei quali venivano introdotte variazioni agli stanziamenti degli stati di previsione all'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1922-23.

Art. 109.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 14 milioni cinquecentododicimilasettecentosessantacinque e centesimi quarantuno L. 14,512,765.41
delle quali furono riscosse » 9,989,610.67
e rimasero da riscuotere L. 4,523,154.74

Art. 110.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire quindici milioni trecentosettantunmilasettecentocinquantuno e centesimi diciannove L. 15,371,751.19
delle quali furono pagate » 9,558,034.24
e rimasero da pagare L. 5,813,716.95

Art. 111.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	11,972,584.66
Spesa	»	15,321,156.19
	Disavanzo	L. 3,348,571.53

Movimento di capitali:

Entrata	L.	2,491,680.75
Spesa	»	2,095.—
	Avanzo	L. 2,489,585.75

Partite di giro:

Entrata	L.	48,500.—
Spesa	»	48,500.—

Art. 112.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire due milioni cinquecentoquarantottomila settecentosessantasei e centesimi ottantotto . . L.	2,548,766.88
delle quali furono riscosse »	2,388,539.82
e rimasero da riscuotere L.	160,227.06

Art. 113.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, come dal conto consuntivo, in lire cinque milioni settecentododicimilacinquecentocinquantasette e centesimi quarantacinque . L.	5,712,557.45
delle quali furono pagate »	3,849,916.58
e rimasero da pagare L.	1,862,640.87

Art. 114.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922-23 (articolo 109) L.	4,523,154.74
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli anni precedenti (articolo 112) »	160,227.06
Residui attivi al 30 giugno 1923 . . . L.	4,683,381.80

Art. 115.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1922-23 (articolo 110) L.	5,813,716.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli anni precedenti (articolo 113) »	1,862,640.87
Residui passivi al 30 giugno 1923 . . . L.	7,676,357.82

Art. 116.

Sono convalidati i decreti Reali 4 febbraio 1923, n. 207, 19 aprile 1923, n. 940, e 10 maggio 1923, n. 1077, per effetto dei quali venivano introdotte variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1923-24

Art. 117.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal con-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

suntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri, in	L.	14,398,299.22
delle quali furono riscosse	»	13,082,877.50
e rimasero da riscuotere	L.	1,315,421.72

Art. 118.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria del l'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	11,762,298.19
delle quali furono pagate	»	6,214,796.03
e rimasero da pagare	L.	5,547,502.16

Art. 119.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finan- ziario 1922-23 restano determinate in	L.	1,985,517.71
delle quali furono riscosse	»	1,815,226.06
e rimasero da riscuotere	L.	170,291.65

Art. 120.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 restano determinate in	L.	7,614,494.76
delle quali furono pagate	»	4,255,446.04
e rimasero da pagare	L.	3,359,048.72

Art. 121.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la compe- tenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 117)	L.	1,315,421.72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 119)	»	170,291.65
Residui attivi al 30 giugno 1924 . . . L.		1,485,713.37

Art. 122.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (articolo 118)	L.	5,547,502.16
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (ar- ticolo 120)	»	3,359,048,72
Residui passivi al 30 giugno 1924 . . . L.		8,906,550.88

Art. 123.

È accertata nella somma di lire 13,617,566.42 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per l'emigrazione alla fine dell'esercizio 1923-24, risultante dai seguenti dati :

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

ATTIVITÀ.

Attività finanziaria al 1 ^o luglio 1923	L.	13,617,566.42
Entrate dell'esercizio finanziario 1923-24	»	14,398,299.22
Diminuzione nei residui passivi:		
Consistenza al 1 ^o luglio 1923	L.	7,676,357.82
Consistenza al 30 giugno 1924.	»	7,614,494.76
		61,863.06
	L.	28,077,728.70

PASSIVITÀ.

Spese dell'esercizio finanziario 1923-24	L.	11,762,298.19
Diminuzione nei residui attivi:		
Consistenza al 1 ^o luglio 1923	L.	4,683,381.80
Consistenza al 30 giugno 1924.	»	1,985,517.71
		2,697,864.09
Attività finanziaria al 30 giugno 1924.	»	13,617,566.42
	L.	28,077,728.70

TABELLA C.

Rendiconti consuntivi dell'Eritrea.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-12.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in	L.	18,853,473.60
delle quali furono riscosse	»	13,121,243.63
e rimasero da riscuotere	L.	5,732,229.87

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia predetta accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	18,853,473.60
delle quali furono pagate	»	15,780,002.74
e rimasero da pagare	L.	3,073,470.86

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1910-11 furono accertate in	L.	2,552,385.86
delle quali furono riscosse	»	2,463,322.27
e rimasero da riscuotere	L.	89,063.59

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1910-11 furono accertate in	L.	2,680,089.25
delle quali furono pagate	»	1,639,974.15
e rimasero da pagare	L.	1,040,115.10

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 1)	L.	5,732,229.97
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	89,063.59
Somme riscosse e non versate	»	181,417,68
Residui attivi al 30 giugno 1912 . . . L.		6,002,711.24

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 2)	L.	3,073,470.86
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	1,040,115.10
Residui passivi al 30 giugno 1911 . . . L.		<u>4,113,585.96</u>

Art. 7.

La situazione della Colonia Eritrea al 30 giugno 1912 è quale risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Fondo di Cassa in tesoreria al 30 giugno 1912	L.	670,251.05
Crediti della Colonia (registro debitori e creditori)	»	1,030,284.44
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	5,732,229.97
Somme riscosse e non versate (conto competenza)	»	180,892.18
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	89,063.59
Somme riscosse e non versate (conto residui)	»	525.50
Totale . . . L.		<u>7,703,246.73</u>

PASSIVITÀ.

Debiti della Colonia (registro debitori e creditori)	L.	3,589,660.77
Somme rimaste da pagare in conto competenza	»	3,073,470.86
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	<u>1,040,115.10</u>
Totale . . . L.		<u>7,703,246.74</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1912-13.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in	L.	31,433,566.14
delle quali furono riscosse.	»	22,051,379.71
e rimasero da riscuotere	L.	<u>9,382,186.43</u>

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia pré detta, accertate nell'esercizio finanziario 1912-13, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	31,531,324.35
delle quali furono pagate	»	21,975,050.77
e rimasero da pagare	L.	<u>9,556,273.58</u>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925.

Art. 10.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1911-12 furono accertate in	L.	6,024,683.21
delle quali furono riscosse	»	5,935,225.28
e rimasero da riscuotere	L.	<u>89,458.03</u>

Art. 11.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1911-12 furono accertate in	L.	4,037,799.82
delle quali furono pagate	»	2,202,559.94
e rimasero da pagare	L.	<u>1,835,239.88</u>

Art. 12.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 8)	L.	9,382,186.43
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10)	»	89,458.03
Somme riscosse e non versate	»	2,137,885.27
Residui attivi al 30 giugno 1913 . . . L.		<u>11,609,529.73</u>

Art. 13.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 9)	L.	9,556,273.58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 11)	»	1,835,239.88
Residui passivi al 30 giugno 1913 . . . L.		<u>11,391,513.46</u>

Art. 14.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

ATTIVITÀ.

Fondo di cassa in tesoreria al 30 giugno 1913.	L.	159,860.32
Crediti della Colonia (registro debitori e creditori)	»	1,030,725.76
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	9,382,186.43
Somme riscosse e non versate (conto competenza)	»	2,137,885.27
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	<u>89,458.03</u>
Totalle . . . L.		<u>12,800,115.81</u>

PASSIVITÀ.

Debiti della Colonia (registro debitori e creditori)	L.	1,408,602.35
Somme rimaste da pagare in conto competenza	»	9,556,273.58
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	1,835,239.88
Totalle . . . L.		<u>12,800,115.81</u>

TABELLA D.

Rendiconto consuntivo dell'Eritrea.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in	L.	33,687,558.62
delle quali furono riscosse	»	28,112,237.17
e rimasero da riscuotere	L.	5,575,321.45

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1913-14 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	34,317,304.15
delle quali furono pagate	»	26,408,793.88
e rimasero da pagare	L.	7,908,510.27

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1912-13 furono accertate in	L.	11,851,121.92
delle quali furono riscosse	»	11,690,001.94
e rimasero da riscuotere	L.	161.119.98

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1912-13 furono accertate in	L.	11,003,360.12
delle quali furono pagate	»	7,087,947.25
e rimasero da pagare	L.	3,915,412.87

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 1)	L.	5,575,321.45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	161,119.98
Somme riscosse e non versate	»	5,684,995.24
Residui attivi al 30 giugno 1914	L.	11,421,436.67

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1913-14 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1913-14 (articolo 2)	L. 7,908,510.27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	» 3,915,412.87
Residui passivi al 30 giugno 1914	L. 11,823,923.14

Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1914 è quale risulta dai dati esposti nel seguente specchio:

ATTIVITÀ.

Fondo di cassa presso la Sezione di Regia Tesoreria di Asmara al 30 giugno 1914	L. 102,147.92
Crediti della Colonia (registro debitori e creditori)	» 1,779,988.85
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	» 5,575,321.45
Somme riscosse e non versate (conto competenza)	» 3,654,069.38
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	» 161,119.98
Somme riscosse e non versate (conto residui)	» 2,030,925.86
Totale . . . L.	13,303,573.44

PASSIVITÀ.

Debiti della Colonia (registro debitori e creditori)	L. 1,479,650.30
Somme rimaste da pagare in conto competenza	» 7,908,510.27
Somme rimaste da pagare in conto residui	» 3,915,412.87
Totale . . . L.	13,303,573.44

TABELLA E.

Rendiconti consuntivi della Somalia.**ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-11.**

Art. 1.

Le entrate ordinarie del bilancio della Colonia Somalia Italiana accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa in L. 4,196,892.87
 delle quali furono riscosse » 4,196,760.22
 e rimasero da riscuotere L. 132.75

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 4,090,775.94
 delle quali furono pagate » 3,716,836.98
 e rimasero da pagare L. 373,938.96

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-10 restano determinate in L. 4,429.20
 delle quali furono riscosse » 4,429.20
 e rimasero da riscuotere L. —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 restano determinate in L. 241,391.45
 delle quali furono pagate » 211,922.72
 e rimasero da pagare L. 29,468.73

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-11 (articolo 1) L. 132.75

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » —

Somme riscosse e non versate » —

Residui attivi al 30 giugno 1911 . . L. 132.75

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-11 (articolo 2)	L.	373,938.96
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	29,468.73
Residui passivi al 30 giugno 1911 . . . L.		403,407.69

Art. 7.

È accertato nel conto finanziario della Colonia Somalia Italiana alla fine dell'esercizio 1910-11 un avanzo di lire 144,856.11, risultante dai seguenti dati:

Situazione finanziaria al 30 giugno 1911:

ATTIVITÀ.

1º Fondo di cassa al 30 giugno 1911	L.	2,408,611.37
2º Fondi spediti e non giunti a destinazione alla fine dell'esercizio	»	119,460.48
3º Crediti vari	»	909,566.94
4º Residui attivi al 30 giugno 1911	»	132.75
	L.	3,437,771.54

PASSIVITÀ..

1º Fondi pagati dalla Cassa centrale nel mese di luglio 1911 e portati in entrata dalla Residenza di Mogadiscio nel rendiconto di giugno 1911	L.	2,372.60
2º Debiti vari	»	2,887,135.14
3º Residui passivi al 20 giugno 1911:		
a) dell'esercizio finanziario 1910-11	»	373,938.96
b) degli esercizi anteriori	»	29,468.73
Avanzo dell'esercizio finanziario 1910-11	»	144,856.11
	L.	3,437,771.54

ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-12.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia « Somalia italiana » accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa in	L.	6,855,960.22
delle quali furono riscosse	»	6,841,463.30
e rimasero da riscuotere		14,497.42

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta accertate nell'esercizio finanziario 1911-12 per la competenza propria dell'esercizio stesso; sono stabiliti in	L.	7,262,745.81
delle quali furono pagate	»	6,741,949.79
e rimasero da pagare	L.	520,796.02

Art. 10.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate in	L.	723.03
delle quali furono riscosse	»	723.08
e rimasero da riscuotere	L.	—

Art. 11.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1910-11 restano determinate in	L.	398,453.01
delle quali furono pagate	»	261,076.77
e rimasero da pagare	L.	137,376.24

Art. 12.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 8) in	L.	14,497.42
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10)	»	—
Somme riscosse e non versate	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1912	L.	14,497.42

Art. 13.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1911-12 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1911-12 (articolo 9) in	L.	520,796.02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 11) in	»	137,376.24
Residui passivi al 30 giugno 1912 L.		658,172.26

Art. 14.

È accertato nel conto finanziario della Colonia della Somalia italiana alla fine dell'esercizio 1911-12 un disavanzo di lire 401,240.08 risultante dai seguenti dati:

Situazione finanziaria al 30 giugno 1912.

ATTIVITÀ.

1º Fondo di cassa al 30 giugno 1912	L.	1,670,850 —
2º Fondi spediti e non giunti a destinazione alla fine dell'esercizio	»	132,007.50
3º Crediti vari	»	745,076.17
4º Residui attivi al 30 giugno 1912	»	14,497.42
5º Disavanzo dell'esercizio finanziario 1911-12	»	401,240.08
	L.	2,963,671.17

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

PASSIVITÀ.

1º Debiti vari	L.	2,305,498.91
2º Residui passivi al 30 giugno 1912:		
a) dell'esercizio finanziario 1911-12	»	520,796.02
b) degli esercizi anteriori	»	137,376.24
	L.	<u>2,963,671.17</u>

ESERCIZIO FINANZIARIO 1912-13.

Art. 15.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia « Somalia Italiana » accertate nell'esercizio 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa in	L.	8,091,944.25
delle quali furono riscosse.	»	7,937,553.90
e rimarero da riscuotere	L.	<u>154,390.35</u>

Art. 16.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio 1912-13 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in	L.	9,407,801.73
delle quali furono pagate ,	»	8,526,601.70
e rimaste da pagare	L.	<u>881,200.03</u>

Art. 17.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in	L.	14,497.42
delle quali furono riscosse	»	<u>14,497.42</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>—</u>

Art. 18.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1911-12 restano determinate in	L.	611,329.03
delle quali furono pagate	»	481,264.97
e rimasero da pagare	L.	<u>130,064.06</u>

Art. 19.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1912-13 (articolo 15) in	L.	154,390.35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)	»	<u>—</u>
Somme riscosse e non versate	»	<u>—</u>
Residui attivi al 30 giugno 1913	L.	<u>154,390.35</u>

Art. 20.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1912-13 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1912-13 (articolo 16)	L.	881,200.03
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 18) in..	»	130,064.06
Residui passivi al 30 giugno 1913.	L.	1,011,264.09

Art. 21.

È accertato nel conto finanziario della Colonia della Somalia Italiana alla fine dell'esercizio 1912-13 un disavanzo di lire 1,670,254.33, di cui lire 1,269.014.25 derivante dalla gestione del bilancio dell'esercizio 1912-13 o lire 401,240.08 già accertate col consuntivo dell'esercizio 1911-12, come risulta dai seguenti dati:

Situazione finanziaria al 30 giugno 1913.

ATTIVITÀ.

1º Fondo di cassa al 30 giugno 1913	L.	1,366,568.77
2º Fondi spediti e non giunti a destinazione alla fine dell'esercizio	»	163,897.68
3º Crediti vari	»	545,775.30
4º Residui attivi al 30 giugno 1912.	»	154,390.35
5º Disavanzo dell'esercizio finanziario 1911-12.	»	401,240.08
6º Disavanzo dell'esercizio finanziario 1912-13.	»	1,269,014.25
	L.	3,900,886.43

PASSIVITÀ.

1º Debiti vari	L.	2,889,622.34
2º Residui passivi al 30 giugno 1913:		
a) dell'esercizio finanziario 1912-13	»	881,200.03
b) degli esercizi anteriori.	»	130,064.06
	L.	3,900,886.43

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge,

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge:

« 1° 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

« 2° 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento, ed agevolazione di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle » (N. 261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti legge:

« 1° 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

« 2° 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento, ed agevolazione di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

a) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative.

b) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 per cento, ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle.

Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA*

Ritenuta la urgente necessità di regolare il pagamento delle cedole dei titoli al portatore del consolidato 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, che non vengano depositati in Tesoreria o presso uno dei corrispondenti del tesoro italiano all'estero, giusta il decreto del ministro per le finanze 8 settembre 1924, n. 22545, sino a che non siasi provveduto al cambio con nuovi titoli, nonché il pagamento delle cedole staccate dai titoli depositati come sopra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambio di tutti i titoli al portatore del consolidato 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, che avrebbe dovuto aver luogo rispettivamente il 1° luglio 1932 e il 1° gennaio 1927, è anticipato al 1° luglio 1925.

Art. 2.

Per i titoli accennati nel precedente articolo che non siano stati depositati ai termini del decreto 8 settembre 1924, n. 22545, del ministro per le finanze, il pagamento delle cedole sino a quella di scadenza al 1° luglio 1925, che siano ancora annesse al titolo, non potrà effettuarsi se il titolo stesso non venga depositato ai termini del suddetto decreto ministeriale.

Art. 3.

Per le cedole scadute e per quelle da scadere che siano staccate dalle relative cartelle, depositate o non a norma del citato decreto, il pagamento potrà effettuarsi soltanto dopo il 1° luglio 1925.

Quando trattasi di cedole staccate e versate in pagamento dei tributi erariali agli agenti della riscossione, il discarico dell'importo relativo agli agenti che le hanno ricevute sarà concesso in

via provvisoria, e verrà reso definitivo dopo l'accertamento della legittimità delle cedole.

Art. 4.

Per le operazioni di cambio delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, che si rendano necessarie per i lavori occorrenti in dipendenza di dette operazioni, ed a quanto altro occorra per il regolare e sollecito compimento delle operazioni stesse non escluse eventuali convenzioni con la Banca d'Italia.

Il presente decreto che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

v. — *Il Guardasigilli*: Oviglia.

Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1780.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, concernente il cambio anticipato delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

Ritenuto necessario di agevolare la trasmissibilità delle ricevute provvisorie rilasciate per il cambio predetto; nonchè di facilitare il pagamento delle cedole su determinate categorie di tali titoli, sia all'interno che all'estero, allo scopo di rendere più facile la commerciabilità

dei titoli stessi e di non turbare il mercato dei valori;

Sentito il Consigli dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulla ricevuta provvisoria di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 settembre 1924 possono essere effettuate più cessioni successive a tergo del titolo. Ciascuna cessione deve contenere la data, nome, cognome, paternità e domicilio del cessionario, o la denominazione e la sede dell'ente, se il cessionario è una persona giuridica, nonchè la firma del cedente, autenticata da notaio, oppure da agente di cambio che sia accreditato presso il debito pubblico. L'ufficiale autenticante, la cui firma deve essere legalizzata, attesterà l'identità personale e la capacità giuridica del firmatario a cedere la ricevuta.

Se nel retro della ricevuta non vi sia più spazio per ulteriori cessioni, vi potrà essere aggiunto un foglio di uguale larghezza. Del foglio aggiunto verrà fatta apposita annotazione nella ricevuta, e la prima delle dichiarazioni di cessione, compilata nel foglio stesso, deve riportare i segni caratteristici della ricevuta (numero, titolare e sezione di tesoreria che l'ha emessa). Sulla linea di unione del foglio alla ricevuta dovrà essere apposto il timbro dell'ufficiale autenticante la prima girata scritta sul foglio aggiunto. Ogni singola girata, con relativa autentica, deve essere scritta o interamente sulla ricevuta o interamente sul foglio aggiunto.

Art. 2.

L'amministrazione del debito pubblico non risponde che nei confronti del titolare della ricevuta o di chi eventualmente se ne dimostri ultimo legittimo possessore per una serie ininterrotta di girate, debitamente autenticate come al precedente art. 1, e non è tenuta ad indagare sulla regolarità e l'autenticità delle girate intermedie.

Art. 3.

Non è ammesso il rilascio di duplicati delle ricevute provvisorie di cui ai precedenti articoli.

In caso di smarrimento di una ricevuta provvisoria il legittimo possessore potrà esperire la procedura giudiziaria di ammortamento, secondo gli articoli 329 e seguenti del codice di commercio, in confronto della amministrazione del debito pubblico, dell'originario titolare della ricevuta e dei giranti intermedi; ma il termine fissato dall'art. 330 del codice stesso, per il deposito presso la cancelleria del tribunale della ricevuta dichiarata smarrita, rimane fissato a tre mesi dopo la scadenza semestrale degli interessi successiva alla pubblicazione dell'avviso.

Art. 4.

Di volta in volta che le sezioni di Regia tesoreria riceveranno dalla direzione generale del debito pubblico gli elenchi delle ricevute, per le quali, essendo stati riconosciuti legittimi i titoli che rappresentano, viene autorizzato il pagamento degli interessi, provvederanno a darne notizia alla Camera di commercio distrettuale che ne curerà la pubblicazione in modo che ne sia possibile e facile la consultazione da parte del pubblico.

Art. 5.

In deroga delle disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, potranno essere pagate, senza che occorra il deposito dei relativi titoli, le cedole di scadenza 1^o gennaio e 1^o luglio 1925, e anteriori, purchè non prescritte, delle cartelle dei consolidati 3,50 per cento, emissioni 1902 e 1906, che si trovavano anteriormente al 1^o luglio 1924, e si trovano tuttora in deposito, per qualsiasi causa, presso gli istituti di emissione e presso la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Nazionale di Credito ed il Banco di Roma, od altri istituti di credito di gradimento del tesoro.

Per usufruire di tale agevolazione le Banche interessate dovranno accompagnare le distinte numeriche delle cedole, debitamente firmate dai propri legali rappresentanti con una lettera di-

retta alla sezione di Regia tesoreria portante il riepilogo, per quantità ed importo, delle cedole presentate. Tale lettera dovrà contenere anche la dichiarazione che le cedole anzidette sono tutte pertinenti a titoli esistenti in deposito presso l'istituto esibitore da data anteriore al 1^o luglio 1924, e che, in ogni modo, l'istituto stesso assume l'obbligo di rimborsare quelle cedole che, dopo i necessari controlli, risultassero eventualmente non genuine.

Art. 6.

Le cedole scadute e da scadere appartenenti alle cartelle dei consolidati 3,50 per cento in circolazione all'estero delle quali sia stata presa nota nei registri degli uffici del tesoro italiano all'estero, potranno essere pagate alle persone che dai registri medesimi risultino in possesso di tali cartelle, a condizione che le cedole stesse vengano presentate unitamente alle cartelle relative, e salvo il diritto di rivalsa da parte del tesoro italiano nel caso di indebito pagamento.

Potranno inoltre essere pagate con le modalità di cui all'articolo precedente le cedole appartenenti alle cartelle dei detti consolidati esistenti all'estero che si trovavano anteriormente al 1^o luglio 1924, e si trovino tuttora, in deposito per qualsiasi causa, presso istituti di credito che saranno riconosciuti di gradimento del tesoro italiano, anche se non risultino annotate nei registri degli uffici del tesoro all'estero.

Il pagamento delle cedole di cartelle dei detti consolidati esistenti all'estero, e che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti capoversi, verrà effettuato previo deposito delle cartelle presso corrispondenti del tesoro italiano all'estero, i quali provvederanno all'invio delle medesime alla direzione generale del debito pubblico, che, dopo accertata la legittimità dei titoli, li rinvierà ai corrispondenti stessi per essere restituiti ai possessori, autorizzando il pagamento delle cedole scadute.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo » (N. 282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1820.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diploma di abilitazione alla direzione didattica si consegna, oltre che a norma della lettera b) dell'articolo 1 e della lettera c) dell'articolo 2 del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, anche per titoli ed esame speciale in apposite sessioni di esame indette transitoriamente dal Ministero della pubblica istruzione fra gl'insegnanti elementari con cinque anni di servizio alle condizioni indicate nel bando.

Le sessioni d'esame per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica, di cui al primo comma del presente articolo, saranno due e verranno indette in sede di concorsi a posti di direttore didattico governativo.

Gli aspiranti che conseguono il voto che sarà indicato nel bando potranno ottenere anche la nomina di direttore alle condizioni stabilite nel bando stesso.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica è quella stessa nominata per giudicare i concorsi a posto di direttore didattico governativo; ai componenti di detta Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834, anche per i candidati che aspirano al conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 3.

Il rilascio del diploma per coloro che superino l'esame di cui al precedente articolo 1 è soggetto alla tassa di lire 50.

Art. 4.

Al primo concorso a posti di direttore didattico governativo, che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi gli insegnanti abilitati alla direzione didattica che non abbiano superata l'età di 45 anni alla data del decreto che indice il concorso medesimo.

Tale limite di età è stabilito anche per essere ammessi alla prima sessione di esame per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 5.

Per i candidati al concorso di cui al 1º comma del precedente articolo, che abbiano tenuto lo-devolmente per un biennio l'incarico di una direzione e per i dirigenti delle nuove provincie, l'estensione del programma dell'esame orale sarà limitato secondo le disposizioni che saranno incluse nel bando di concorso.

Quelli dei candidati di cui al precedente comma che comprovino la loro qualità di ex-combattenti, ai sensi del capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, saranno dispensati, con il decreto che indice il concorso, da non più di due materie dell'esame orale; per le altre materie il programma sarà limitato come al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CASATI.

v. — *Il Guardasigilli*: OVIELLO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo »
(N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria

del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1258, che contiene nuove disposizioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1258.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti-legge 11 gennaio 1923, n. 202; 9 giugno 1923, n. 1444; 24 settembre 1923, n. 2310, relativi alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Visto il Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, ed il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060;

Considerata la necessità di apportare modificazioni alle citate disposizioni in relazione alla mutata situazione finanziaria del Consorzio sudetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Nel caso che da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo non si facesse luogo alla emissione delle obbligazioni autorizzata dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, il fondo di garanzia costituito ai termini dell'articolo 8 del citato Regio decreto-legge, resta destinato a fronteggiare le eventuali differenze tra le passività consortili e relativi interessi agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto-legge ed il

ricavato netto della vendita delle 273,740 tonnellate di zolfo esistenti nei magazzini consortili al 30 aprile 1922.

Art. 2.

A partire dal 1º agosto 1924 resta abolito i contributo di lire 20 per ogni tonnellata di zolfo consegnata al Consorzio per la vendita, stabilito al n. 3 dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Le somme già versate per tale contributo negli esercizi consortili 1º agosto 1922 - 31 luglio 1923 e 1º agosto 1923 - 31 luglio 1924, restano acquisite al fondo di garanzia di cui all' articolo 8 del Regio decreto-legge sopracitato, e concorreranno alla eventuale restituzione prevista dall' articolo 9 del medesimo decreto-legge, nei casi o nell' ordine di procedenza ivi stabiliti.

Art. 3.

I tre quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico dell' industria zolfifera ai sensi dell' articolo 1 (lettera B) del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754, sono totalmente liberati dal vincolo di garanzia di cui al n. 5 dell' articolo 8 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202 e restituiti alla loro originaria destinazione.

Art. 4.

La quota di spettanza del Tesoro dello Stato sul fondo di garanzia costituito con gli utili netti ricavati dalle operazioni di credito di cui all' articolo 1 del Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, e articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, sarà devoluta in sede di liquidazione delle operazioni predette, ad estinzione dei debiti consortili elencati agli articoli 3 e 4 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant' Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - NAVA - DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara » (N. 240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti del nubifragio del 13 agosto 1924, nelle provincie di Como e di Novara ».

Prego l' onorevole senatore, segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2009.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riparazione dei danni prodotti dal nubifragio del 13-14 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara, sia mediante esecuzione diretta dei lavori di competenza dello Stato, sia mediante concessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi dagli Enti locali;

Ritenuto che la spesa all'uopo occorrente è prevista nella somma di lire 6,500,000 delle quali lire 500,000 per i lavori da eseguire dallo Stato e lire 6,000,000 per concorsi e sussidi;

Riconosciuta pertanto la necessità di aumentare le assegnazioni stabilite dal decreto-legge 3 maggio 1923 per opere dipendenti dalle alluvioni e frane dell'Italia settentrionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi:

a) nella misura massima del 75 % alle provincie di Como e Novara ed ai comuni e Consorzi delle provincie medesime per le riparazioni e remissioni definitive delle opere stradali ed idrauliche di competenza degli Enti predetti, distrutte o danneggiate dal nubifragio del 13-14 agosto 1924;

b) nella misura massima dell'80 %, e secondo le norme della legge 30 giugno 1904, numero 293, art. 14, per i lavori:

1° di demolizione, puntellamenti di edifici pericolanti e sgombri di aree pubbliche;

2° di riparazioni e ricostruzioni di cimiteri, chiese, condutture di acque potabili e di fognature, di edifici pubblici comunali o provinciali o di uso pubblico od appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza;

3° di difesa degli abitati danneggiati dalle frane e dalle corrosioni dei corsi d'acqua in dipendenza del nubifragio sopra menzionato.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei sussidi, corredate ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625, dovranno essere presentate

al Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al saggio normale di interesse alle provincie di Como e di Novara ed ai comuni e Consorzi delle provincie medesime fino alla concorrenza della quota di spesa a loro carico risultante dal preventivo dei progetti approvati per la concessione del sussidio statale di cui al precedente articolo 1 lettere a), b).

Art. 4.

Nella tabella A) allegata al decreto Reale 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCHI
DE STEFANI

v. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera » (N. 310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera ».

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGÖ, *segretario*, legge:
(*V. Stampato N. 310*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Gardone Riviera è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienica edilizia di quella stazione di cura, che sarà attuato previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10 mila abitanti almeno.

(Approvato).

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, pel risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento ed altri cereali » (Numero 253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento ed altri cereali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGÖ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924, la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49 e 23 dicembre 1923, n. 2773;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1924, la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

Restano pure prorogate fino alla data stessa le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 49.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.
CORBINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino, e del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento » (N. 254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino, e del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino, e il Regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento.

Regio decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376.

**VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA**

Veduta la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con nostro decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con nostro decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Veduto il nostro decreto-legge 23 maggio 1924, n. 919, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del

dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granoturco (escluso quello bianco) e sulla segala e le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 49;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione i dazi di confine per i seguenti prodotti sono ridotti alle misure rispettivamente qui appresso indicate:

Voce 70-a - Farina di frumento, per quintale lire-oro 0.65.

Voce 71 - Semolino per quintale lire-oro 1.50.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
 NAVA
 DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: Ovriglio.

Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1649.

**VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA**

Veduta la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con nostro decreto-legge 9 giugno

1921, n. 806, modificata con nostro decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Veduto il nostro decreto-legge 23 maggio 1924, n. 919, col quale è stata prorogata al 31 dicembre 1924, la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granoturco (escluso quello bianco) e sulla segala, e le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 49;

Veduto il nostro decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376, che ha ridotto temporaneamente il dazio doganale sulle farine di frumento e sul semolino;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aboliti sino a nuova disposizione i dazi di confine sui seguenti prodotti:

Voce 70-a - Farina di frumento.

Voce 71 - Semolino.

Voce 72 - Paste di frumento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

NAVA

DE STEFANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali, nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo » (N. 260).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali, nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo.

Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49, 23 dicembre 1923, n. 2773, 23 maggio 1924, n. 909, 10 agosto 1924, n. 1376, e 20 ottobre 1924, n. 1649;

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, numero 1320, 25 settembre 1924, n. 1462, e 20 ottobre 1924, n. 1649;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

Fermo restando quanto è stato stabilito dal citato decreto 20 ottobre 1924, n. 1649, per la farina e pasta di frumento, e pel semolino, sono pure prorogate fino al 30 giugno 1925 le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 49.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1º gennaio 1925, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.
NAVA

V. — *Il Guardasigilli: Ovriglio.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la ri-

duzione del dazio e la esenzione della tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli » (N. 259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione della tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENG, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA*

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visto il Regio decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54;

Visto il Regio decreto 11 marzo 1923, numero 534;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3020;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è prorogata la facoltà accordata al Ministero delle finanze col Regio decreto 11 marzo 1923, n. 534, di autorizzare l'applicazione del dazio ridotto di lire 10 il quintale e l'esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio importato per essere impie-

gato esclusivamente nei motori agricoli sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale, fermo restando il disposto dell'art. 2 del suindicato Regio decreto 11 marzo 1923, n. 534.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1º gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
NAVA

V. — *Il Guardasigilli: OVICLIO.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1º novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1º novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 307).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggono:

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei Corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

Per il periodo che precede la data del 1º luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Agli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali, essendo in servi-

zio, abbiano riportato o riportino un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata o derivi perdita o menomazione della capacità lavorativa ed alle loro famiglie, se ne sia derivata o ne derivi la morte, sono applicabili le norme stabilite per i militari morti o divenuti invalidi in servizio comandato.

Il servizio prestato nella Milizia volontaria sicurezza nazionale pei casi di cui ai precedenti articoli è sempre valido per il conseguimento della pensione privilegiata normale.

(Approvato).

Art. 3.

La domanda per la liquidazione delle pensioni o degli assegni privilegiati deve essere presentata entro due anni dal giorno dell'evento e per i fatti accaduti anteriormente alla promulgazione della presente legge entro un anno dalla promulgazione stessa.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re provvederà a coordinare mediante decreto Reale le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414, convertito in legge con la legge 17 aprile 1924 che autorizza il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale a stipulare un contratto di assicurazione cumulativo a favore degli appartenenti alla Milizia.

(Approvato).

Art. 5.

L'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso della spesa derivante dalla presente legge sarà fatto con decreto del ministro per le finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di tre Commissari all'amministrazione del fondo per il culto i signori senatori Pironti, Amero d'Aste, Simonetta, Bonicelli, Mayer.

Per la nomina di tre commissari alla cassa depositi e prestiti i signori senatori: Gallo, Vigliani, Milano Franco D'Aragona, Berio, Pagliano.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne (I Senatori segretari procedono alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Camponstrini, Caneveri, Cannavina, Cao Pinna, Cassati, Castiglioni, Chersich, Cicchetti, Cimati, Cipelli, Cippico, Ciraolo, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crespi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fabri, Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grosoli, Gualterio.

Imperiale.

Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazzotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mocconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pascerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Pironti, Poggi, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Serristori, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Spada, Squitti, Stoppato, Suardi.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (N. 203) :

Senatori votanti 176

Favorevoli 149

Contrari 27

Il Senato approva.

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia Duca di Genova (N. 302) :

Senatori votanti 176

Favorevoli 160

Contrari 16

Il Senato approva.

(Commenti e vivissimi applausi e grida di Viva il Duca di Genova).

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta (N. 303) :

Senatori votanti	176
----------------------------	-----

Favorevoli	152
----------------------	-----

Contrari	24
--------------------	----

Il Senato approva.

(Commenti e vivissimi applausi e grida di Viva il Duca d'Aosta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale (N. 300) :

Senatori votanti	176
----------------------------	-----

Favorevoli	160
----------------------	-----

Contrari	16
--------------------	----

Il Senato approva.

Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole (N. 248) :

Senatori votanti	176
----------------------------	-----

Favorevoli	157
----------------------	-----

Contrari	19
--------------------	----

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali (N. 247) :

Senatori votanti	176
----------------------------	-----

Favorevoli	153
----------------------	-----

Contrari	23
--------------------	----

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giu-

diziario, e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (N. 204) :

Senatori votanti	176
Favorevoli	148
Contrari	28

Il Senato approva.

Seconda votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle schede.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Camponstrini, Cannavina, Castiglioni, Catellani, Chersich, Cimati, Cipelli, Cippico, Cirincione, Cirmeni, Cornaggia.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fabri, Fano, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giordani, Giordano Apostoli, Grandi, Grosoli, Gualterio.

Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pansa, Pavia, Peano, Pecori Gialdi, Peilerano, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, Scalori, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Sili, Simonetta, Sitta, Spada, Stoppato, Suardi.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Vicini, Vigoni, Vitteli.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti :

Senatori votanti	158
Maggioranza ($\frac{1}{4}$ dei votanti)	40

Ebbero voti :

Il senatore Torrigiani	84
» Sinibaldi	69
» Wollemborg	68
» Treccani	30

Voti nulli o dispersi

Schede bianche

Eletti i senatori Torrigiani, Sinibaldi e Wollemborg.

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il Culto :

Senatori votanti	157
Maggioranza ($\frac{1}{4}$ dei votanti)	40

Ebbero voti :

Il senatore D'Andrea	107
» Spirito	81
» Di Stefano	57

Voti nulli o dispersi

Schede bianche

Eletti i senatori : D'Andrea, Spirito, Di Stefano.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

Risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 263) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	110
Contrari	13

Il Senato approva.

Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concorrenti :

1º l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle Ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;

2º il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;

3º l'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-12, 1912-13 e 1913-14;

4º la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13 (N. 207) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	108
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge:

1º 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

2º 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 %, ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle (N. 261) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	107
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il con-

seguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo (N. 282) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	108
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 216) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	108
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza del danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara (N. 240) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	107
Contrari	16

Il Senato approva.

Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera (N. 310) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	110
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento ed altri cereali (N. 253) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	107
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino e del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento (N. 254) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	105
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo (N. 260) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	110
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli (N. 259) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	111
Contrari	12

Il Senato approva.

Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1º novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere (N. 307) :

Senatori votanti	123
Favorevoli	111
Contrari	12

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

FEDELE, ministro della pubblica istruzione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, ministro della pubblica istruzione.
A nome del presidente del Consiglio, prego il Senato di voler consentire che la discussione del disegno di legge « sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato » abbia domani la precedenza sul disegno di legge « attribuzioni e prerogative del primo ministro sottosegretario di Stato ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

Domani alle ore 14 vi sarà la riunione degli Uffici.

Alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori (N. 295) ;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana (N. 283) ;

Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato (N. 276) ;

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato (N. 311) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamento all'articolo 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda Assemblea di quella Società, nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6 (N. 179) ;

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa ove nacque Giovanni Pascoli (N. 286) ;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2292, riguardante la autorizzazione di spese relative alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-

Praga ed all'impianto di una linea telefonica tra Fiume e Trieste (N. 299);

Conversione in legge dei Regi decreti n. 1320 del 28 agosto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 ottobre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci (N. 255);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea (N. 256);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (N. 257);

Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (N. 301);

Conversione in legge dei decreti-legge luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455 e 19 giugno 1919, n. 1040; e dei Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920, n. 1559; e 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari (N. 234).

La seduta è tolta (ore 18.35).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 19 dicembre 1925

ALLE ORE 14.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente la autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'art. 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferrovia-

rie pel trasporto delle persone e delle cose (Numero 332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Secure » di Verona (N. 334);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse (N. 335);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto Federale di credito per il risorgimento delle Venezie (N. 336);

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (N. 337);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 339);

Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta (Numero 340);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario (N. 342);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1925

convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 20 settembre dello stesso anno (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa (N. 344);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America (N. 345);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (N. 346).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.